

N. 24147/01 R.G. Not. Reato

N. 850/10 Reg. Sent.

N. 9702/04 R. G. Trib.

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE QUINTA PENALE**

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
COPIA ESENTE DA DIRITTI  
PER GRATUITO PATROCINIO**

APPELLO/RICORSO

Il \_\_\_\_\_

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Da \_\_\_\_\_

Comunicato \_\_\_\_\_


**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
UFFICIO COPIE PENALI  
Tel. 081/2232338 - Fax 081/2232339

21/4/2010

Avviso depositato al P.G. \_\_\_\_\_

Avviso depositato all'imputato \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_



**COPIE USO STUDIO**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI COMPOSTO DA**

Dr.ssa CLARA

Dr. ALFREDO

Dr.ssa ROSSELLA

DONZELLI

GUARDIANO

TAMMARO

PRESIDENTE Estensore

GIUDICE *DM*

GIUDICE

All'udienza del 22.01.2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

- |     |            |           |        |                   |                                                                |
|-----|------------|-----------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.  | SOLIMENE   | CARLO     | nato a | Napoli            | il 23.05.63                                                    |
| 2.  | CICCIMARRA | FABIO     | nato a | Napoli            | il 14.12.70                                                    |
| 3.  | BANDIERA   | PIETRO    | nato a | Napoli            | <i>Liberi Assenti</i><br>il 29.04.57                           |
| 4.  | PELLEGRINO | MICHELE   | nata a | Torino            | <i>Libero Presente</i><br>il 17.05.71                          |
| 5.  | INCALZA    | FRANCESCO | nato a | Napoli            | <i>Libero Assente</i><br>il 17.12.72                           |
| 6.  | ADESSO     | FRANCESCO | nato a | Napoli            | il 01.01.60                                                    |
| 7.  | CHIANESE   | PAOLO     | nato a | Melito (NA)       | il 18.01.72                                                    |
| 8.  | PETRONE    | LUIGI     | nato a | Napoli            | il 10.07.69                                                    |
| 9.  | MANNA      | RAFFAELE  | nato a | Castellammare(NA) | il 10.09.60                                                    |
| 10. | MELE       | MARINA    | nata a | Napoli            | <i>Liberi Presenti</i><br>il 30.05.60                          |
| 11. | AVALLONE   | DAMIANO   | nato a | Eboli             | <i>Libero Assente</i><br>il 09.01.74<br><i>Libero Presente</i> |

*[Handwritten signatures]*

12.	TEDESCO	DAMIANO	nato	a	Battipaglia	il	29.09.60
13.	IAVARONE	LUCIANO	nato	a	Napoli	il	26.10.66
<i>Liberi Assenti</i>							
14.	CONTE	RAFFAELLA DOMINIQUE	nata	a	Brindisi	il	28.12.66
<i>Liberi Presente</i>							
15.	VITALE	DAVIDE	nato	a	Cava de' Tirreni	il	02.05.68
<i>Liberi Assente</i>							
16.	CASORIA	LUCIO	nato	a	Cava de' Tirreni	il	12.12.61
<i>Liberi Presente</i>							
17.	MORALES	GIUSEPPE	nato	a	Pomigliano d'Arco	il	04.12.72
<i>Liberi Assente</i>							
18.	SANTORO	VINCENZO	nato	a	S. M. Capua Vetere	il	12.01.65
<i>Liberi Contumace</i>							
19.	AVELLINO	ESPEDITO	nato	a	Napoli	il	15.07.63
<i>Liberi Presente</i>							
20.	CATALDO	CIRO	nato	a	Ercolano	il	08.10.71
21.	COSIMO	CARMINE	nato	a	S. Giorgio a Cremano	il	30.11.71
<i>Liberi Assenti</i>							
22.	ESPOSITO	ROSANNA	nata	a	Napoli	il	26.12.67
<i>Liberi Presente</i>							
23.	LENOCI	EMANUELE	nato	a	Napoli	il	23.08.69
<i>Liberi Assente</i>							
24.	LEOPARDO	CIRO	nato	a	Ercolano	il	13.09.52
25.	PARENTATO	LUIGI	nato	a	Torre del Greco	il	10.07.74
<i>Liberi Presenti</i>							
26.	SEPE	LUCIANO	nato	a	Napoli	il	21.04.68
<i>Liberi Contumace</i>							
27.	BIANCHINI	PASQUALE	nato	a	Napoli	il	19.10.64
<i>Liberi Assente</i>							
28.	CASTELLANO	PASQUALE	nato	a	Torre Annunziata	il	13.08.66
<i>Liberi Contumace</i>							
29.	ROSSI	DOMENICO	nato	a	Napoli	il	05.10.64
<i>Liberi Presente</i>							
30.	ALBANO	GUIDO	nato	a	Napoli	il	22.01.68
31.	ESPOSITO	VINCENZO	nato	a	Napoli	il	20.03.64
<i>Liberi Assenti</i>							

## Imputati di

Vedere allegato 1)

- IMPUTA T I -

SOLIMENE Carlo, CICCIMARRA Fabio

1. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c. p. perché - in occasione della manifestazione cd. "No Global" svoltasi a Napoli il 17/3/2001 - in concorso tra loro (il secondo in concorso con il primo dalle 14.00 in poi) e con altri agenti ed ufficiali di P.S., nella qualità di dirigenti della Polizia di Stato e responsabili delle operazioni condotte presso la caserma "Raniero VIRGILIO" di Napoli, nello svolgimento, all'interno di tale struttura, delle attività di vigilanza, custodia, perquisizione, ispezione e fotosegnalamento di 85 persone prelevate in prevalenza dagli ospedali cittadini ove si erano recate per la quasi totalità a seguito degli scontri avvenuti durante la manifestazione per farsi medicare o per accompagnare persone ferite:

in violazione delle disposizioni in materia di fermo di identificazione regolato dall'art.349 c.p.p., in quanto:

- le persone condotte alla caserma "Raniero VIRGILIO" giungevano per la quasi totalità già compiutamente generalizzate mediante validi documenti di identità, esibiti presso i drappelli di polizia dei vari ospedali dai quali erano state prelevate, oltre che - per la gran parte - dopo aver rilasciato dichiarazioni al personale di polizia lì presente;
- non sussistevano - ed in ogni caso non venivano esplicitati - elementi per ritenere falsi i documenti personali esibiti, né vi era stato rifiuto da parte di chicchessia di fornire le generalità richieste ai drappelli;
- il trattenimento veniva prolungato per un tempo comunque superiore a quello strettamente necessario al compimento delle operazioni in a-







stratto autorizzate dalla norma, ove mai ne ricossero i presupposti ap-  
pena evidenziati;  
non veniva contattato il P.M. di turno affinché verificasse la legittimi-  
tà della rilevante decisione di trasportare un numero pur così consi-  
stente di persone presso gli uffici della Polizia di Stato;  
in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 L. 152/75 in quanto la norma  
attributiva di un potere di polizia di sicurezza, già di per sé incompatibile con la  
condizione giuridica delle persone in effetti condotte alla caserma "Raniero VIR-  
GILIO" per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria - avrebbe, in ogni ca-  
so, consentito, ove ritenuta applicabile, la possibilità di eseguire esclusivamente  
perquisizioni sul posto e non anche un lungo trattenimento, individuabile per o-  
gnuno dei fermati tenendo conto della progressione temporale dei vari arrivi alla  
caserma dalle ore 12.30 fino alle 19.30 e finalizzato ad una identificazione già in  
precedenza effettuata ed al foto-segnalamento;  
in violazione dell'art. 4 TULPS in quanto la norma - attributiva di un potere di po-  
lizia di sicurezza, già di per sé incompatibile con la condizione giuridica delle  
persone in effetti condotte alla caserma "Raniero VIRGILIO" per lo svolgimento  
di attività di polizia giudiziaria - avrebbe consentito, ove ritenuta applicabile, u-  
nicamente l'esecuzione di rilievi segnaletici - non programmati ed in concreto ri-  
chiesti dai responsabili della caserma solo a partire dalle 17.00 in poi - e per fina-  
lità strettamente inerenti all'accertamento di fatti di reato eventualmente da ad-  
debitare alle persone sottoposte all'atto, e non anche il lungo trattenimento deter-  
minato, tra l'altro, dalla esecuzione di perquisizioni, ispezioni illegittime ed ulte-  
riori operazioni di identificazione già effettuate presso i drappelli;  
così procuravano intenzionalmente un ingiusto danno morale e materiale a tutte le  
persone condotte presso la caserma Raniero, trattenendole al di fuori dei casi  
consentiti dalla legge e senza il rispetto delle garanzie stabilite dal codice di pro-  
cedura penale.

2. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c. p. perché - in occasione della  
manifestazione cd. "No Global" svoltasi a Napoli il 17/3/2001 - in concorso tra lo-  
ro (il secondo in concorso con il primo dalle 14.00 in poi) e con altri agenti ed uf-  
ficiali di P.S. nella qualità di dirigenti della Polizia di Stato responsabili delle  
operazioni condotte presso la caserma "Raniero VIRGILIO" di Napoli, nello svol-  
gimento all'interno di tale struttura delle attività di vigilanza, custodia, perquisi-  
zione, ispezione, foto-segnalamento di 85 persone prelevate in prevalenza dagli  
ospedali cittadini ove si erano quasi sempre recate a seguito degli scontri di piaz-  
za per farsi medicare o per accompagnare persone ferite, in violazione delle di-  
sposizioni previste dagli artt. 249, 352, 356 c.p.p., disponevano che tali persone  
non comunicassero con l'esterno impedendo l'esercizio del diritto ad essere assi-  
stiti dai difensori o da altra persona di fiducia prontamente reperibile durante le  
operazioni di perquisizioni e sequestro, così procurando intenzionalmente un in-  
giusto danno morale e materiale a tutte le persone ivi condotte
3. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 cpv., 323, c. p. perché - in  
occasione della manifestazione cd. "No Global" svoltasi a Napoli il 17/3/2001 - in  
concorso tra loro (il secondo in concorso con il primo dalle 14.00 in poi) e con al-  
tri agenti ed ufficiali di P.S. nella qualità di funzionari responsabili delle opera-  
zioni condotte presso la caserma "Raniero VIRGILIO" di Napoli, nelle circostanze  
di tempo e di luogo indicate al capo 1), in violazione delle disposizioni previste  
dall'art. 354, 356, in materia di sequestro penale, nonché in violazione delle di-  
sposizioni inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357,  
comma secondo, lett. d, c.p.p.), ordinavano, o comunque non impedivano, il si-  
stematico ritiro di tutto il materiale fotografico a coloro che ne venivano trovati

in possesso, in assenza di tutti i presupposti di legge e senza provvedere alla redazione di alcun verbale, così procurando intenzionalmente un ingiusto danno morale e materiale a tutti coloro che legittimamente detenevano rullini, macchine fotografiche e telecamere, provvedendo - inoltre - a distruggere intenzionalmente tutte le fotografie scattate srotolando i rullini così sottratti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque.

4. ~~In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 c.p.v., 609 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) - in qualità di funzionari di P.S., in concorso tra loro (il primo in concorso con il secondo dalle 14.00 in poi) e con altri agenti ed ufficiali di P.S. che eseguivano i singoli atti, disponevano e comunque consentivano e non impedivano che, a carico delle persone condotte e trattenute presso la caserma "Raniero VIRGILIO" con le modalità contestate ai capi che precedono, venissero eseguite perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge in quanto eseguite senza alcun provvedimento dell'A.G., incompatibili con le norme di cui all'art. 4 artt. 352 c.p.p. e 4 L. 152/75, richiamati alternativamente nei verbali redatti, oltre che svolte, nella quasi totalità dei casi, con modalità contrarie alla dignità ed al pudore della persona, consistite nell'ordine di denudarsi completamente e di effettuare piegamenti sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque.~~

5. ~~In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma 2, 610, 61 n. 5 ed 11 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di dirigenti della Polizia di Stato (il secondo in concorso con il primo dalle ore 14,00 in poi) e nello svolgimento delle loro funzioni, in concorso con i singoli agenti ed ufficiali di P.G. incaricati dell'attività di perquisizione, nel contesto di cui al capo 1), mediante minacce e violenze consistite nelle condotte indicate al capo 7), costringevano - o comunque non impedivano - che Attanasio Adriana, BRIGIDA Maria Grazia, CANITANO Ugo, CARBONE Gianluigi, CERA Olga, CIARLATANI Lara, CO-STIGLIOLA Monica, CICIARELLO Stefano, CIOFFI Andrea, CIRILLO Francesco, FALCIONE Monica, FORESI Alessandra, FORTUNATO Marianna, FORTUNATO Rosa, GABBI Alberto, GAGIARDI Ida, GASPARRO Maria, GENTILESCHI Elena, GUERRERA Valentina, LUDENO Giovanni, MANCO Maria Rosaria, MANFREDI Stefano, MANTUANO Vanessa, NELLI Allegra, NICOLETTI Giuseppe, NOBILE Loredana, PONTILLO Fiorella, RISPO Marco, SARAINO Andrea, SCOTTI Raffaele, TIBERI Laura, TORIELLO Tullio e VALENTE Valeria in occasione delle perquisizioni eseguite all'interno dei bagni della caserma, fossero costretti a denudarsi in zona genitale e ad eseguire flessioni sulle gambe. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano la persona offesa e di aver agito in numero superiore a cinque.~~

SOLIMENE Carlo, CICCIMARRA Fabio, BANDIERA Pietro, PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco, CHIANESE Paolo, MANNA Raffaele, AVALLONE Damiano, TEDESCO Damiano, IAVARONE Luciano (omissis), AVELLINO Espedito.

6. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 605 comma secondo, n° 2 c. p., 61 n.1 e n. 5 c. p., perché - in occasione della manifestazione cd. "No Global" - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1), nella qualità di funzionari, ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, in concorso tra loro (Ciccimarra, Manna in concorso con gli altri dalle 14.00 in poi) e con altri agenti ed ufficiali di P.G., dopo il trasporto delle persone sotto indicate presso la caser-

ma "Raniero VIRGILIO" trattenendo PEZZUTI Chiara, ORAZI Vincenzo, RE-  
BECCA Filippo, DE FRANCESCHI Sara, DE CHIARA Rosario, SABATINO Aldo,  
MOSCA Luigi, RUSSO Donatella, CIOFFI Andrea, MARIANI Jacopo, VILLAGER  
Niccolò, OLIVIERO Vincenzo, MOSIELLO Mariano, PISTONE Antonio, RUSSO  
Agostino, LUDENO Giovanni, CUFARO Davide, SCOTTI Raffaele, NAPOLITA-  
NO Salvatore ed altre persone non identificate per un rilevante lasso temporale  
(individuabile a partire dalle 12.30 circa e fino alle 16.30 circa) con modalità as-  
solutamente non compatibili con lo svolgimento di una qualunque attività istitu-  
zionale e svincolate dall'esercizio di un potere costringente anche erroneamente ri-  
tenuto esistente, costringendoli a rimanere per lungo tempo inginocchiati con la  
faccia al muro e le mani dietro la testa, minacciandoli ripetutamente di violenze  
alla persona, colpendoli ed ingiuriandoli reiteratamente mentre si trovavano in ta-  
le posizione di costrizione ed effettuando perquisizioni con modalità umilianti, di  
frequente accompagnate da violenti pestaggi, impedendo loro di comunicare con  
l'esterno della caserma e di ottenere l'assistenza e l'accesso dei difensori e dei  
parenti, cagionavano - istigavano e comunque non impedivano - ulteriori, illegit-  
time ed ingiustificate restrizioni direttamente incidenti sulla loro libertà persona-  
le. Con le aggravanti derivanti dal fatto di aver commesso il reato per motivi ab-  
bietti, in numero superiore a cinque, con abuso delle qualità di pubblico ufficiale  
e profittando della condizione di minorata difesa in cui versavano le persone offe-  
se (capo così corretto all'udienza del giorno 1/3/04).

7. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40, comma secondo, 81 cpv. 610, 61 n° 11, 61 n° 1 e 5 c. p., perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indica-  
te al capo 1) - in qualità di funzionari di Polizia di Stato e nello svolgimento del-  
le funzioni direttive loro attribuite, in concorso tra loro (Ciccimarra, Manna e A-  
desso in concorso con gli altri dalle 14.00 in poi) e con altri appartenenti alla Po-  
lizia di Stato presenti presso la caserma "Raniero VIRGILIO", con più condotte  
esecutive di un medesimo disegno criminoso, istigando e comunque non impeden-  
do che, mediante violenza e minaccia, consistite nel colpire indiscriminatamente  
con schiaffi, calci, pugni e manganellate alcune delle persone condotte presso la  
caserma, nel minacciarle di morte e di gravi rappresaglie, nel costringerle a subire  
sputi, insulti, denigrazioni ed umiliazioni, nel far inginocchiare molte di loro e  
nel prospettare maggiori danni alla persona e alla libertà sessuale, determinavano  
una complessiva condizione di prostrazione protratta nel tempo, tale da cagionare  
una notevole compressione della libertà morale delle persone condotte alla caser-  
ma Raniero, costrette a tollerare numerose, ingiustificate e diversificate vessazio-  
ni in spregio dei diritti inviolabili dell'individuo. In particolare, con le violenze e  
minacce sopra descritte, li costringevano ad obbedire a tutti gli ordini illegittimi  
impartiti, a subire - tra le 12,30 e le 17,00 - insulti minacce e sputi, maltratta-  
menti e percosse; il ritiro e la distruzione sistematica del materiale fotografico;  
l'esecuzione di perquisizioni ed ispezioni arbitrarie, effettuate senza il rispetto  
della dignità e del pudore delle persone; a staccare la batteria dal proprio telefono  
personale ed a non farne in nessun modo uso ed inoltre a non parlare, a non recar-  
si in bagno, a non bere ed a non mangiare; ed ancora, costringevano taluni a subi-  
re il ritiro del materiale informativo inerente alla manifestazione, a firmare i ver-  
bali che venivano sottoposti con la minaccia di impedire loro di lasciare la caser-  
ma, nonché a subire espresse minacce dirette ad impedire una futura partecipazio-  
ne a manifestazioni analoghe a quella svoltasi in quel giorno. Con le aggravanti di  
aver concorso in numero superiore a cinque, di aver commesso il fatto abusando  
della qualità e delle funzioni ricoperte, per motivi abbietti e di aver approfittato  
delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese.

8. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 81 cpv., 582, 585 in relazione al 61 nr. 1, 2, 61 nr. 11, 61 nr. 5 c. p. perché, in qualità di funzionari ed agenti di Polizia di Stato nello svolgimento delle loro funzioni, in concorso tra loro e con altri appartenenti alla P.S., nel contesto di cui al capo 1), con più azioni commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, colpendo ripetutamente alcune delle persone presenti all'interno della caserma "Raniero VIRGILIO" ~~istigando a colpire o comunque non impedendo che venissero colpiti - con calci, pugni, schiaffi e manganellate durante la loro permanenza nella sala di accoglienza della struttura ove erano stati condotti, provocavano, tra gli altri, a CICIARELLO Stefano contusioni multiple al corpo; a CIOFFI Andrea contusioni al capo ed alla schiena; a DE FRANCESCHI Sara contusioni alla schiena e al capo, provocando la riapertura della ferita già suturata; a LUDENO Giovanni una contusione alla schiena; a RUSSO Donatella contusioni alla schiena e al capo, peraltro già suturato; a SABATINO Aldo contusioni alla schiena; a RUSSO Agostino contusioni al volto ed alla schiena; a PISTONE Antonio una contusione al volto, a REBECCA Filippo contusioni alla schiena e al capo. Con le aggravanti di aver concorso in numero superiore a cinque, di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese, molte già ferite per gli scontri avvenuti durante la manifestazione, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7) e di aver utilizzato i manganelli in dotazione.~~
9. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1) e nelle circostanze di cui al capo che precede, cagionavano, anche mediante omissione, ad ORAZI Vincenzo lesioni personali consistite in *«trauma emifacciale, ferita lacero contusa frontale arcata sopraciliare sinistra, ecchimosi palpebrale occhio destro, contusioni multiple per il corpo»*, di fatto guarite oltre il ventesimo giorno, mediante reiterati colpi al volto ed al corpo materialmente inferti alla persona offesa da PELLEGRINO Michele mentre ORAZI Vincenzo si trovava inginocchiato all'interno della sala benessere della caserma "Raniero VIRGILIO". Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7);

CICCIMARRA Fabio, SOLIMENE Carlo, PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco (omissis), MANNA Raffaele

10. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché - i primi due - in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO" e gli altri in concorso tra loro in concorso tra loro e con altri agenti ed ufficiali di P.G. non identificati, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), cagionavano, anche mediante omissione, a NICOLETTI Giuseppe, lesioni personali consistite nella tumefazione di un occhio e nel rigonfiamento del labbro, presumibilmente guarite oltre il decimo giorno, mediante reiterati colpi al volto ed al corpo materialmente inferti alla persona offesa da PELLEGRINO Michele ed altro agente non identificato, dopo averlo condotto all'interno del bagno della sala be-

nessere della caserma, ove doveva essere sottoposto a perquisizione. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7);

~~11. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 635, comma secondo, 61 nr. 1, 5 ed 11 c.p. perché, - i primi due - in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO" e gli altri, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1) e in occasione della condotta descritta al capo 10), provocavano, anche mediante omissione, il danneggiamento di una macchina fotografica e di un telefono cellulare, materialmente distrutti da PELLEGRINO Michele ed altro agente non identificato, di proprietà di NICOLETTI Giuseppe, al quale tali beni venivano sottratti mentre si trovava all'interno del bagno della sala benessere della caserma Raniero, ove doveva essere sottoposto a perquisizione. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque e di aver cagionato il danno usando la condotta violenta e minacciosa descritta al capo 10).~~

**PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco (omissis), MANNA Raffaele**

12. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c. p., 61 nr. 2 e 5 c. p. perché, in concorso tra loro, in qualità di agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1) ed in occasione della condotta descritta al capo che precede, in violazione delle norme che disciplinano i casi ed i modi in cui è consentito procedere a perquisizione ed ispezione personale (art. 352, 245 c.p.p.), nonché in violazione delle disposizioni inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357, comma secondo, lett. d, c.p.p.) cagionavano intenzionalmente a NICOLETTI Giuseppe, un ingiusto danno consistito nel non avergli rilasciato alcun verbale attestante l'esecuzione delle attività nei suoi confronti, dopo aver proceduto ad una perquisizione personale, peraltro illegittima, perché effettuata con modalità offensive della dignità della persona e del pudore, durante la quale avevano procurato alla persona offesa lesioni personali. Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di ottenere l'impunità dal delitto di cui al capo che precede, di aver agito in condizioni di minorata difesa.

13. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 610, 61 n. 5 ed 11 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di agenti della Polizia di Stato nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1) in occasione della condotta descritta al capo 10), mediante reiterate minacce e con violenza consistente nel colpire ripetutamente al corpo ed al volto NICOLETTI Giuseppe mentre si trovava all'interno del bagno, lo costringevano a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa e di aver agito in numero superiore a cinque e di aver cagionato il danno usando la condotta violenta descritta al capo 10).

14. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) - in qualità di agenti ed ufficiali di Polizia di Stato e nello svolgimento delle rispettive funzioni, in concorso con i funzionari responsabili della caserma, ai quali la fattispecie è contestata al superiore capo 4)



- eseguivano una perquisizione ed una ispezione personale arbitraria perché operata al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità offensive per il pudore della persone, nei confronti di NICOLETTI Giuseppe.

CHIANESE Paolo, SOLIMENE Carlo, CICCIMARRA Fabio, IAVARONE Luciano (omissis), PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco, ADESSO Francesco.

15. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché, - i primi due - in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO" e gli altri in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), cagionavano, anche mediante omissione, a VILLIGER Niccolò, lesioni personali consistite in contusioni al corpo ed al capo, mediante reiterati calci pugno e schiaffi materialmente inferti alla persona offesa da PELLEGRINO Michele, ADESSO Francesco, INCALZA Francesco e CHIANESE Paolo, dopo averlo condotto all'interno del bagno della sala benessere della caserma, ove doveva essere sottoposto a perquisizione. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7).

CHIANESE Paolo, IAVARONE Luciano (omissis), PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco, ADESSO Francesco

16. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112, 40 comma secondo, 323 c.p., 61 nr. 2 e 5 c. p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), in violazione delle norme che disciplinano i casi ed i modi in cui è consentito procedere a perquisizione ed ispezione personale (art. 352, 245 c.p.p.) ed a sequestro (artt. 354, 356 c.p.p.), nonché in violazione delle disposizioni inerenti alla verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357, comma secondo, lett. d, c.p.p.), intenzionalmente cagionavano - anche mediante omissione - a VILLIGER Niccolò un ingiusto danno consistito nell'aver proceduto a perquisizione personale, peraltro illegittima perché effettuata con modalità offensive della dignità della persona e del pudore, al materiale ritiro di due videocassette relative a scene della manifestazione, girate per conto della testata "Indymedia" e delle batterie della videocamera senza rilasciargli alcun verbale attestante l'esecuzione di tali attività. Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di ottenere l'impunità dal delitto di cui al capo che precede, di aver agito in condizioni di minorata difesa (capo così corretto all'udienza del giorno 13/7/04).

CHIANESE Paolo, SOLIMENE Carlo, CICCIMARRA Fabio, IAVARONE Luciano (omissis) PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco, ADESSO Francesco.

17. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma 2, 610, 61 n. 5 ed 11 perché, - i primi due - in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO" e gli altri in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1) in occasione della condotta descritta al capo 15), mediante reiterate minacce consistita nel rivolger-

\* così corretto come da prove di nuovo del 21/10/04

9

IL CANCELLIERE

gli le frasi "tu non hai visto niente ... se dici qualcosa è peggio per te ... tu la cassetta non l'hai mai vista" e con violenza consistita nel colpire ripetutamente al corpo ed al volto VILLIGER Niccolò mentre si trovava all'interno del bagno, lo costringevano ad omettere di denunciare l'avvenuto impossessamento abusivo del materiale da lui detenuto e le altri gravi condotte tenute nei suoi confronti. Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di ottenere l'impunità dal delitto di cui al capo che precede, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver agito in condizioni di minorata difesa.


**BANDIERA Pietro, SOLIMENE Carlo**

18. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché il SOLIMENE in violazione degli obblighi di tutela su di lui gravanti quale responsabile della caserma "Raniero VIRGILIO", e comunque in concorso tra loro e con altre persone non identificate, nella rispettive qualità di Sovrintendente della Polizia di Stato e di funzionario, nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), cagionavano, anche mediante omissione, a REBECCA Filippo lesioni personali, inferte materialmente dal BANDIERA e da altri agenti non individuati, al labbro, al volto ed al corpo, mediante violenti calci al viso ed in genere attraverso ulteriori violenze, commesse durante la perquisizione e consistite nel tagliare la cinta dei suoi pantaloni con un coltello, nel passare una delle catene rinvenute in suo possesso sotto il collo sollevandolo con essa dal suolo. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver realizzato la condotta con l'uso di un coltello e di una catena, e di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7).

**SOLIMENE Carlo, CICCIMARRA Fabio, BANDIERA Pietro, CHIANESE Paolo, IAVARONE Luciano,**

19. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché, i primi due - in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO" e gli altri in concorso tra loro e con altri agenti ed ufficiali di P.G. non identificati, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), cagionavano, anche mediante omissione, a CIOFFI Andrea, lesioni personali mediante reiterati colpi al volto ed al corpo, materialmente inferti alla persona offesa da BANDIERA Pietro e CHIANESE Paolo, dopo averlo condotto all'interno del bagno della sala benessere della caserma, ove doveva essere sottoposto a perquisizione. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7).

20. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 635, comma secondo, 61 nr. 1, 5 ed 11 c.p. perché, in concorso tra loro, i primi due - in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO" e gli altri in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di

10 

funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), provocavano, anche mediante omissione, il danneggiamento di un telefono cellulare di proprietà di CIOFFI Andrea materialmente distrutto da CHIANESE Paolo, che - successivamente - lanciava i singoli pezzi addosso alla persona offesa, alla quale tale bene veniva con violenza sottratto mentre si trovava all'interno del bagno della sala benessere della caserma, ove ~~doveva essere sottoposta a perquisizione e mentre il CIOFFI veniva percosso e maltrattato. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa e di aver agito in numero superiore a cinque e di aver usato violenza alla persona.~~

**BANDIERA Pietro, CHIANESE Paolo, IAVARONE Luciano.**

21. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c. p., 61 nr. 2 e 5 c. p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), in violazione delle norme che disciplinano i casi ed i modi in cui è consentito procedere a perquisizione ed ispezione personale (art. 352, 245 c.p.p.), nonché in violazione delle disposizioni inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357, comma secondo, lett. d, c.p.p.) intenzionalmente cagionavano a CIOFFI Andrea, un ingiusto danno consistito nel non avergli rilasciato alcun verbale attestante l'esecuzione delle attività svolte nei suoi confronti dopo aver proceduto a perquisizione personale, peraltro illegittima perché effettuata con modalità offensive della dignità e del pudore della persona e durante la quale gli venivano provocate lesioni personali. Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di ottenere l'impunità dal delitto di cui al capo che precede, di aver agito in condizioni di minorata difesa.

**LENOCI Emanuele e BIANCHINI Pasquale**

22. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 nn. 5 ed 11 perché, in concorso tra loro e con altri funzionari ed agenti della P.S. presenti alla caserma "Raniero VIRGILIO", nella qualità di agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1) mediante minacce e violenza consistite nella condotta meglio descritta al capo 7), costringevano CIOFFI Andrea a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia durante la perquisizione arbitraria di cui al capo che segue. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa;

23. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. - perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) - in qualità di ufficiali di P.G., in concorso tra loro, eseguivano a carico di CIOFFI Andrea con le modalità contestate al capo che precede, una perquisizione ed ispezione personale arbitraria perché operata al di fuori dei casi consentiti dalla legge in quanto eseguita senza alcun provvedimento dell'A.G., incompatibile con le norme di cui all'art. 4 TULPS (norma che non contempla un potere di perquisizione), nonché con gli artt. 352 c.p.p. e 4 L. 152/75, richiamati alternativamente nei verbali redatti, oltre che svolte con modalità contrarie alla dignità ed al pudore della persona, consistite nell'ordine di denudarsi completamente e di effettuare piegamenti sulle ginocchia.


**PELLEGRINO Michele, INCALZA Francesco**

24. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 323 c. p., 61 n. 5 c. p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di ufficiali ed agenti della P. G. e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), in violazione delle norme che disciplinano i casi ed i modi in cui è consentito procedere a perquisizione ed ispezione personale (art. 352, 245 c.p.p.), in violazione delle disposizioni inerenti il sequestro di polizia giudiziaria (artt. 354, 356 c.p.p.), nonché in violazione delle disposizioni inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357, comma secondo, lett. d, c.p.p.), dopo aver proceduto ad una perquisizione personale nei confronti di MARIANI Jacopo, gli cagionavano intenzionalmente un ingiusto danno consistito nell'avergli materialmente sottratto del materiale informativo inerente alla manifestazione, un'agenda personale e due CD-ROM da lui detenuti leghittimamente, senza aver proceduto a sequestro e senza aver rilasciato alcun verbale attestante l'esecuzione delle attività compiute nei suoi confronti. Con l'aggravante di aver commesso di aver agito in condizioni di minorata difesa.

**SOLIMENE Carlo, CICCIMARRA Fabio**

25. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché, in concorso tra loro, e con altri agenti ed ufficiali di P.G. non identificati, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni, nel contesto di cui al capo 1), cagionavano mediante omissione, ed in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO", a MANCINELLI Stefano lesioni personali prodotte mediante reiterati colpi al volto ed al corpo, materialmente inferti alla persona offesa da agenti non identificati che facevano anche uso di una mazza di ferro per colpirlo e dei manganelli in dotazione, dopo averlo condotto all'interno del bagno della sala benessere della caserma, ove doveva essere sottoposto a perquisizione. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato al capo 7), nonché facendo uso improprio dei manganelli in dotazione e di un'asta di ferro;

26. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 40 comma secondo, 582, comma secondo, 585, comma primo - in relazione al 61 nr. 2 - e comma secondo, 61 nr. 11, 61 nr. 1 e 5 c. p. perché, in concorso tra loro e con altri agenti ed ufficiali di P.G. non identificati, nelle rispettive qualità di funzionari ed agenti della Polizia di Stato e nello svolgimento delle loro funzioni ed in violazione degli obblighi di tutela su di loro gravanti quali responsabili della caserma "Raniero VIRGILIO", nel contesto di cui al capo 1), cagionavano, anche mediante omissione, a SABATINO Aldo lesioni personali prodotte mediante reiterati colpi al volto ed al corpo, materialmente inferti alla persona offesa da agenti non identificati, dopo averlo condotto all'interno del bagno della sala benessere della caserma Raniero, ove doveva essere sottoposto a perquisizione. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versava la persona offesa, di aver agito in numero superiore a cinque, nonché di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il delitto contestato ai capo 7);



**LEOPARDO** **Ciro**

27. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 479 c.p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate ai capi che precedono - in qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ~~attestava falsamente che le perquisizioni operate nei confronti di CIOFFI Andrea e SABATINO Aldo erano state da lui eseguite mentre alle stesse avevano preso parte altri agenti tra i quali - relativamente alla perquisizione a carico di CIOFFI - CHIANESE Paolo, IAVARONE Luciano e BANDIERA Pietro ed altri non identificati relativamente a SABATINO Aldo (capo così riformulato per effetto della sentenza di N.L.P. avente ad oggetto la falsa attestazione dell'esecuzione della perquisizione nei confronti di Pacella Gennaro).~~

**VITALE** **Davide**, **CASORIA** **Lucio**, **MORALES** **Giuseppe**, **SANTORO** **Vincenzo**

28. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate ai capi che precedono - in qualità di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato attestavano falsamente nel verbale di sequestro da loro sottoscritto, l'esecuzione della perquisizione nei confronti di **RUSSO DONATELLA** mentre l'atto era stato eseguito da un agente donna non identificata.

**VITALE** **Davide**, **CASORIA** **Lucio**, **MORALES** **Giuseppe**, **SANTORO** **Vincenzo**,  
**BANDIERA** **Pietro**

29. In ordine al delitto p. e p., dagli artt. 110, 479 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate ai capi che precedono - in qualità di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, attestavano falsamente nel verbale di sequestro da loro sottoscritto, l'esecuzione della perquisizione nei confronti di **REBECCA** **Filippo** mentre la stessa veniva effettuata da **BANDIERA** **Pietro** e da altre persone non identificate, che non sottoscrivevano il relativo verbale, sottoscritto, invece, dai primi quattro.

**PETRONE** **Luigi**

30. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) - in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO" eseguiva una perquisizione ed ispezione personale nei confronti di **LUDENO** **Giovanni** consistita nel costringerlo a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite;

31. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 n.1, 5 ed 11 c.p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto in occasione della perquisizione arbitraria contestata al capo che precede costringeva **LUDENO** **Giovanni** a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese;

32. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c. p. perché nella qualità di agente della Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, nel contesto di cui al capo 1), in concorso con altro agente non identificato, in violazione delle nor-

me che disciplinano i casi ed i modi in cui è consentito procedere a perquisizione ed ispezione personale (art. 352, 245 c.p.p.), nonché in violazione delle disposizioni inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357, comma secondo, lett. d, c.p.p.) cagionava intenzionalmente a LUDENO Giovanni, un ingiusto danno consistito nell'aver illegittimamente proceduto a perquisizione ed ispezione personale nei suoi confronti senza aver rilasciato verbale attestante l'esecuzione delle attività.

**CONTE Raffaele Dominique**

33. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo che precede e nella qualità sopraindicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la caserma "Raniero VIRGILIO", nell'eseguire le perquisizioni ed ispezioni arbitrarie di cui al capo che precede, attestava falsamente, nei verbali relativi all'esecuzione dell'atto operato nei confronti di CIARLATANI Lara, COSTIGLIOLA Monica, FALCIONE Monica, FORESI Alessandra, FORTUNATO Marianna, NELLI Allegra, di avere dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ed apponendo, in modo ugualmente falso, una dichiarazione di rinuncia a tale facoltà.

**MELE Marina**

34. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 609 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) - in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eseguiva perquisizioni ed ispezioni personali consistite nel costringere le persone sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite, nei confronti di: CERA Olga, FORTUNATO Rosa, GASPARRO Maria, MANCO Rosaria, MANTUANO Vanessa, NOBILE Loredana, DE FRANCESCHI Sara, TIBERI Laura.

35. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 610, 61 n.1, 5 ed 11 c. p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto in occasione delle perquisizioni ed ispezioni arbitrarie contestate al capo che precede costringeva le persone sopra indicate a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia e costringeva in particolare MANTUANO Vanessa a subire una ingiustificata perquisizione anale. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese;

**SEPE Luciano**

36. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 609 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1), in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eseguiva perquisizioni ed ispezioni personali, consistite nel costringere le persone sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite, nei confronti di: FILOSA

Fedele, GABBI Alberto, LACCETTO Roberto, MANFREDI Stefano, SCOTTI Raffaele, TORIELLO Tullio.

37. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 610, 61 n.1,5 ed 11 c.p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto, in occasione delle perquisizioni ed ispezioni arbitrarie contestate al capo che precede costringeva le persone sopra indicate a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese;
38. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 323, c.p., perché nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, in violazione delle disposizioni inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla P.G. (art. 357, comma secondo, lett. d, c.p.p.) e delle disposizioni che regolano i casi ed i modi in cui è possibile procedere a sequestro, ritirava a LACCETTO Roberto durante la perquisizione arbitraria sopra contestata, un rullino fotografico in relazione al quale non veniva fatta alcuna annotazione nel verbale di perquisizione né veniva eseguito un sequestro, così procurando intenzionalmente a LACCETTO Roberto un ingiusto danno consistito nella sottrazione del rullino fotografico dallo stesso legittimamente detenuto.
39. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo che precede e nella qualità sopraindicata in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la caserma "Raniero VIRGILIO", nell'eseguire le perquisizioni ed ispezioni arbitrarie di cui al capo che precede, attestava falsamente, nei verbali relativi all'esecuzione dell'atto operato nei confronti di LACCETTO e LIBERTI di avere dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ed apponendo in modo ugualmente falso una dichiarazione di rinuncia a tale facoltà.

CATALDO Ciro, CASTELLANO Pasquale

40. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) in qualità di agenti di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso tra loro e con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO" eseguiva perquisizioni ed ispezioni personali, consistite nel costringere le persone sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite nei confronti di SARAINO Andrea (capo così modificato per effetto della sentenza di N.L.P. relativa alla condotta contestata in danno di Auricchio Salvatore);
41. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 n. 5 ed 11 c.p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto in occasione delle perquisizioni ed ispezioni arbitrarie contestate al capo che precede costringevano la persona sopra indicata a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese (capo così modificato per effetto della

sentenza di N.L.P. relativa alla condotta contestata in danno di Auricchio Salvatore);

**CATALDO** *Ciro*

42. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO" eseguiva perquisizioni ed ispezioni personali, consistite nel costringere le persone sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite, nei confronti di: CATALFAMO Alessandro, CIRILLO Francesco, PARADISO Fabio.

43. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 n. 5 ed 11 c.p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto in occasione delle perquisizioni ed ispezioni arbitrarie contestate al capo che precede costringevano le persone sopra indicate a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese;

**COSIMO** *Carmine*

44. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO" eseguiva perquisizioni ed ispezioni personali, consistite nel costringere le persone sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite, nei confronti di: OLIVIERO Vincenzo;

45. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 n. 5 ed 11 c.p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto in occasione delle perquisizioni ed ispezioni arbitrarie contestate al capo che precede costringevano la persona sopra indicata a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano le persone offese;

**ALBANO** *Guido, ESPOSITO* *Vincenzo*

46. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate ai capi che precedono - in qualità di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, attestavano falsamente l'esecuzione della perquisizione da parte loro nei confronti di CICIARELLO Stefano, mentre la stessa era stata eseguita da altri agenti non identificati.

**PARENTATO** *Luigi*



47. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate ai capi che precedono - in qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato, attestava falsamente l'esecuzione della perquisizione da parte sua nei confronti di MOSIELLO Mariano mentre la stessa era stata eseguita da altri agenti ed in particolare da AVALLONE Damiano e TEDESCO Damiano.

**ESPOSITO Rosanna**

48. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO" eseguiva perquisizioni ed ispezioni personali, consistite nel costringere le persone sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite, nei confronti di PONTILLO Fiorella;

49. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 n. 5 ed 11 c. p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto, in occasione della perquisizioni ed ispezione arbitraria contestate al capo che precede costringeva PONTILLO Fiorella a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano la persona offesa.

**ROSSI Domenico**

50. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 609 c. p. perché - - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo 1) in qualità di agente di Polizia di Stato e nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso con i funzionari e gli altri agenti in servizio presso la Caserma "Raniero VIRGILIO" eseguiva perquisizione ed ispezione personali, consistite nel costringere la persona sottoposte all'atto a denudarsi e ad effettuare piegamenti sulle ginocchia, arbitrarie perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con modalità non consentite, nei confronti di CARBONE Gianluigi;

51. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 610, 61 n.5 ed 11 c.p., nella qualità sopra indicata, in concorso con i funzionari e gli altri agenti presenti in caserma, mediante minaccia consistita nell'abuso dei poteri di costrizione inerenti il ruolo ricoperto in occasione delle perquisizioni ed ispezioni arbitrarie contestate al capo che precede costringeva CARBONE Gianluigi a denudarsi completamente e ad eseguire delle flessioni sulle ginocchia. Con l'aggravante di aver abusato delle funzioni e qualità ricoperte, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa in cui versavano la persona offesa;

**Fatti tutti commessi in Napoli il 17 marzo 2001**

## CONCLUSIONI

**P.M.:** Per tutti i capi non prescritti e per i capi per cui vi è rinuncia alla prescrizione: Per Solimene, Ciccimarra, Manna e Tedesco anni 2 e mesi 8 di reclusione; per Bandiera, Pellegrino, Incalza, Chianese, Avallone e Avellino anni 2 e mesi 6 di reclusione; per Adesso anni 2 di reclusione; per Leopardo, Parentato, Conte, Esposito V. e Sepe anni 1 e mesi 2 di reclusione; per Vitale, Casoria, Morales, Albano e Santoro anni 1 e mesi 3 di reclusione. Interdizione dai PP.UU..

### Difese Parti Civili:

**Avv. Gennari per Ciarlatani Lara e Gentileschi Elena:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale di € 15.000,00 per Ciarlatani e di € 10.000,00 per Gentileschi ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili.

**Avv. Campora per Carfagna Margherita:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Ercolino per Filosa Fedele:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Palmisano per Cufaro Petroni Davide:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Pelliccia per Fortunato Marianna:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale di € 5.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Malinconico per Pontillo Fiorella Antonietta:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Geremicca per Catalfamo Alessandro e Buono Mauro:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili.

**Avv. Pezzuti per Pezzuti Chiara:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Micali per Mariani Iacopo e Villiger Niccolò:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale non inferiore a € 20.000,00 per Mariani e a € 30.000,00 per Villiger ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili.

**Avv. Covi per De Franceschi Sara e Rebecca Filippo:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale non inferiore a € 30.000,00 per De Franceschi e a € 60.000,00 per Rebecca ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili.

**Avv. Senese per Cioffi Andrea:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Vetrano per Napolitano Salvatore:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile.

**Avv. Nesta per Mantuano Vanessa, Ciciariello Stefano e Scotti Raffaele:** Affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisoria non inferiore a € 30.000,00 ciascuno ed alla refusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili.

**Difese imputati:**

**Avv. Foglia Manzillo e avv. Esposito Gabrielle per Lenoci:** Assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, in subordine assoluzione ex art. 530 II co. c.p.p..

**Avv. Pisani per Adesso, Albano e Esposito V.:** Assoluzione con formula ampia.

**Avv. Rastrelli per Bandiera, Pellegrino, Incalza, Chianese, Avellino, Avallone e Iavarone per il capo 6):** Assoluzione con formula ampia perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine per non aver commesso il fatto, in via ulteriormente gradata previa derubricazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 608 c.p., n.d.p. per intervenuta prescrizione. **Per Bandiera capo 29), Vitale, Casoria e Morales capi 28) e 29), Leopardo capo 27), Parentato capo 47):** Assoluzione con formula ampia perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto, in subordine perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine, ritenuta sussistente la fattispecie non aggravata dal secondo comma dell'art. 476 c.p., n.d.p. per intervenuta prescrizione. **Per Petrone, Mele, Esposito Rosanna, Cataldo, Cosimo, Bianchini, Castellano e Rossi come anche per Bandiera, Pellegrino, Incalza, Chianese, Avellino, Avallone e Iavarone, limitatamente alle ipotesi di reato per le quali vi è in atti la richiesta di declaratoria di prescrizione:** In via principale assoluzione con formula ampia perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine n.d.p. per intervenuta prescrizione.

**Avv. Falcone per Conte:** Assoluzione ex art. 530 I co. c.p.p perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto, in via ancora più gradata assoluzione ex art. 530 II co. c.p.p., in ulteriore subordine minimo pena, attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e pena sospesa.

**Avv. Giaquinto per Vitale, Casoria e Morales:** Assoluzione perché il fatto non sussiste.

**Avv. Stellato per Santoro:** Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine n.d.p. per prescrizione, in ulteriore subordine attenuanti generiche e minimo pena.

**Avv. Ippolito per Chianese e Iavarone:** Assoluzione quanto meno ex art. 530 II co. c.p.p., in subordine per Chianese per il reato di cui all'art. 605 c.p. assoluzione, in via ulteriormente gradata n.d.p. per intervenuta prescrizione.

**Avv. Bucciero per Sepe:** Assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato, in via ulteriormente gradata n.d.p. per intervenuta prescrizione.

**Avv. Piccirillo per Tedesco:** Assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine minimo pena e attenuanti generiche.

**Avv. Cricri per Solimene:** Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

**Avv. Monaco per Ciccimarra:** Per tutti i capi di imputazione assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

**Avv. Laghi per Manna:** Assoluzione con formula ampia.

## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare protrattasi dal 18.11.2003 al 13.7.2004, SOLIMENE CARLO, CICCIMARRA FABIO, BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, ADESSO FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, PETRONE LUIGI, MANNA RAFFAELE, MELE MARINA, AVALLONE DAMIANO, TEDESCO DAMIANO, IAVARONE LUCIANO, CONTE RAFFAELLA DOMINIQUE, VITALE DAVIDE, CASORIA LUCIO, MORALES GIUSEPPE, SANTORO VINCENZO, AVELLINO ESPEDITO, CATALDO CIRO, COSIMO CARMINE, ESPOSITO ROSANNA, LENOCI EMANUELE, LEOPARDO CIRO, PARENTATO LUIGI, SEPE LUCIANO, BIANCHINI PASQUALE, CASTELLANO PASQUALE, ROSSI DOMENICO, ALBANO GUIDO ed ESPOSITO VINCENZO sono stati tratti a giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. V. Coll. B), per rispondere dei reati rispettivamente in epigrafe ascritti.

Alla prima udienza, svoltosi in data 14.12.2004, il Presidente Dott. Carlo Spagna informava le parti che, in accoglimento della propria istanza di astensione, il Presidente Delegato del Tribunale, in data 17.11.2004, individuava, secondo le tabelle predeterminate dell'ufficio, quale nuovo giudice naturale, il presente Collegio, procedendo alla declaratoria di contumacia degli imputati Solimene Carlo, Ciccimarra Fabio, Iavarone Luciano, Casoria Lucio, Morales Giuseppe, Santoro Vincenzo, Lenoci Emanuele, Sepe Luciano, Castellano Pasquale, Albano Guido ed Esposito Vincenzo e rinviando all'udienza del 09.03.2005 per la notifica del decreto agli imputati Pellegrino Michele, Incalza Francesco, Avallone Damiano, Tedesco Damiano e Mele Marina.

In data 09/03/2005 si celebrava la prima udienza, alla presenza di quasi tutti gli imputati, rimanendo contumaci soltanto Solimene Carlo, Ciccimarra Fabio, Pellegrino Michele, Mele Marina, Iavarone Luciano, Vitale Davide, Casoria Lucio, Morales Giuseppe, Lenoci Emanuele, Sepe Luciano e

Castellano Pasquale, assenti benché ritualmente edotti, nonché di numerose parti offese che si costituivano parte civile.

All'udienza del 13/04/05 veniva eccepita la nullità della declaratoria di contumacia pronunciata all'udienza del 14/12/04 da un Giudice incompetente nei confronti di Solimene Carlo, Ciccimarra Fabio, Iavarone Luciano, Casoria Lucio, Morales Giuseppe, Santoro Vincenzo, Lenoci Emanuele, Sepe Luciano, Castellano Pasquale, Albano Guido ed Esposito Vincenzo, eccezione che veniva accolta da questo Collegio con nuova notifica del decreto ai predetti imputati.

In data 15/06/05 il Collegio pronunciava ordinanza con cui escludeva alcune parti civili ; veniva quindi aperto il dibattimento ed effettuate le richieste di prove; il Collegio si riservava provvedendo in merito alla successiva udienza dell' 08/07/05.

In data 16.12.2005 veniva escusso il primo teste e, con una cadenza pressoché quindicinale, si provvedeva all'esame di oltre cento testi.

In data 21.1.2009 il PM chiedeva pronuncia di estinzione di tutti i reati ascritti agli imputati, ad eccezione di quello rubricato al capo 6) nonché dei vari reati di falso di cui ai capi 27)28)29)33)39)46)47), per intervenuta prescrizione. I difensori evidenziavano la sussistenza di elementi che escludevano la colpevolezza dei prevenuti, comunque condividendo la sussistenza della causa di estinzione per intervenuto decorso del tempo. Gli imputati Adesso Francesco, Manna Raffaele, Tedesco Damiano, Albano Guido ed Esposito Vincenzo, per contro, rinunciavano espressamente alla prescrizione.

Si completava quindi l'istruttoria dibattimentale con riferimento alle sole imputazioni ancora in essere ed in data 16.10.2009 aveva inizio la discussione delle parti, conclusasi all'odierna udienza e seguita dalla pronuncia della sentenza di cui al dispositivo che di seguito si motiva.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sulla scorta delle risultanze processuali emerse all'esito del lungo ed articolato dibattimento espletato, ritiene il Collegio di poter riconoscere una

generale fondatezza alla ricostruzione dei fatti ed all'attribuzione delle responsabilità ipotizzate della Pubblica Accusa, sebbene il notevole lasso di tempo ormai decorso dalla data di realizzazione dei fatti ascritti ed il più approfondito esame della dinamica degli eventi con riferimento ad alcuni degli imputati imponga pronunce maggiormente diversificate rispetto a quelle sollecitate dal PM.

Il corpus materiale probatorio complessivamente acquisito nel corso del dibattimento – rappresentato, oltre che dagli esiti di svariati incidenti probatori espletati in fase di indagini e da ampia produzione documentale relativa ai vari turni di servizio dei poliziotti impegnati alla caserma Virgilio nonché agli album fotografici dei medesimi, ai referti ospedalieri delle pp.oo., ai verbali di sequestro - dalle deposizioni testimoniali della gran parte dei giovani condotti alla caserma nonché di appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti ecc. - consente di ricostruire con tranquillizzante certezza la dinamica dei fatti verificatisi il 17 marzo 2001, all'esito della manifestazione c.d. No Global tenutasi in Napoli in tale giornata.

A dire il vero, proprio in tale data era previsto un incontro tra i rappresentanti apicali dei paesi maggiormente sviluppati al mondo che avrebbe avuto luogo all'interno di edifici siti nel cuore della città, immediatamente a ridosso della Casa Comunale, e la cui incolumità da eventuali contestazioni o azioni violente si era ritenuto di salvaguardare con la creazione di una zona ad accesso e circolazione interdetta – cd. zona rossa – presidiata da numerosissimi appartenenti alle forze dell'ordine, indistintamente Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e finanche Polizia Penitenziaria. Contestualmente al detto vertice era stata organizzata una manifestazione di protesta ad opera di varie sigle della composita galassia della contestazione – partiti della sinistra extra parlamentare, sigle anarchiche, ecologiste, pacifiste nonché collettivi scolastici ed universitari ed altri ancora – che prevedeva un concentramento in Piazza Mancini, zona stazione ferroviaria, di partecipanti, provenienti anche da altre città e regioni, con creazione di un corteo che si sarebbe snodato per le principali strade della città – corso Umberto, piazza della Borsa, Piazza Municipio – sino a giungere a ridosso della zona rossa,

ove, secondo gli organizzatori, la manifestazione si sarebbe conclusa con scioglimento del corteo e dispersione dei manifestanti.

Peraltro un tentativo di sfondamento della zona transennata ad opera di alcuni facinorosi innescava una violenta reazione da parte delle forze dell'ordine al fine, realizzato, di impedire l'ingresso dei dimostranti nell'area protetta.

L'enorme assembramento umano nella pur amplissima piazza Municipio - le cui vie d'accesso erano state integralmente bloccate - comportava purtroppo che la carica degli agenti e la reazione dei manifestanti, realizzata con armi di fortuna - pietre, mazze, bulloni ed altro - generasse disordini gravissimi con numerosissimi feriti sia tra gli agenti che tra i dimostranti.

Iniziò dunque, intorno alle h.12.00 ca., un intenso via vai di ambulanze dirette a diversi ospedali cittadini per condurre persone bisognose di cure. Coloro che non riuscirono a servirsi di tali mezzi, ovvero che versavano in condizioni fisiche migliori, raggiunsero i vari pronto soccorso con mezzi di fortuna, spesso accompagnati da amici non colpiti nel corso degli scontri, ovvero addirittura non partecipanti alla manifestazione ma incontrati per caso; si ebbero anche i casi di giovani feriti non napoletani, che dunque ignoravano la collocazione dei nosocomi, e che furono assistiti da ragazzi locali che se ne facevano carico.

Ad ogni buon conto, ben presto l'afflusso di persone ai Pronto Soccorso degli Ospedali Vecchio Pellegrini, Loreto Mare, S. Giovanni Bosco, Incurabili, risultò enorme, facendo ricorso alle cure mediche anche numerosissimi appartenenti alle Forze dell'Ordine infortunatisi in piazza e, ripetesi, moltissimi accompagnatori. Tanto ingenerò evidenti difficoltà organizzative, non essendosi provveduto in alcun modo al potenziamento dei drappelli ospedalieri che peraltro, sebbene lentamente, come riferito da tutte le pp.oo. escusse, ed anche dalla d.ssa Vitulli, Vice Questore Aggiunto, arrivata al Vecchio Pellegrini verso le h. 12.30/13.00, (cfr. verb. udienza 13.1.206) provvedevano all'identificazione dei refertati e spesso anche dei loro accompagnatori. All'esito di tali operazioni peraltro, anche se alcuna ipotesi delittuosa poteva essere formulata nei confronti dei presenti, indistintamente feriti o semplici accompagnatori, gli stessi - in forza di un ordine dato,

estemporaneamente, via radio, a tutte le pattuglie ed anche a quei funzionari della PS presenti nei nosocomi, come appunto la Vitulli (cfr. verb. cit.) - venivano condotti presso la Caserma della Polizia di Stato Virgilio Raniero, in precedenza individuata come luogo ove sarebbero stati trattati tutti i fermati e gli arrestati nel corso della manifestazione, ritenendosi poco opportuno l'utilizzo dei consueti locali della Questura, posti nelle immediate adiacenze dei luoghi interessati dal vertice internazionale (cfr. verb. ud.16.12.2005 deposizione Spina).

Detta caserma venne affidata dal dirigente dr. De Jesu al dr. Michele Spina, vice Questore, affinché coordinasse da lì l'enorme numero di poliziotti impiegati nella giornata. In particolare questi dispose che 13 finanzieri, aggregati per l'occasione, stazionassero all'ingresso onde sorvegliare la struttura, comunque ritenuta obiettivo sensibile, e che fosse allestita la sala c.d. benessere, deputata alla pausa dei dipendenti, per trattenere eventuali persone fermate o arrestate nel corso della manifestazione; di tali soggetti era stata delegata ad occuparsi la Squadra Mobile con proprio personale. I due funzionari addetti erano il dr. Solimene Carlo - con turno di servizio sino alle 14.00 - ed il dr. Ciccimarra Fabio - subentrante al primo da cui avrebbe ricevuto le consegne.

Tra le ore 12.30 e le ore 17.30, 85 giovani furono condotti in tale struttura ed ivi trattenuti - pur in assenza di qualsivoglia contestazione circa la commissione di reati, al solo fine dichiarato di identificazione e controllo - sino alle ore 19.30-20.00, allorquando uscirono previa effettuazione di foto segnalamento ad opera della polizia scientifica.

In tale considerevole lasso di tempo, secondo l'ipotesi accusatoria, ai predetti non venne fornita alcuna informazione circa lo status giuridico in cui versavano né relativamente alle prospettive di rientro a casa; non venne consentito di informare né difensori, né parenti; fu fatto divieto di usare telefoni o cellulari; furono imposte significative limitazioni alla libertà di movimento e di parola; inoltre nei loro confronti venne fatto uso di violenza fisica e verbale, sia nel corso di operazioni di perquisizioni, spesso effettuate





senza il rispetto della dignità della persona, sia durante la semplice permanenza nella c.d. sala benessere della caserma.

---

### LA PRESCRIZIONE


---

Così stringatamente ricostruiti i fatti verificatisi il 17.3.2001 e che hanno dato luogo alle imputazioni in esame, ritiene il Tribunale che, prima ancora di procedere alla trattazione del merito della vicenda che occupa, occorra prendere in considerazione il tema della prescrizione, particolarmente rilevante in ragione della risalenza dei fatti contestati agli imputati.

Al riguardo il Collegio ha già dato atto dell'esistenza della detta causa estintiva con riferimento a tutti i reati indicati dal Pm – ossia a tutti i reati contestati ad eccezione del sequestro di persona – capo 6) della rubrica – e dei vari delitti di falso di cui ai capi 27), 28, )29), 33), 39), 46) e 47) (cfr. ordinanza resa all'udienza del 13.3.2009), invitando i difensori, i cui testi non fossero ancora stati escussi, a ridurre le rispettive liste e alla citazione esclusivamente di quelli indotti relativamente ai capi d'accusa ancora in essere. L'omessa formale pronuncia, meramente rinviata alla conclusione dell'intero dibattimento onde evitare una inutile e dispendiosa duplicazione di atti, trova dunque approfondimento nella sede odierna.

Il tenore della detta ordinanza aveva già chiaramente palesato il pensiero del Tribunale circa l'insussistenza di cause assolutorie di merito che, sole, avrebbero potuto impedire una pronuncia dichiarativa dell'estinzione dei reati ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell'art. 129 cpp; pare però necessario, anche alla luce delle memorie depositate dalle parti al riguardo, esplicitarlo.

Il dettato della norma indicata appare chiaro, in verità: il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ivi elencate – comma uno – e peraltro, allorquando, pur ricorrendo una delle dette cause estintive, risulta "evidente" dagli atti " che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato ovvero non è previsto dalla legge come reato" il giudice ha obbligo di pronuncia nel merito – comma due.



E peraltro, non ignora il Tribunale che l'argomento è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza e con esiti non sempre univoci. Accanto a decisioni che considerano la situazione di incertezza probatoria non integrante ~~il presupposto dell'evidenza che la norma esige per la pronuncia di merito~~ (cfr. Cass. 15.2.1999 Di Pinto, 30.4.2003 Mascolo, 18.12.2007 n. 36468 - in quanto " il concetto di evidenza probatoria richiesta dal secondo comma dell'art. 129 cpp. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione" - ve ne sono altre che ritengono di interpretare la disposizione in parola a seconda dello sviluppo dell'iter processuale nel senso che allorquando la causa estintiva intervenga o, comunque possa essere applicata, all'esito dell'istruttoria dibattimentale debba avere pieno vigore la regola secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità è equiparata alla mancanza di prova sulla stessa e conseguentemente il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione con la formula adatta (cfr. Cass. Pen. 20.2.2002 Scibelli, 22.3.1993 Ballerini, 18.1.2005 n. 17382).

Ebbene il Collegio non può non rilevare che il richiamo a tale secondo orientamento da parte di alcune difese appare incongruo, nella specie, alla luce della tempistica processuale. Allorquando infatti il PM ha formalizzato la richiesta di declaratoria della causa estintiva - ossia all'udienza del 7.1.2009 - l'istruttoria dibattimentale era ben lungi dal potersi definire conclusa mancando ancora l'esame di numerosissimi testi delle difese, rectius di tutti detti testi - ben superiore ad un centinaio - considerato che quella indicata è stata la prima udienza dedicata a tale adempimento. Non era dunque assolutamente condivisibile l'assunto secondo cui "il processo era ormai giunto al proprio epilogo"; tale non essendo lo stato effettivo dell'istruttoria dibattimentale. Ciò a meno di non volere ritenere del tutto influente nella formazione della prova e, conseguentemente del giudizio del Tribunale, l'articolazione di una linea difensiva - nel caso che occupa particolarmente minuziosa, viste le corpose liste testi depositate da tutti gli imputati. Tale impostazione non è certamente propria di questo Tribunale ed, a maggior ragione, non è, e non può essere, quella della difesa.

Ad ogni buon conto non può prescindersi, nell'esame della tematica in parola, dall'ultimo, recentissimo ed autorevolissimo approdo giurisprudenziale sul punto rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 28.5-15.9.2009, n.35490 secondo cui il proscioglimento nel merito, in

caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità con due sole eccezioni, irrilevanti nel caso che occupa in quanto attinenti entrambe al giudizio d'appello ossia:

1) allorquando, ai sensi dell'art. 578 cpp, il giudice del gravame, intervenuta nelle more una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili,

2) allorchè ad una sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp, appellata dal PM, sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice ritenga infondato nel merito l'appello.

Il fondamento del principio, secondo i supremi giudici, risiede nel contenuto dell'art. 531 cpp, nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato "salvo quanto disposto dall'art. 129 secondo comma cpp." vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato.

Come infatti osservato dalla Corte "intervenuta la causa estintiva del reato di cui all'imputazione, non potrà il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri d'ufficio ex art. 507 cpp., ma dovrà dichiarare l'estinzione del reato, enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all'art. 129 cpv. cpp. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530 cpv. cpp: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria. In definitiva la regola probatoria di cui

all'art. 530 cpv. cpp. – cioè il dovere del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità – appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti. Tale regola, giova ribadirlo, non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere – a meno che il giudice non sia chiamato ad approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito – vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 cpv. cpp. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito, solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente (“...risulta evidente...” art. 129, co. 2 cpp.), senza la necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli”.

Alla luce di tale inequivoco e, ad oggi, tassativo iter argomentativo – pienamente condiviso dal Collegio – si impone una declaratoria di estinzione di tutti i reati ascritti agli imputati – così come richiesto dal PM, ad eccezione del reato sub 6) e dei reati di falso.

Nel caso in esame alcun rilievo risulta avere la nuova disciplina contenuta nella l. 215/05 (peraltro, senz'altro applicabile al presente giudizio, tuttora pendente in primo grado), alla luce del raffronto con la previgente normativa sui termini di prescrizione.

L'art. 10, l. cit. infatti, nel disciplinare gli effetti della nuova legge in relazione ai procedimenti penali in corso, iniziati sotto la vigenza di differenti termini prescrizionali, ha distinto il caso in cui, applicando le nuove regole, i termini risultino più lunghi di quelli previgenti (ipotesi in cui tali regole sono destinate a non produrre alcun effetto sui processi in corso, ai quali continueranno ad applicarsi i “vecchi” criteri di computo dei termini prescrizionali), da quello in cui le nuove disposizioni comportino termini di prescrizione più brevi: in tale ultimo caso, la disciplina più favorevole si

applicherà ai processi già in corso alla data di entrata in vigore della l. 251/05, compresi quelli pendenti in primo grado.

Orbene, secondo la precedente disciplina, com'è noto, l'art. 157 cp prevedeva in via generale diversi termini di prescrizione (non coincidenti col tempo

corrispondente al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato, ma individuati sulla base di differenti criteri, comunque graduati

proporzionalmente alla gravità del reato), prolungabili poi - ai sensi dell'art. 160 cp - fino alla metà, in presenza di atti aventi effetto interruttivo.

Diversamente, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 157 cp, così come modificato dall'art. 6, l. 251/05, "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista dalla legge, e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria", salvi eventuali prolungamenti dipendenti da atti interruttivi, diversamente modulati nella durata massima in ragione dei precedenti penali dell'imputato (artt. 160 e 161 cp).

Trasferendo queste considerazioni al caso concreto, nel presente procedimento agli imputati risulta contestata una pluralità di ipotesi delittuose, punite con pene variamente graduate e peraltro tutte contenute nel limite massimo di pena detentiva inferiore ai 5 anni di reclusione, e, dunque, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 157-160 cp originaria formulazione, il vecchio termine prescrizionale massimo era da individuarsi in sette anni e sei mesi.

Orbene, con la nuova disciplina in tema di prescrizione, il termine ordinario di prescrizione (ovvero il tempo necessario per estinguere il reato in mancanza di eventi ad effetto sospensivo o interruttivo), risulta per tutti tali reati pari a 6 anni, con possibilità di estensione a 7 anni e 6 mesi, di talchè, il termine prescrizionale concretamente applicabile non cambia, rimanendo fissato in ogni caso in 7 anni e 6 mesi.

Ciò che va inoltre considerata è la concreta incidenza sul termine complessivo di prescrizione delle sospensioni conseguenti agli eventuali rinvii derivanti da richieste od impedimenti difensivi.

Dall'esame dei verbali di udienza emerge che assai rari sono stati i rinvii dovuti ad istanze difensive, e anche quelli da ascrivere a partecipazione degli avvocati ad episodi di astensione - con la conseguente automatica sospensione del corso della prescrizione corrispondente alla somma dei periodi di interruzione dell'iter procedimentale determinati dai rinvii predetti - risultano di entità tale da non incidere sulla ormai verificatasi causa estintiva.

Pertanto, valutata la durata complessiva e finale del termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi, cui vanno sommati 30 giorni conseguenti alla sospensione sopra calcolata), può senz'altro ritenersi ormai spirato il termine di prescrizione relativo a tutti i reati ascritti ad eccezione di quelli di cui al capo 6) della rubrica - e dei vari delitti di falso di cui ai capi 27), 28), 29), 33), 39), 46), 47).

Nei casi elencati, si è verificata, dunque, una causa estintiva dei vari reati ascritti agli imputati e, considerato che non vi è stata acquisizione di elementi tali da consentire la pronuncia di una decisione più favorevole ai medesimi, si impone, alla stregua di tutto quanto sopra considerato, l'adozione di una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cpp.

L'affermazione secondo cui " non v'è stata acquisizione di elementi tali da consentire la pronuncia di una sentenza più favorevole agli imputati" merita peraltro qualche precisazione.

La messe di deposizioni testimoniali assunte nel presente processo - di cui, si badi, solo pochissime espletate nelle forme dell'art. 197 bis cpp - ha consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza lo svolgersi degli eventi dovendosi ritenere tutte tali testimonianze assistite da coerenza interna e verosimiglianza in quanto trattasi di dichiarazioni precise, dettagliate ed univoche, inoltre reiterate nelle varie occasioni di audizioni innanzi al pm, ed al gip nel corso dell'incidente probatorio nonché a questo giudice dibattimentale, senza contraddizioni o differenziazioni che non riguardassero solo particolari di contorno. Risultano inoltre particolarmente prudenti in quanto i dichiaranti sono stati attenti a distinguere sia ciò che ricordavano con certezza da quello che, invece, nel loro ricordo era più sfumato, sia i fatti vissuti direttamente da quelli appresi de relato.

I racconti delle parti lese debbono poi ritenersi riscontrati dall'incrocio tra le diverse dichiarazioni, dalla documentazione medica prodotta in sede dibattimentale oltre a quella già presente nel fascicolo per il dibattimento ~~rappresentata specificamente da referti ospedalieri che danno conto dell'orario~~ in cui i giovani erano presenti all'interno dei vari ospedali e dunque consentono di definire con apprezzabile attendibilità il loro arrivo in caserma - nonché in virtù delle dichiarazioni di alcuni degli imputati stessi, sebbene su circostanze marginali.

Ebbene, tali emergenze, talmente consistenti da aver consentito ad una difesa di "escludere, in tutta onestà, l'evidenza della loro insussistenza" (cfr. memoria depositata dall'imputato Solimene f. 5), danno conto di gravissime condotte tenute da vari appartenenti alle forze dell'ordine all'interno della Caserma Virgilio Raniero il giorno 17.3.2001 nei confronti di giovani ivi condotti, pur in assenza di specifici addebiti di reato e che possono essere così riassunti:

- 1) insulti e percosse inflitti all'arrivo degli arrestati - allorché un c.d. gruppo di accoglienza, disponendosi ai lati, faceva passare i giovani attraverso un corridoio di appartenenti alla PS che li percuotevano con schiaffi e calci, tentavano di far cadere a terra gli "arrestati" sgambettandoli, li ingiuriavano e, a volte, gli sputavano addosso; condotte poi ripetute, sebbene non con sistematica frequenza, almeno dopo una certa ora, come è emerso in dibattimento - all'interno della sala benessere e soprattutto dei bagni in sede di perquisizione (cfr. deposizioni di Gasparro Maria ud. 27.1.06, Nobile Loredana ud. 27.1.06, Cioffi Andrea ud. 11.01.08; Allegra Nelli ud. 29.9.06, Ludeno Giovanni ud. 20.10.06, Pezzuti Chiara ud. 12.1.07, Nicoletti Giuseppe ud. 1.6.07 ecc.)
- 2) posizioni vessatorie consistenti nell'imposizione dell'inginocchiamento, con il capo rivolto verso il muro e la braccia dietro la nuca, ovvero nello stazionamento in piedi, sempre con braccia alzate diritte sopra la testa, ovvero ancora nell'obbligare gli arrestati a tenere la testa abbassata sin quasi all'altezza delle ginocchia in modo da non poter controllare ciò che avveniva

intorno (cfr. depp. citt. nonché Russo Donatella ud. 1.6.07, Sabatino Aldo ud. 16.2.07, Oliviero Vincenzo ud.20.4.07 ecc.)

3) posizioni altamente vessatorie nel corso delle operazioni di perquisizione ~~rappresentate dallo stare in piedi, nudi, senza scarpe sebbene il pavimento~~

~~fosse assai sporco, anche di sangue e urina, per un tempo ampiamente superiore a quello strettamente necessario all'espletamento dell'atto, com'è~~

~~dimostrato dalla contemporanea attività di percosse ed ingiurie rivolte ai perquisendi (depp. Villinger Nicolò ud. 21.12.07, Mantuano Vanessa ud. 11.1.08, Rebecca Filippo ud. 15.2.08 nonché Cioffi Andrea e Nicoletti Giuseppe già citate che meglio verranno dettagliate in seguito);~~

4) l'obbligo del silenzio assoluto con l'esclusione di contatti anche minimi tra persone che, si ricordi, neppure erano soggette a fermo di polizia, nonché con avvocati, che pure si erano presentati all'ingresso della caserma per prestare il proprio ufficio, nonché con i familiari, circostanza questa assolutamente inspiegabile con riferimento ad un minore – Guerrera Marco – che aveva immediatamente palesato la circostanza, unitamente alla sorella anch'ella presente in caserma, ed il cui padre era corso alla caserma senza però riuscire né a vedere né a colloquiare con il figlio (cfr. verb. ud. 16.6.2006);

5) il divieto di usare cellulari o telefoni pubblici per palesare all'esterno la propria condizione di "segregazione" e richiedere l'intervento di parenti o l'assistenza di legali correlato alla sottrazione di apparecchi telefonici in possesso dei giovani che si apprestavano all'uso (cfr. dep. Brigida M. Grazia che., mentre stava parlando con il padre a Pordenone si vide strappare di mano l'apparecchio ud. 10.2.06, circostanza confermata dai testi oculari Paradiso Fabio e Auricchio Salvatore ud. 3.3.06, Catalano Nicola ud. 26.1.07 che vide gettare a terra numerosi cellulari così come la Pezzuti ud. Cit. nonché dep. Nicoletti che si vide schiacciare l'apparecchio con il piede in sede di perquisizione ed ancora il solito Cioffi cui un poliziotto danneggiò l'alloggiamento della Sim Card);

5) l'obbligo di rimanere nelle suddette posizioni imposto anche alle persone ferite o che, comunque, si trovavano in stato di menomazione fisica (per tutti, emblematici i casi di Orazi Vincenzo, ferito in piazza, refertato, condotto in



caserma fatto inginocchiare e picchiato per essersi solo voltato verso una ragazza che al suo fianco veniva picchiata da un poliziotto con tale violenza da dover essere riportato al PS, o della giovane De Franceschi Sara, colpita ~~mentre era in ginocchio con una vistosa benda sulla testa, o della Russo Donatella anch'ella proveniente da un drappello ospedaliero perché ferita in piazza e fatta oggetto di spintoni tali da ingenerare lo sguardo del vicino Orazi, tutti casi che saranno meglio narrati in seguito).~~

6) percosse in tutte le parti del corpo (con conseguenti lesioni in vari casi) inferte da vari appartenenti alla PS sia per costringere gli arrestati a mantenere la posizione vessatoria loro imposta sia senza apparente motivo ovvero quale reazione a richieste di poter conferire con un avvocato o di vedere riconosciuti i propri diritti (si veda il caso del Cioffi, deriso, picchiato, punito, come riferito da tanti testi, solo perché si qualificò praticante avvocato e chiese contezza di quanto gli stava accadendo) o, ancora, di conoscere il motivo della loro presenza in caserma;

7) offese di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne (puttane, troie, buccinare) ma anche agli uomini di cui veniva messa in dubbio la virilità (frocio, ricchione), a quelli di contenuto politico (comunisti di merda, bastardi comunisti) e perfino religiose, (si ricordino gli sfottò e le derisioni narrate da Laccetto Roberto che cercava conforto al marasma leggendo il Vangelo di cui era sempre in possesso, nonché le dichiarazioni di Gagliardi Ida all'ud. 7.7.06, cui venne rivolta la frase "siete tutti ebrei, dovete fare una brutta fine"; minacce, che variavano da quelle minime di percosse a quelle assolute, addirittura, di morte (si ricordi che alla Mantuano Vanessa venne addirittura detto che sarebbe stata "squagliata nell'acido", a quelle di stupro (cfr. deposizione ult. cit. ).

Risulta di immediata evidenza che i fatti sopra descritti possono essere sussunti agevolmente nelle ipotesi delittuose contestate ai prevenuti nei capi d'imputazione ascritti ai numeri 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 30), 31), 34), 35), 36), 37), 38), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 48), 49), 50) e 51).

Diverso è il solo caso della contestazione di abuso d'ufficio ex art. 323 cp, di cui ai capi 21) e 32) dell'imputazione, nonché al capo 12) – contestato al Pellegrino Michele, nonché al Manna Raffaele, che, per ragioni di chiarezza espositiva, sarà esaminato successivamente nel paragrafo a quest'ultimo dedicato, essendo lo stesso rinunciante alla prescrizione, nonché ai capi 1) e 2) – ascritti ai soli Solimene e Ciccimarra – da doversi ritenere assorbiti – come meglio si dirà parlando del delitto di sequestro di persona – nel reato sub 6).

I reati di cui ai capi 21) e 32) sono ascritti rispettivamente agli imputati Bandiera, Chianese e Iavarone il primo, Vetrone il secondo, e, in ragione della data di commissione e della pena edittale, sarebbero comunque ricompresi nel novero di quelli prescritti, ma in ordine ai medesimi ritiene invece il Collegio che non sussistano gli elementi per pervenire ad una affermazione di penale responsabilità, con la conseguente prevalenza della decisione più favorevole nel merito.


Ed invero, stante l'attribuzione agli imputati del delitto previsto dall'art. 323 cp (che punisce il pubblico ufficiale che, nello svolgimento del servizio o della funzione, in violazione di legge o di regolamenti, ovvero in altri casi indicati, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un ingiusto danno), deve osservarsi che nel caso di specie dalla contestazione relativa a due diversi episodi – commessi rispettivamente in danno di Cioffi Andrea e Ludeno Giovanni - emerge che l'ingiusto danno cagionato alle parti offese – sottoposte entrambe ad una perquisizione personale ritenuta illegittima perché eseguita con modalità offensive della dignità e del pudore della persona - sia identificato nel mancato rilascio di un verbale attestante l'esecuzione di tale attività di perquisizione.

Ebbene osserva il Collegio come secondo l'insegnamento della S.C." per la consumazione del reato di abuso d'ufficio nella formulazione dell'art. 323 cp. introdotta dalla L. 16.7.1997 n. 234, nel caso in cui il risultato dell'azione delittuosa consista nel cagionare ad altri un danno ingiusto, non basta che tale danno sia conseguenza naturale della condotta posta in essere dall'agente per

un fine diverso, ma è indispensabile che esso sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente, e quindi da costui voluto quale obiettivo del suo operato come si evince dalla presenza dell'avverbio *intenzionalmente* utilizzato dal legislatore nella configurazione della fattispecie astratta del reato" (Cass. Sez. VI 4.5.1998 n. 6563). Tanto si riverbera anche sull'elemento psicologico del reato in quanto in ipotesi quale quella in esame, "è indispensabile che il danno ingiusto sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente e quindi che sia da costui voluto quale obiettivo del suo operato, come si evince dall'avverbio *intenzionalmente* utilizzato dal legislatore" (cfr. Cass. Sez. VI 17.2.2003 n. 11413).

Trasportando tali principi ai casi in esame, non può non considerarsi che il danno ingiusto contestato ai prevenuti quale azione diretta della condotta illegittima da loro posta in essere in concorso è stato identificato esclusivamente nel mancato rilascio del verbale delle operazioni svolte, e che dunque questo avrebbe dovuto essere, alla luce della giurisprudenza richiamata, l'obiettivo che i predetti volevano realizzare con la illegittima condotta posta in essere. E' peraltro di tutta evidenza che altra, ben diversa e più grave, era la direzione del comportamento tenuto dagli imputati, facilmente identificabile con la volontà di sopraffare la p.o. offendendone la dignità e infliggendole lesioni personali ed insulti morali, realizzati mediante l'esecuzione di un atto astrattamente legittimo, ma posto in essere con violenza e derisione. La condotta vietata cioè non è stata posta in essere dagli agenti perseguendo come ultima finalità quella di arrecare al Cioffi ed al Ludeno il danno ingiusto contestato - ossia, ripetesi, il mancato rilascio del verbale di perquisizione - ma avendo di mira altri obiettivi e dunque tale danno non risulta *intenzionalmente* realizzato.

Seppure pertanto non possa escludersi che tale finalità siano state perseguite indirettamente dagli imputati, deve ritenersi che tale atteggiamento psicologico non sia sufficiente ad integrare quello richiesto per la sussistenza del reato.



Ne consegue la necessità di rilevare la mancata sussumibilità del fatto come contestato nella fattispecie prevista dalla norma richiamata, e di concludere quindi per l'assoluzione di tutti i predetti imputati in relazione al delitto di cui all'art. 323 cp ascritto ai capi 21) e 32) di rubrica (Bandiera, Chianese, Iavarone e Petrone) per insussistenza del fatto loro ascritto

### IL SEQUESTRO DI PERSONA

Conclusa una prima descrizione dei fatti per i quali è processo, come emersa dalla svolta istruttoria dibattimentale, il principale quesito al quale questo Tribunale è ora chiamato a dare risposta è se sia configurabile o meno nei confronti degli imputati ai quali è stato contestato dall'Ufficio del Pubblico Ministero il reato di cui all'art. 605, co. 2, n. 2), c.p., ossia il delitto di sequestro di persona, aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto attivo, che operi con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Orbene, nel tentativo di dare conto, attraverso il percorso motivazionale, del ragionamento tecnico-giuridico svolto dal Collegio nello sciogliere uno dei nodi decisionali di questo processo, occorre necessariamente premettere alcune considerazioni sugli elementi costitutivi della fattispecie normativa in esame, alla luce della elaborazione sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità.

Una particolare attenzione, inoltre, verrà dedicata ai principi che, nel nostro ordinamento, disciplinano i casi e le forme in cui può essere legittimamente disposta la privazione o la limitazione della libertà personale dell'individuo, trattandosi, come si è visto e meglio si vedrà oltre, di una questione di assoluto rilievo nel presente processo.

Tanto premesso, non essendovi alcun dubbio che l'oggetto giuridico della tutela apprestata dall'art. 605, c.p., è rappresentato dalla libertà personale, occorre approfondirne la nozione.

Storicamente, in dottrina, si sono affermati due orientamenti: uno, di tipo tradizionale, fondato sui lavori preparatori del codice penale, l'altro volto a valorizzare la dimensione costituzionale della libertà personale, secondo il

paradigma normativo dell'art. 13 della Cost, che, come è noto, si apre con l'irrinunciabile affermazione della inviolabilità di tale libertà.

Secondo il primo la libertà personale andrebbe intesa esclusivamente come ~~libertà di movimento e di locomozione del singolo, mentre, in virtù della~~

~~protezione costituzionale garantita alla libertà personale, "il soggetto è libero nella persona non in quanto sia capace di muoversi, ma in quanto non siano attuati sul suo corpo interventi coattivi che, di per sé ed obiettivamente, sottraggono l'essere fisico alle relazioni spaziali, intercludendolo".~~

In questa prospettiva, che non può non preferirsi stante il rango della fonte cui si ispira, la libertà personale va intesa in termini essenzialmente fisici e di proiezione esterna della persona, in una posizione di movimento come di immobilità, senza restringere questa libertà a quella di mera locomozione, che ne costituisce soltanto una delle facoltà, anche se la più importante e percepibile.

Nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione formatasi nel corso degli anni sull'art. 605, cp., il concetto di libertà personale va di pari passo con la definizione dell'esatta portata della condotta antigiuridica sanzionata dalla norma, rappresentando, come è facile intuire, due profili assolutamente complementari.

Il comune denominatore delle pronunce più rilevanti *in subiecta materia* è costituito, da un lato dalla delimitazione della libertà personale all'ambito della libertà fisica, dall'altro dalla impossibilità di individuare aprioristicamente un periodo di tempo minimo di durata della limitazione della libertà personale, che, comunque, deve pur sempre essere apprezzabile per integrare l'elemento oggettivo del delitto in esame.

Fissati questi due punti cardinali, l'evoluzione giurisprudenziale del Supremo Collegio ha approfondito notevolmente le componenti dell'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona, dando un contenuto articolato al breve enunciato normativo, secondo un metodo interpretativo di progressivo affinamento del suo contenuto, che ne ha svelato interamente la portata, ai cui risultati questo Collegio intende adeguarsi.



Sin da alcune (ormai) risalenti decisioni, il bene giuridico tutelato dall'art. 605, c.p., è stato individuato nella libertà personale ed, in particolare, nella libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libera scelta del luogo dove restare, ~~bene che viene leso da qualsiasi limitazione di tale libertà, senza che la durata eventualmente minima, ma pur sempre apprezzabile, di tale privazione possa escludere la configurazione del reato, quando, in conseguenza di ciò, il soggetto è impossibilitato a muoversi secondo la sua libera scelta (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 13.1.1983, Bocchicchio; Cass. Pen., Sez. V, 18.3.1983, Coppola; Cass. Pen., Sez. V, 22.5.1984, Kupperion).~~

La privazione della libertà personale, deve, peraltro, intendersi non in senso assoluto, per cui il delitto sussiste anche quando il soggetto passivo, pur libero di circolare in un determinato ambiente, viene privato della libertà di uscirne (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 20.3.1978, Maimone).

Se, dunque, la libertà personale va intesa come libertà di movimento (ovvero come libera scelta del luogo ove restare), correttamente il Supremo Collegio affermava che sono irrilevanti il suo grado di privazione, la sua durata ed i mezzi usati per imporla, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza del reato in parola, anche una privazione di essa protrattasi per quindici minuti (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16.10.1984, Vulcano; Cass. Pen., Sez. V, 26.2.1986, Scilipoti).

Tale orientamento si è mantenuto saldo nel tempo.

Si è, infatti, sostenuto che per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona e cioè della libertà di scelta del luogo ove restare o muoversi nello spazio, a nulla rilevando la durata della privazione della libertà, che può essere limitata ad un tempo anche breve (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 14.11.1990, Mariani) ovvero che il bene giuridico della libertà personale, costituzionalmente garantito, viene leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà, intesa quale possibilità di movimento privo di costrizioni (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 24.11.1993, Nicora).

Ed ancora: l'elemento materiale del reato di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione, senza che ci sia bisogno di una privazione assoluta, essendo sufficiente anche una relativa ~~impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento, né alcun rilievo assume~~, da una parte, la maggior o minore durata della limitazione, purchè questa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, e, dall'altra parte, la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi. Il reato, infatti, è configurabile anche quando il soggetto passivo riesca a riappropriarsi della propria libertà, dopo una privazione giuridicamente apprezzabile che segna il momento consumativo del sequestro (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 15.11.1999, n. 5443, Pinco).

Anche negli arresti più recenti, il Supremo Collegio non si discosta da una linea interpretativa, che, ormai, sul punto, ha assunto i caratteri del "diritto vivente".

Ancora nel 2001 si affermava che la norma incriminatrice di cui all'art. 605, c.p., sanziona qualsiasi condotta che produca l'effetto di escludere o limitare la libertà di movimento della persona offesa, anche se tale evento costringitivo sia solo indirettamente voluto (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 12.1.2001, n. 11638, Loi), ribadendosi ripetutamente, in decisioni più recenti, che, ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona, è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve ovvero a pochi minuti (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 24.1.2005, n. 6488, D.F.; Cass. Pen., Sez. VI, 23.3.2006, N. 24406, N. e altro; Cass. Pen., Sez. III, 21.6.2007, n. 35408, Z; Cass. Pen., Sez. II, 3.6.2009, n. 26279).

Il rigore che traspare dalle pronunce del Supremo Collegio, sintetizzate nelle massime riportate nelle pagine che precedono, si spiega in ragione dell'assoluto valore attribuito dalla Costituzione alla libertà personale, nella sua duplice accezione di libertà fisica e libertà morale, quale fondamento

originario dell'intera gamma dei diritti individuali riconosciuti e tutelati dalla Carta costituzionale.

Proprio dal carattere inviolabile della libertà personale sancito dall'art. 13 della Cost., ~~in definitiva, deriva il dovere di interpretare l'art. 605, c.p., in modo da estendere l'ambito di applicazione della protezione giuridica da esso apprestata oltre la tradizionale nozione di libertà di movimento, per ricomprendervi tutte quelle condotte che si traducano in privazioni o limitazioni, anche brevi (purchè non istantanee) del diritto (costituzionalmente garantito) del singolo di agire nel mondo fisico, cioè di muoversi, di spostarsi da un luogo all'altro o di rimanere nel posto in cui si trova, secondo la propria libera scelta.~~

Se, dunque, tale è l'obiettivo della norma incriminatrice, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, non vi è dubbio che la costrizione esercitata nei confronti della vittima del sequestro di persona non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento, che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 14.2.2005, n. 14566, G.).

In particolare, il mezzo adoperato per privare la vittima della libertà personale può consistere anche in minacce atte a creare una persistente situazione di annullamento della volontà di autodeterminarsi nella scelta del luogo ove restare o andare. Ciò può accadere nell'ipotesi in cui, pur venendo materialmente allentata la diretta vigilanza impiegata per privare taluno della libertà personale, tuttavia la vittima senta la presenza costringente dell'agente e l'impossibilità di sottrarvisi senza pericolo alcuno, a causa della manifestata volontà di costui di impedirle, con minaccia o altri mezzi coercitivi, la libertà di locomozione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 3.12.1986, Amato).

Peraltro il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria



o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, ~~eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.~~ La possibilità di fuga, in particolare, conferma e non esclude l'esistenza del reato, ove costringa ad imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta, che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 16.3.1988, Putignano; nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. V, 27.6.1984, Rangone; Cass. Pen., Sez. II, 5.12.1988, Di Marco; Cass. Pen., Sez. V, 27.5.1993, Vilma e altro; Cass. Pen., Sez. V, 15.11.1999, n. 5443, Pinco)

Nessun problema particolare, infine, si pone in ordine all'elemento soggettivo del delitto di cui si discute, posto che appare assolutamente pacifico che il dolo richiesto sia quello generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, e non specifico, escludendosi, ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, ogni rilevanza dello scopo perseguito dall'agente con la sua condotta (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 15.11.1999, n. 5443, Pinco; Cass. Pen., Sez. VI, 30.5.1990, Cosco e altro; Cass. Pen., Sez. VI, 16.2.1989, Clarella).

Se questi sono gli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona, non appare revocabile in dubbio che, alla luce dei risultati cui è pervenuta l'istruttoria dibattimentale (incentrata principalmente sulle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso del loro esame, integrate dagli esiti dell'incidente probatorio disposto nella fase delle indagini preliminari e dalla documentazione acquisita), le condotte poste in essere all'interno della caserma "Raniero" siano assolutamente riconducibili, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, al paradigma normativo di cui all'art. 605, cp, come delineato dal "diritto vivente" elaborato nel corso degli anni dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Ed invero le persone prelevate (ad avviso di questo Tribunale, come si dirà meglio in seguito, del tutto illegittimamente) dalle forze dell'ordine il giorno

della manifestazione, conclusasi con scontri fisici tra una parte dei dimostranti ed i reparti di polizia incaricati dell'ordine pubblico, presso diversi ospedali cittadini, per essere condotte alla caserma Virgilio, allo scopo di venire ~~sottoposte a completa identificazione, perquisizione personale e fotosegnalamento, sono state limitate ovvero private della loro libertà personale per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile dagli appartenenti alla Polizia di Stato che il 17 marzo del 2001 avevano responsabilità di comando ovvero operavano all'interno di tale caserma.~~

Attraverso una serie di comportamenti vessatori, consistiti nelle diverse forme di violenza fisica e morale (percosse, minacce, ingiurie, maltrattamenti, danneggiamenti arrecati ai beni in loro possesso), descritte con dovizia di particolari dalle numerose persone offese, che, come già detto in precedenza, hanno reso dichiarazioni precise, concordanti e logicamente coerenti su quanto patito da loro e dai propri compagni di sventura, ai giovani condotti nei locali della caserma "Virgilio" non è stato consentito, per un periodo non breve, di godere della propria libertà personale, agendo nella dimensione spaziale, cioè di muoversi, di spostarsi da un luogo all'altro, secondo la propria libera scelta.

In particolare, a tutte le vittime del reato indicate nel capo 6) dell'imputazione, secondo quanto dalle stesse dichiarato nel corso del dibattimento, è stato impedito non solo di allontanarsi fisicamente dalla caserma "Virgilio" prima che fossero completate per ciascuna di esse le operazioni di fotosegnalamento (che, iniziate alle ore 17.30/18.00, si concludevano alle ore 20 circa del 17 marzo 2001), ma anche, in numerosi casi, di spostarsi all'interno della "sala benessere", come dimostrato inequivocabilmente dalla circostanza, emersa dalle testimonianze, che i poliziotti avevano costretto numerosi giovani, considerati tra i partecipanti alla manifestazione, a rimanere per lungo tempo inginocchiati con la faccia al muro e le mani dietro la testa, senza potersi alzare, in attesa di essere perquisiti.

Come si vedrà ulteriormente in seguito, analizzando le singole ipotesi di reato diverse dal sequestro di persona ed, in particolare quella di violenza privata,


infatti, alcune delle persone offese vennero fatte inginocchiare, senza avere la possibilità di muoversi.

Così, Pezzuti Chiara (cfr. verb.ud. 11.1.2007) ha dichiarato di essere arrivata in caserma verso le ore 13.00 e di essere stata costretta ad inginocchiarsi,

senza potersi muovere da tale posizione per circa quarantacinque-sessanta minuti, in attesa di essere perquisita in bagno; Orazi Vincenzo, arrivato tra i primi, intorno alle ore 13.00, è stato costretto ad inginocchiarsi con il capo rivolto verso il muro, rimanendo in tale posizione, sino a quando non fu necessario ricondurlo in ospedale a causa delle ferite riportate in caserma, in conseguenza delle percosse ricevute mentre si trovava in ginocchio (cfr. dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni al P.M., acquisite in data 11.4.2008); Rebecca Filippo (ud. 15.2.2008) e De Franceschi Sara (ud. 11.1.2008), giunti insieme alla "Virgilio" verso le 12.30, venivano fatti mettere in ginocchio per circa trenta minuti in attesa di essere sottoposti a perquisizione in bagno; anche De Chiara Rosario, (ud. 10.11.2006) arrivato alla "Virgilio" quando l'imputato Solimene, da lui riconosciuto in sede di incidente probatorio, era ancora di turno, dopo avere precisato di avere visto, al suo arrivo, molti ragazzi in ginocchio, faccia al muro, con le mani dietro la testa, ha dichiarato di avere subito lo stesso trattamento, rimanendo in ginocchio per circa tre quarti d'ora, in attesa di essere perquisito in bagno, Sabatino Aldo (ud.16.2.2007), giunto nella "sala benessere" tra le 13.00 e le 13.30, ha affermato di essere stato costretto ad inginocchiarsi, faccia al muro e con le mani dietro la testa, e di essere stato picchiato mentre si trovava in tale posizione, mentre attendeva di essere perquisito; Mosiello Mariano, arrivato in caserma verso le 14.00, veniva costretto ad inginocchiarsi, dietro ad un pilastro, con le mani dietro la schiena, dove veniva perquisito (cfr. le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni al P.M., acquisite all'udienza dell'11.1.2007); Russo Donatella (cfr. ud. 1.6.2007), giunta alla "Virgilio" insieme con Rebecca e De Franceschi, subì lo stesso trattamento di questi ultimi, in attesa di essere perquisita in bagno; Cufaro Davide (ud. 24.3.2006), arrivato in caserma dopo le 13.00, era stato costretto ad inginocchiarsi prima di subire la perquisizione in bagno, all'esito della quale

veniva obbligato a ritornare nella stessa posizione di prima, rimanendo in ginocchio per altri dieci minuti; Ludeno Giovanni (ud. 20.10.2006) e Cioffi Andrea (ud. 11.1.2008), arrivati in caserma tra le 12.30 e le 13.00, venivano fatti inginocchiare, insieme ad altri giovani che si trovavano in loro compagnia, in attesa di essere perquisiti in bagno; Scotti Raffaele (ud. 14.11.07), giunto alla "Virgilio" alle ore 13.00 circa, era stato costretto ad inginocchiarsi, faccia al muro, con le mani dietro la testa, posizione in cui rimaneva per circa sessanta minuti, in attesa di essere perquisito in bagno, venendo rilasciato verso le 17.30 - 18.00, senza essere foto segnalato; Villiger Niccolò (ud. 21.12.2007), giunto presso la "sala benessere" verso le 14.00, premesso di avere visto al suo arrivo ragazzi inginocchiati (circostanza riferita anche dall'amico Mariani Jacopo alla stessa udienza), pur non ricordando con precisione di essere stato costretto ad inginocchiarsi, dichiarava, tuttavia, che i poliziotti lo avevano costretto a stare con la faccia rivolta verso il muro, senza muoversi, tanto che, per comprendere quanto stava accadendo, aveva cercato con circospezione di girare il viso per lanciare un'occhiata; Oliviero Vincenzo, (ud. 18.5.07) arrivato alla "Virgilio" con la fidanzata Pontillo Fiorella alle ore 13.30-14.30 circa, veniva costretto ad inginocchiarsi con la faccia verso il muro unitamente alla sua fidanzata, posizione in cui rimaneva per circa quindici minuti, dopo di che gli era stato consentito di sedersi per terra, in attesa di essere perquisito nel bagno; Mosca Luigi (ud. 1.2.2007), al suo arrivo, circa venti ragazzi inginocchiati nella "sala benessere", ha dichiarato di essere stato costretto ad inginocchiarsi, con la faccia rivolta verso un pilastro, rimanendo in tale posizione per pochi minuti, prima di essere perquisito nel posto dove si trovava.

Naturalmente tutto ciò è avvenuto nonostante le ripetute richieste, da parte delle persone offese, di chiarimenti sul perché fossero state condotte in quel posto; di potere comunicare con i propri parenti e con legali di propria fiducia; di potersi allontanare dalla "sala benessere", richieste non prese minimamente in considerazione dagli agenti operanti, che spesso avevano reagito brutalmente o sprezzantemente (così, alla richiesta di Mosca di potere



contattare un avvocato, gli venne risposto testualmente: "E già, mò ti facciamo parlare con il Presidente della Repubblica").

Si è determinato, dunque, all'interno della "sala benessere" della caserma

~~Virgilio un clima complessivo di intimidazione, determinato da una serie di~~

~~atteggiamenti vessatori, ciascuno dei quali, in teoria, riconducibile ad una distinta ipotesi di reato (dalle lesioni volontarie alla violenza privata) concorrente con il sequestro di persona, in virtù del quale le persone condotte in quel luogo sono state private per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile della capacità di determinarsi e di agire fisicamente, secondo la propria autonoma e indipendente volontà, non essendo rilevante, al riguardo, che nessuna delle vittime abbia tentato di sottrarsi all'indebito trattenimento, se non protestando, in quanto il timore di subire ritorsioni incidenti sulla propria integrità psico-fisica, oggettivamente giustificato dai comportamenti vessatori descritti, non consentiva loro di recuperare la propria libertà con immediatezza, agevolmente e senza rischi.~~

Né appare possibile sostenere il verificarsi dell'assorbimento del delitto di cui all'art. 605, c.p., in alcuni degli altri delitti contestati agli imputati, *in primis* quello di lesioni volontarie, consumate in danno delle persone offese del sequestro di persona (sulla violenza privata si vedrà più diffusamente in seguito).

Ed invero, come affermato dal Supremo Collegio in una sentenza che sembra aderire perfettamente al caso in esame, non si verifica l'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitanità e fulmineità di un singolo atto e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità della parte lesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 23.5.2008, n. 34948, P. e altro), come, appunto, è accaduto all'interno della caserma "Virgilio", dove le persone offese hanno riacquisito la piena libertà personale, dopo avere subito molteplici aggressioni alla loro integrità fisica e psichica, solo dopo il completarsi delle operazioni di fotosegnalamento.

Tanto premesso occorre concentrarsi su di un altro aspetto di fondamentale importanza ai fini della decisione che ci occupa, sul quale si sono appuntate molte delle osservazioni difensive: la distinzione tra il delitto di sequestro di persona ~~aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale, che agisca con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale, previsto dall'art. 606, c.p., secondo cui "il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni"~~.

L'importanza della questione appare del tutto evidente ove si tenga conto che se le condotte degli imputati (da considerarsi pacificamente tutti pubblici ufficiali, in quanto appartenenti, con gradi e funzioni diverse, alla Polizia di Stato), fossero riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 606, c.p., come sostenuto con convinzione dai difensori, si dovrebbe ritenere, per così dire, cessata la materia del contendere, in quanto, pur tenuto conto delle intervenute sospensioni, il reato, al pari degli altri in precedenza indicati, sarebbe ormai estinto per sopravvenuto decorso del termine di prescrizione nella sua massima estensione.

Al riguardo, non può non rilevarsi, che costituisce un notevolissimo precedente a favore della tesi difensiva, la pronuncia con la quale il Supremo Collegio rigettava il ricorso del PM avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, con funzioni di riesame, in data 11.5.2002, che annullava, nei confronti degli imputati Pellegrino Michele, Petrone Luigi, Incalza Francesco, Bandiera Pietro, Solimene Carlo, Adesso Francesco e Ciccimarra Fabio, l'ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli il 24.4.2002 aveva applicato a carico di questi ultimi la misura cautelare degli arresti domiciliari, sul presupposto che non fosse configurabile nel caso di specie il delitto di sequestro di persona, aggravato ai sensi dell'art. 605, co. 2, n. 2, c.p.

Nel condividere l'impostazione del Tribunale del riesame, il Supremo Collegio evidenziava che il reato di sequestro di persona richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale.



Deve, quindi, escludersi la configurabilità del suddetto reato quando la privazione della libertà costituisca il risultato di un comportamento che, per quanto oggettivamente illegittimo, resti contrassegnato, soggettivamente, ~~dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia~~ legittimamente investito (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 9.12.2002, n. 1808, Pellegrino).

Tale decisione merita un dovuto approfondimento, in quanto, da un lato, a giudizio di questo Tribunale, l'orientamento in essa espresso risulta superato dalla successiva evoluzione giurisprudenziale del Supremo Collegio, dall'altro nella sua motivazione sono facilmente reperibili conclusioni assolutamente coincidenti con quanto affermato nelle pagine che precedono in ordine ai tratti costitutivi dell'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona ed alla sussistenza del suddetto elemento nel caso in esame.

Ed invero, ad avviso del giudice di legittimità, l'ordinanza del Tribunale del riesame risulta viziata da una evidente antinomia, in quanto le attività di identificazione, perquisizione, sequestro e fotosegnalamento delle persone condotte nella caserma "Virgilio", sembrerebbero essere state ricondotte dai giudici del riesame, da un lato ad una vera e propria operazione di polizia giudiziaria, tendente, dunque, ad accertamenti post delictum, dall'altro, impropriamente richiamando l'art. 4 della Legge n. 152 del 1975, all'espletamento di compiti di tipo esclusivamente preventivo.

Tale oggettiva contraddizione, non ha, comunque, inciso sulla correttezza della decisione.

Scrivo, infatti, al riguardo il Supremo Collegio:

*"Un dato rimane, allo stato, sufficientemente argomentato, almeno ai fini che qui direttamente interessano, dal giudice a quo: che, cioè, l'operazione posta in essere mediante il prelievo delle persone che si erano fatte medicare nei vari ospedali (e di chi tali persone aveva accompagnato, così rivelando il clima, oltre che di assoluta approssimazione, anche di insensibilità per il rispetto dei diritti inviolabili della persona, che contraddistinse l'operazione nel suo complesso), era diretta alla identificazione dei soggetti ritenuti*



responsabili di atti di violenza e di minaccia nei confronti delle forze dell'ordine durante la manifestazione.

Ma, dopo tale premessa, il provvedimento impugnato ha osservato che i manifestanti furono ristretti nella caserma Raniero per il tempo necessario alla loro identificazione; e se è vero che si trattava di soggetti già identificati dai drappelli e che la durata della permanenza nei locali può apparire del tutto sproporzionata rispetto all'attività da compiere, è anche vero che presso la caserma fu eseguito il fotosegnalamento, servizio non predisposto preventivamente. Tutto ciò, va aggiunto, con grave leggerezza da parte dei responsabili, ciascuno per i periodi considerati, perché era evidente che in tal modo i "fermati" non sarebbero certo rimasti in caserma per il tempo necessario alla loro identificazione... Se è vero, però, che la privazione della libertà personale, dunque, l'originaria qualificazione dei fatti di specie, è concretamente ipotizzabile, nonostante l'interlocutorietà degli addebiti trascini verso sovrapposizioni di fatti reato che in sede cognitoria potrebbero risultare del tutto incompatibili, è anche vero che non può ritenersi colpita, né da violazione di legge, né da manifesta illogicità della motivazione quella parte del provvedimento denunciato che accenna ad un abuso di potere inerente alle funzioni non necessariamente caratterizzato dalla prava volontà di tenere la vittima nella sfera di un privato dominio; potendo un simile effetto essere designato esclusivamente dall'esigenza - perseguita con modalità sconfinanti nell'abuso di potere solo in parte concretatosi in atti di violenza e di minaccia, rilevanti ad altro titolo - di realizzare l'identificazione e la perquisizione di coloro che risultavano indagati per i fatti commessi dalle forze dell'ordine. Il che, se sembrerebbe lasciar integro l'elemento oggettivo del reato di cui si invoca, da parte dell'Ufficio ricorrente, il "reingresso" a fini cautelari, potrebbe incidere sulla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza quanto all'elemento soggettivo del reato stesso".

Proprio ed esclusivamente su quest'ultimo profilo si concentra l'attenzione del Supremo Collegio, nell'escludere la sussistenza, per l'appunto, sotto il



profilo dell'elemento psicologico del reato, del delitto di sequestro di persona, così concludendo:

*“Può dirsi ...che se l'attività del pubblico ufficiale si sostanzia nel mero comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale ad esso demandata, la condotta non può che connotarsi dell'elemento soggettivo del reato di sequestro di persona, perché esso si traduce in un contegno volto al perseguimento della privazione della libertà per fini personali dell'agente; se, invece, il comportamento, per quanto palesemente illegittimo, resti contrassegnato dalla finalità di realizzare l'esercizio del potere conferito, la condotta rimane caratterizzata dall'assenza dell'elemento soggettivo. Un dato che risulta adeguatamente rimarcato dall'ordinanza impugnata – nell'ambito di una tematica che resta, come tale, circoscritta alla valutazione delle fonti di prova – allorchè ha puntualizzato come, una volta compiute, sia pure con grave ritardo, le operazioni necessarie per la loro identificazione, i giovani tradotti in caserma furono rilasciati; peraltro inopinatamente richiamando, per implicito disposizioni di natura processuale, quali quelle connesse al compimento di attività di polizia giudiziaria”.*

Come si vede, dunque, la Corte di Cassazione, con la decisione più volte richiamata dai difensori a sostegno della propria tesi, pur escludendo che nel caso di specie fosse configurabile il delitto di cui all'art. 605, c.p., ha affermato alcuni principi di non poco momento e, precisamente: 1) gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la caserma Virgilio, a partire da chi aveva responsabilità di vertice, ciascuno nel periodo di tempo in cui è stato impegnato nelle attività “sul campo”, hanno agito con grave leggerezza, in un contesto di assoluta approssimazione e di insensibilità per i diritti della persona, che ha caratterizzato l'operazione nel suo complesso, a partire dal momento in cui venne impartito l'ordine di prelevare le persone che avevano fatto ricorso alle cure delle strutture di pronto soccorso degli ospedali, per condurle alla caserma “Virgilio”; 2) del tutto impropriamente l'attività svolta dalle forze dell'ordine poteva essere ricondotta al (e, quindi, giustificata dal) paradigma normativo di cui all'art. 4, della Legge n. 152 del 1975, come del tutto incongruente è il richiamo, sempre nella prospettiva

giustificatrice di cui si diceva, a disposizioni di natura processuale (art. 349, c.p.p.), collegate al compimento di attività di polizia giudiziaria; 3) sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, quindi della dimensione materiale della condotta, quanto accaduto all'interno della caserma "Virgilio" in danno dei giovani che vi furono condotti e trattenuti, per essere sottoposti ad identificazione (come emerso, ora, all'esito dell'attività istruttoria svolta, che ha eliminato il dubbio adombrato dal Supremo Collegio, sulla eventuale incompatibilità in concreto degli altri fatti-reato accertati con quello previsto dall'art. 605, c.p.), è senza dubbio qualificabile in termini di privazione della libertà personale e, quindi, sussumibile nella fattispecie del sequestro di persona.

Ne consegue, come già detto, che l'unica ragione per escludere l'applicabilità dell'art. 605, co. 2, n. 2, al caso in esame, secondo il percorso motivazionale seguito dai giudici della VI Sezione, è stata individuata nella insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, conformemente ad un risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (privazione della libertà, realizzato attraverso un abuso del potere conferito, che, secondo questo Giudice, può consistere tanto in una violazione di legge o di regolamento, che in un eccesso di potere, in quanto, nella formulazione della circostanza aggravante, il Legislatore non ha replicato l'elenco apparentemente tassativo delle condotte che integrano l'abuso d'ufficio nell'attuale e definitiva formulazione dell'art. 323 cp), ma si differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell'Autorità competente (si veda, ad esempio, Cass. Pen., Sez. I, 27.1.1992, Musca).

Orbene, in relazione a quest'ultimo profilo, ritiene questo Tribunale di dovere pervenire a conclusioni diverse, sulla base delle considerazioni che seguiranno, in parte fondate su ulteriori pronunce del Supremo Collegio, che

rappresentano una condivisibile inversione di tendenza rispetto all'orientamento in precedenza riportato.

Ed invero, con una decisione sostanzialmente coeva alla sentenza n. 1808 del 2003, ~~la stessa VI Sezione della Corte di Cassazione, in diversa~~

~~composizione, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli, in data 17.5.2002, aveva revocato, per difetto di esigenze cautelari, la misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata all'imputato Chianese Paolo dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli il 24.4.2002, si soffermava su alcuni aspetti rilevanti del caso che ci occupa, affermando una serie di principi di fondamentale importanza.~~

Innanzitutto, il Supremo Collegio, nel ribadire l'attuale vigenza dell'art. 4, della L. 2.5.1975, n. 152, evidenziava come fosse possibile configurare il delitto di sequestro di persona, *"là dove in concreto l'utilizzo del potere di intervento riconosciuto dalla norma in questione alle forze di polizia sia invasivo – per non trovare alcuna giustificazione nella medesima norma – dei limiti garantiti dall'art. 13 della Costituzione"*.

Ciò conformemente al principio di carattere generale, secondo cui *"l'esercizio di poteri, sia essi di natura preventiva che preprocessuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell'ambito di "eccezionali" fattispecie procedurali – i cui parametri di "eccezionalità" e di "urgenza", che ne giustificano la compatibilità con l'art. 13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione concreta – non sarebbe inquadrabile in diverse norme incriminatrici, quali quelle racchiuse negli artt. 606 o 609, c.p., che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono"* (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 3421, del 9.12.2003, Chianese). Gli spunti di riflessione contenuti nella sentenza "Chianese", vengono ulteriormente sviluppati dalla V Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 6773 del 19.12.2005.

Con questa decisione, il Supremo Collegio annullava, con rinvio, una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che, aveva riqualificato come

sequestro di persona la condotta di un gruppo di appartenenti alla Guardia di Finanza, condannati dal Tribunale di Crotona per arresto illegale, lesioni personali aggravate, ingiurie e minacce.

~~La Corte di appello, in particolare, accogliendo il gravame proposto dal P.M., aveva accolto l'impostazione accusatoria, (che, invece il Tribunale aveva disatteso, qualificando diversamente il fatto reato -- originariamente contestato come sequestro di persona - ai sensi dell'art. 606, c.p.), ritenendo che, assenti gli estremi dell'arresto e del fermo, le emergenze processuali lasciavano intendere che da un certo momento in poi la finalità originaria dell'arresto si era mutata in quella di tenere la persona fermata nella sfera di privato dominio di chi lo aveva portato in caserma.~~

Anche in questo caso il dilemma da risolvere era come qualificare la condotta di un gruppo di pubblici ufficiali, che, intervenuti per sedare quella che era stata rappresentata come una rissa, attraverso una notizia di reato ricevuta da uno dei finanziari imputati, di piantonamento presso la propria caserma in quel giorno, avevano prelevato la persona offesa (che chiameremo M.) nei pressi del luogo dove si sarebbe verificata la rissa, per condurla, a bordo di una macchina di servizio, presso il proprio ufficio, dove aveva subito le lesioni innanzi indicate, che si erano aggiunte alle ingiurie ed alle minacce ricevute nell'automobile durante il tragitto verso la caserma della Guardia di Finanza.

Come già fatto in precedenza, appare opportuno riportare per esteso una parte della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione citata da ultima, che questo Tribunale ritiene utilizzabile a pieno titolo a sostegno della propria decisione nei termini resi.

Scrive, dunque, il Supremo Collegio:

*".....fermo che l'evento, da cui dipende l'esistenza del reato (art.40 c.p.) di sequestro di persona aggravato, è quello materiale della privazione di libertà a qualsiasi titolo cagionato dal p.u., in realtà l'art. 605 c.p., comma 2, n. 2 ne prevede l'abuso generico dei poteri inerenti alle sue funzioni quale aspetto circostanziale, ovvero occasionale, della condotta criminosa.*

Viceversa, l'art. 606 c.p. pone la ragione d'incriminazione nell'evento giuridico di arresto illegale, e l'abuso specifico del potere di arresto è una qualificazione essenziale della condotta da cui tale evento consegue.

~~Pertanto l'esistenza del reato non dipende dalla privazione di libertà per se stessa, bensì dall'inosservanza volontaria delle condizioni tassative, alle quali la legge ne consente il sacrificio per iniziativa del p.u.~~


Tali condizioni consistono nella commissione di un delitto, con cui la persona passibile di arresto presenta un legame spazio-temporale (flagranza o quasi flagranza), al momento dell'intervento del p.u.

Orbene, se l'abuso si collega alla situazione obiettiva in cui versa il soggetto passivo, che astrattamente autorizza l'esercizio del potere di coercizione del p.u., ed il dolo previsto è generico al pari che nell'art. 605, c.p., comma 2, n. 2, non è risolutivo il riferimento ad uno "scopo" concorrente dell'agente (per es. vendetta, ritorsione), per differenziare il reato speciale di arresto illegale dal sequestro di persona. Ingenera per contro equivoco il riferimento alle "modalità dell'intervento" (per es. la violenza gratuita).

Seppure tali modalità rilevano ad altri effetti penali, non snaturano per se stesse la funzione dell'arresto, se esso risponde obiettivamente alle condizioni istituzionali, che ne giustificano l'attuazione. Ciascun riferimento, dunque, si appunta su elementi sintomatici del fatto, non strutturali del reato.

Per questa ragione è erroneo il riferimento di principio della sentenza impugnata alla finalità della condotta dei finanziari intervenuti, di tenere la persona fermata nella sfera del loro privato dominio nei locali del Corpo della G.F.

Poichè era stato commesso un reato da rapportare all'A.G., e si è proceduto al fermo di M. che si riteneva lo avesse commesso, per identificarlo compiutamente ed invitarlo a nominare un difensore, rileva sempre e solo che l'atto è stato compiuto senza rispetto delle condizioni autorizzative, cosicchè si è comunque in presenza di un abuso specifico di potere, correttamente rapportato dalla sentenza di 1 grado all'art. 606, c.p., quale che fosse la mozione privata dei p.u.



*E va all'uopo precisato che, sebbene la lettera dell'art. 606, c.p., si riferisca all'arresto illegale, l'ipotesi di reato non può essere ristretta solo all'atto di cui all'art. 380, c.p.p.*

*Quando vi sono le condizioni per procedere all'arresto in senso stretto, sono assorbite quelle di fermo a qualsiasi titolo, ovvero di qualsiasi atto autorizzato del p.u., che implichi la privazione, eccezionale ed urgente, della libertà di locomozione della persona cui si attribuisca la commissione di un reato, vuoi per porlo fisicamente a disposizione dell'A.G., che anche solo per identificarlo (come già ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ipotesi parallela posta in campo in via argomentativa dal ricorso di M.).*

*Tanto era già stato ritenuto a due anni dall'entrata in vigore del codice, allorchè questa Corte affermava che il termine arresto include anche il fermo (cfr. Cass. 2.5.1932, Guglielmi, in Giust. pen. 1933, 4<sup>^</sup>, 273).*

*Diversamente, in caso di fermo o di accompagnamento in ufficio per l'esigenza di identificare il soggetto da denunciare all'A.G..., non si verserebbe in ipotesi di violazione del divieto di applicazione analogica dell'art. 606, c.p., bensì, esclusa qualsiasi autorizzazione legale alla privazione di libertà, si configurerebbe il delitto di sequestro di persona aggravato".*

*Come si vede, dunque, nella prospettiva seguita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6773 del 19.12.2005, l'elemento distintivo tra il sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto attivo del reato e l'arresto illegale, deve individuarsi non nello scopo avuto di mira dell'agente (del tutto ininfluenza, posto che, per entrambi i reati, è sufficiente il solo dolo generico), ma nel verificarsi di una condizione obiettiva - consistente nella commissione di un reato con cui la persona oggetto dell'intervento coercitivo del pubblico ufficiale presenti un legame spazio-temporale riconosciuto rilevante dall'ordinamento in termini di flagranza o di quasi-flagranza, che, in presenza di tale legame, ne autorizza l'arresto (ovvero, come il più assorbe il meno, il fermo o qualsiasi altra forma di privazione, eccezionale ed urgente, della libertà personale, vuoi per porla fisicamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, vuoi solo per identificarla,*

come nell'ipotesi di cui all'art. 4 della Legge 22.5.1975, n. 152) da parte del pubblico ufficiale – in relazione alla quale si verifica l'abuso (specifico) del potere conferito.

~~Se, dunque, tale condizione manca; se, in altri termini, l'intervento coercitivo del pubblico ufficiale si svolge del tutto al di fuori della sussistenza dei presupposti, come innanzi indicati, che astrattamente giustificerebbero l'esercizio del suo potere di arresto in senso stretto, allora il fermo, il semplice accompagnamento o anche il trattenere in ufficio per l'esigenza di identificare il soggetto da denunciare all'autorità giudiziaria, realizzati in assenza di tali presupposti, venuta meno ogni autorizzazione legale alla privazione della libertà, vanno ricondotti alla fattispecie del sequestro di persona aggravato ai sensi dell'art. 605, co. 2, n. 2), c.p.~~

Orbene ciò è proprio quanto accaduto ai giovani condotti e trattenuti *sine titulo* presso la caserma "Virgilio".

Nessuna disposizione normativa, infatti, poteva giustificare l'arresto dei giovani trattenuti all'interno della "sala benessere" della caserma "Virgilio" al fine di essere identificati, e, prima ancora, oggetto di quello che può essere agevolmente definito come un vero e proprio rastrellamento, volto a prelevare indiscriminatamente dagli ospedali tutti coloro i quali avevano fatto ricorso alle cure delle strutture di pronto soccorso, per tradurli coattivamente presso la menzionata caserma.

Ed invero, l'intero meccanismo attivato dopo il verificarsi degli scontri di piazza, censurato in termini netti, come si è visto, dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 1808 del 9.12.2002, trovava la sua ragion d'essere in una sorta di sillogismo, a sua volta fondato su presupposti non verificati.

Si è agito, infatti, in modo di convogliare decine di giovani verso la caserma "Virgilio" nella presunzione che, essendosi verificati, in occasione della manifestazione contro la "globalizzazione" del 17 marzo del 2001, scontri di piazza tra una parte dei manifestanti e drappelli delle forze dell'ordine, nel corso dei quali erano stati commessi reati, astrattamente riconducibili, quanto meno, alle ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie,

semplici o aggravate, tutti coloro i quali avessero fatto ricorso alle cure dei presidi di emergenza, allestiti negli ospedali cittadini, non solo avevano sicuramente preso parte alla manifestazione, ma vi avevano partecipato in qualità di protagonisti degli scontri verificatisi e, quindi, di soggetti attivi dei reati astrattamente ipotizzabili, che, dunque, andavano condotti *manu militari* alla caserma "Virgilio" per essere sottoposti a perquisizione, identificazione e fotosegnalamento.

Quanto fosse fallace siffatta valutazione, è stato ampiamente dimostrato all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale è emerso come siano stati prelevati dai nosocomi napoletani e condotti presso la caserma "Virgilio" soggetti che erano già stati identificati presso i drappelli di polizia esistenti negli ospedali nel momento in cui avevano fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso (come, ad esempio, Cioffi Andrea, Nicoletti Giuseppe, Abbate Marco ed altri) o persone che non avevano preso parte alla manifestazione e che si erano semplicemente limitate ad accompagnare in ospedale chi si era ferito (come, ad esempio, Scotti Raffaele), ovvero che, pur non avendo manifestato, essendosi ferite in altro modo, si erano recate in Pronto Soccorso per farsi medicare (come accaduto, ad esempio, a Rodo Emanuele - investito da un motorino - prelevato presso l'ospedale "Vecchio Pellegrini" e condotto alla "Virgilio", benché fosse stato identificato in ospedale per mezzo della patente di guida) ed, infine, che erano state condotte in caserma senza avere preso parte alla manifestazione e senza essersi ferite (come, ad esempio, Pistone Antonio e Russo Agostino).

Del resto anche la circostanza di avere riportato ferite nel corso della manifestazione, non poteva ritenersi elemento sufficiente per creare quel legame spazio-temporale tra la commissione di uno dei delitti astrattamente ipotizzabili e le singole persone che si sono fatte medicare negli ospedali, che solo avrebbe potuto giustificare l'esercizio del potere coercitivo di arresto da parte dei pubblici ufficiali (e, quindi, anche del fermo per identificazione). Ciò in quanto, tenuto conto dei momenti di concitazione e di panico determinati dagli scontri e dalle cariche delle forze dell'ordine (si pensi, al riguardo, che sotto i colpi della polizia cadeva Paradiso Fabio il quale,





costretto ad uscire dal negozio di scarpe in cui si trovava, in procinto di chiudere a causa degli scontri, veniva "manganellato" sul viso in piazza Municipio), la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla manifestazione ~~ovvero di coloro che, del tutto occasionalmente, erano rimasti coinvolti negli scontri, di riportare ferite (cadendo, scontrandosi con altre persone; venendo colpito casualmente dai componenti dei blocchi contrapposti che si fronteggiavano sulla piazza) era particolarmente elevata, per cui contusioni, lividi, ecchimosi e tutte le altre ferite medicate nei diversi ospedali sicuramente non potevano avere la consistenza di elementi su cui fondare una notizia di reato relativa alle persone che ne recavano traccia sul corpo.~~

Anche per tale ragione è assolutamente improprio (come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza "Pellegrino", che, in tutta evidenza, sul punto non è in sintonia né con la decisione del Tribunale del riesame di Napoli, né con la tesi difensiva) il richiamo all'art. 4 della Legge 22 maggio 1975, norma che, per giurisprudenza assolutamente conforme della Corte di Cassazione, deve ritenersi tuttora vigente, non avendo natura di norma processuale e non rientrando nella previsione dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole disposizioni processuali in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (si veda per tutte Cass. Pen., Sez. VI, n. 1808 del 9.12.2002).

Recita, infatti, la citata norma: "in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare il possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.




Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato".  
~~Orbene, l'impossibilità di giustificare la condotta dei pubblici ufficiali che hanno agito all'interno della caserma "Virgilio" alla luce della menzionata previsione normativa discende da una serie di ragioni, in parte indicate dalla stessa giurisprudenza di legittimità.~~

L'art. 4 della L. 22.5.1975, n. 152, consentendo una limitazione della libertà personale nel corso di operazioni di polizia di natura preventiva, alle condizioni e per le finalità indicate nella stessa norma, prevede, per utilizzare una convincente espressione contenuta nella motivazione della sentenza "Chianese", in precedenza indicata, una di quelle eccezionali fattispecie procedurali, che legittimano l'esercizio da parte degli organi di polizia di poteri invasivi della libertà personale del singolo, solo in presenza dei parametri della "eccezionalità" e della "urgenza".

Sono tali parametri, infatti, assolutamente fuori dall'ordinario, che, in assenza di un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, rendono l'esercizio di poteri coercitivi da parte delle forze di polizia compatibile con la tutela costituzionale garantita alla libertà personale dall'art. 13 della Costituzione, imponendo, in considerazione di siffatta natura, una interpretazione rigorosa e ristretta delle disposizioni normative, come quella in commento, che su siffatti parametri si fondono.

Interpretazione ristretta e rigorosa significa, innanzitutto, adesione puntuale al testo ed alla finalità della norma, che nel caso in esame consente è vero di procedere alla identificazione ed alla immediata perquisizione sul posto (e, quindi, legittima una contenuta limitazione della libertà di movimento funzionale a rendere concretamente possibili l'identificazione e la perquisizione), ma per il tempo (estremamente breve) assolutamente necessario per procedere alla identificazione ovvero alla perquisizione della persona fermata, all'esclusivo fine di accertare l'eventuale possesso, da parte di quest'ultima, di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, il che non è sicuramente avvenuto nella caserma "Virgilio" nei confronti delle persone in



essa condotte ed ivi trattenute oltre il tempo strettamente necessario per perquisirle ed identificarle, posto che, come dichiarato dal dott. Borrelli, capo della polizia scientifica, le operazioni di fotosegnalamento erano iniziate alle ~~ore 17.30-18.00, essendo stato egli incaricato di predisporle solo alle ore~~ 17.00, quindi ben cinque ore dopo l'arrivo dei primi giovani prelevati dagli ospedali cittadini, per concludersi alle ore 19.00 circa (cfr. deposizione resa all'udienza del 11.4.2008).

Ma vi è di più.

Identico rigore interpretativo occorre impiegare in ordine alla verifica della sussistenza in concreto dell'ulteriore elemento fattuale che, ai sensi del citato art. 4 della Legge 22.5.1975, n. 152, consente l'esercizio di poteri di perquisizione ed identificazione nel corso di operazioni di polizia, vale a dire che sia accertato un atteggiamento o la presenza della persona da sottoporre ad identificazione ovvero a perquisizione sul posto, tali da non apparire giustificabili in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, che, per l'appunto, vanno riferite specificamente alla persona che si vuole identificare o perquisire e che, lo si ripete, vanno verificate con assoluto rigore.

Così, ad esempio, appare del tutto legittimo procedere ad identificazione ed a perquisizione sul posto di un soggetto, sorpreso in ora notturna ad armeggiare ai piedi di un traliccio dell'elettricità ovvero della saracinesca di una gioielleria, per verificare se sono in suo possesso esplosivi o strumenti di effrazione.

Tale rigoroso accertamento, che avrebbe dovuto avere ad oggetto, in relazione ad ogni singola persona giunta negli ospedali e "tradotta" alla caserma "Virgilio", se e con quale atteggiamento la stessa avesse preso parte alla manifestazione nel corso della quale si erano verificati gli scontri in precedenza menzionati, e che, in ipotesi avrebbe dovuto essere effettuato sin dal momento in cui i giovani poi trasferiti alla "Virgilio" erano arrivati nei diversi nosocomi cittadini, nel caso in esame è mancato del tutto, fondandosi, come si è detto, il menzionato trasferimento coattivo nella caserma della

polizia su di una semplice "presunzione iuris et de iure", assolutamente incompatibile con il dettato normativo dello stesso art. 4, L. n. 152 del 1975. Del resto l'impossibilità di addurre a giustificazione della condotta degli imputati la norma di cui si discute, deriva anche dalla sua finalità preventiva.

~~Come affermato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, partendo dall'esame delle "Osservazioni governative" sull'art. 16 ter del progetto definitivo delle norme di coordinamento, che sarebbe diventato il testo definitivo dell'art. 225, c.p.p., l'attività disciplinata dall'art. 4, L. n. 152 del 1975 ha natura preventiva, di tipo pre-processuale, disciplinando la norma un'attività tipica di polizia di sicurezza, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 261 del 1983, dichiarando inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione agli artt. 13 e 24 della Costituzione, del citato art. 4, rilevò che "si versa nel caso eccezionale di necessità ed urgenza ivi configurato, che legittima l'esercizio dell'attività di polizia, anche nella sfera della prevenzione", configurando, quindi, un modello estraneo "e irriducibile al sistema del processo penale" (cfr., Cass. Pen., Sez. VI, 9.12.2002, n. 1808, Pellegrino; Cass. Pen., Sez. II, 26.6.2008, n. 34615, A.).~~

L'impossibilità di ricondurre l'esercizio dei poteri di polizia di cui all' art. 4, L. n. 152 del 1975 al dominio del processo penale, in considerazione della sua eccezionale finalità di prevenzione, di strumento, cioè, da utilizzare con accortezza per prevenire la commissione di reati, rendeva e rende, dal punto di vista logico-giuridico, del tutto incongruo nel caso che ci occupa il tentativo di giustificare la condotta degli imputati sulla base della norma di cui si discute, proprio perché, essendo già stati commessi dei reati in occasione degli scontri di piazza, le finalità preventive, eventualmente collegate al rischio che la manifestazione contro la globalizzazione degenerasse, non potevano essere, di fatto, più perseguite nel momento in cui le persone vennero prelevate dagli ospedali per essere accompagnate alla caserma "Virgilio" (diversamente dal caso in cui le forze dell'ordine, ad esempio, avessero fermato per identificare e perquisire persone che si stessero

recando alla manifestazione munite di bastoni, mazze, aste per bandiere ovvero altri strumenti atti ad offendere).

Appare evidente, peraltro, che allo stesso modo, non sembra applicabile al ~~caso in esame nemmeno la previsione dell'art. 349, co. 4, c.p.p., che consente~~

~~alla polizia giudiziaria di accompagnare nei propri uffici per identificarle, trattenendole per il tempo strettamente necessario a tal fine e, comunque, non~~ oltre le dodici ore, la persona sottoposta alle indagini e le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, che rifiutino di farsi identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità.

Tale disposizione normativa, infatti, presuppone, da un lato l'esistenza di una notizia di reato (quindi ha natura processuale), riguardante una o più persone nei confronti delle quali vengono svolte indagini (che, ai fini identificativi, possono essere sottoposte anche a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici), dall'altro una condotta che oggettivamente costituisce un ostacolo alla identificazione e, quindi, allo svolgimento delle indagini da parte della polizia giudiziaria (non a caso, infatti, la disposizione in parola è contenuta nel Titolo IV del Libro V del codice di rito, contenente la disciplina delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare).

Entrambe le condizioni non risultano essersi verificate a proposito delle persone offese del reato di sequestro di persona, prelevate dagli ospedali cittadini senza che gli organi di polizia operanti avessero accertato la sussistenza di una notizia di reato, in relazione alla quale le stesse avessero assunto la qualità di persone oggetto di indagini o di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti ovvero la realizzazione da parte loro di condotte riconducibili ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 349, co. 4, c.p.p., che solo giustificano l'accompagnamento ed il trattenimento negli uffici della polizia giudiziaria per il tempo strettamente necessario alla identificazione.

In conclusione proprio l'impossibilità di ricondurre ad alcuna delle fattispecie normativamente previste - che consentono eccezionalmente agli organi di polizia di esercitare poteri coercitivi invasivi della libertà personale del

singolo, le condotte di coloro che hanno trattenuto, per lungo tempo e con le modalità descritte nelle pagine che precedono, all'interno della caserma "Virgilio" i giovani prelevati negli ospedali cittadini sulla presunzione che avessero partecipato agli scontri di piazza - permette di affermare la sussistenza del sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale dei soggetti attivi del reato.

All'interno della caserma "Virgilio" si è creata una sospensione delle garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale del singolo, in cui, in assenza di ogni giustificazione, gli imputati hanno consapevolmente privato della loro libertà personale, con le inaccettabili modalità operative descritte in precedenza, tutti i giovani che vi sono stati trattenuti contro la loro volontà sino a quando non si conclusero le operazioni di fotosegnalamento.

La piena consapevolezza della mancanza dei presupposti che giustificassero le loro azioni, si evince con assoluta certezza sia dal fatto che nessuno degli imputati abbia verificato l'eventuale sussistenza delle condizioni normative che, alla luce dell'art. 4, L. n. 152 del 1975 o dell'art. 349, c.p.p., potessero, in ipotesi, giustificare in quel momento la presenza di tutte quei ragazzi, alcuni dei quali vistosamente feriti, nella "sala benessere" della caserma "Virgilio", sia dalla circostanza "candidamente" riferita da uno dei prevenuti che la decisione di fare riferimento, nei verbali di perquisizione e di sequestro, al menzionato art. 4, L. n. 152 del 1975, venne presa proprio nel tentativo di trovare una giustificazione formale ex post, ad un'attività che si era svolta al di fuori di ogni previsione normativa che la giustificasse, rendendola legittima (ci si riferisce all'imputato Manna Raffaele, secondo le dichiarazioni della teste Russo Donatella, rese all'udienza del 1.6.2007).

Quanto fosse strumentale il tentativo di legittimare la propria condotta, invocando l'art. 4, L. n. 152 del 1975, si evince, peraltro, da quanto occorso allo Scotti Raffaele, che veniva rilasciato nel tardo pomeriggio senza essere sottoposto a foto segnalamento.

Proprio l'omessa verifica da parte di tutti gli imputati, delle condizioni che eventualmente avrebbero legittimato il fermo, l'accompagnamento ed il trattenimento nella caserma "Virgilio" delle persone giunte nella "sala

benessere" dopo essere state prelevate dagli ospedali cittadini, al fine di perquisirle ed identificarle, consente di qualificare la loro condotta in termini di abuso dei poteri inerenti alle funzioni pubbliche ad essi conferite, e di ~~attribuirla con assoluta certezza ai prevenuti, naturalmente in relazione ai~~ diversi ruoli di comando e meramente esecutivi svolti da ciascuno di essi nel meccanismo operativo attivato nella suddetta caserma "Virgilio", che comportava un maggiore dovere di controllo in capo a chi aveva compiti di direzione e vigilanza delle operazioni sul campo.

Ed, invero, gli appartenenti alla Polizia di Stato che operavano su diversi livelli all'interno della caserma "Virgilio" avrebbero potuto (*rectius* dovuto) mantenere una condotta diversa, di cui erano in condizione di rendersi conto, permettendo alle persone offese di recuperare la loro libertà personale, come dimostra inequivocabilmente quanto occorso ad Abbate Marco.

Quest'ultimo, cameraman dell'emittente televisiva locale "Canale 21", era stato ferito alla gamba ed al torace da un fittissimo lancio di pietre, mentre, in compagnia di altri giornalisti, si trovava su di un'impalcatura, intento a seguire le fasi della manifestazione, nonché da una serie di "manganellate" ricevute da appartenenti ai reparti dei CC. impegnati negli scontri, mentre scendeva dal luogo dove era posizionato.

Accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Pellegrini" con un'autoambulanza, dopo essere stato medicato, era stato condotto da alcuni poliziotti presso il drappello di P.S. ubicato nel nosocomio, dove era stato generalizzato grazie ai suoi documenti di identità, riferendo agli agenti operanti ivi presenti, che provvedevano a verbalizzare, le modalità con cui era stato ferito.

Compite queste formalità, l'Abbate non aveva potuto lasciare il nosocomio, ma, insieme ad altri giovani, dopo una fase concitata durata circa un'ora, nonostante le sue proteste e la presenza del suo editore, giunto in ospedale per garantire per lui, venne tradotto, insieme ad altri giovani, a bordo di un cellulare della Polizia, presso la caserma "Virgilio", dove aveva continuato a protestare veementemente, mantenendosi in contatto telefonico con il Presidente dell'Associazione Fotografi campana, Fusco Ciro, che si era

attivato per segnalare quanto stava accadendo all'Ufficio Stampa del Questore di Napoli.

Subito dopo questa telefonata, l'Abbate, veniva improvvisamente rilasciato, ~~senza essere sottoposto a perquisizione o a foto segnalamento e senza essere~~ condotto nella "sala benessere" (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese al P.M. da Abbate Marco, acquisito all'udienza del 1.2.2008).

La vicenda che ha per protagonista l'Abbate rivela in tutta evidenza come l'abuso di potere abbia rappresentato la cifra di tutta l'operazione: prelevato del tutto arbitrariamente dall'ospedale "Pellegrini", pur essendo stato identificato e pur avendo egli descritto le circostanze in cui era stato ferito, il giornalista veniva rilasciato quasi subito dopo il suo arrivo alla "Virgilio", senza essere sottoposto a perquisizione, identificazione e foto segnalamento nella "sala benessere", sulla base di una decisione che contrasta in maniera evidente con le asserite necessità di prevenzione che determinavano il contemporaneo trattenimento contro la loro volontà dei suoi molti "compagni di sventura".

Tanto premesso i dirigenti posti al vertice della catena di comando del reparto che agiva all'interno della "sala benessere", Solimene e Ciccimarra, in relazione ai rispettivi turni di servizio (il primo impegnato sino alle 14.00, il secondo dalle 14.00 in poi), sulla base del principio di legalità che impone ad ogni pubblico ufficiale di utilizzare correttamente i propri poteri e di essere imparziale, cioè di agire senza abusare del proprio ufficio e servendosi dei poteri conferitigli in modo conforme alla legge, avevano, da un lato il dovere di verificare se esistevano le condizioni per trattenere nella caserma "Virgilio" contro la loro volontà i ragazzi che vi erano stati condotti, allo scopo di perquisirli e di identificarli, per cui sarebbe stato loro obbligo, una volta accertato, come era possibile fare facilmente, che tali condizioni non sussistevano, rimettere in libertà i "fermati"; dall'altro quello di vigilare per evitare che nei confronti dei giovani condotti nella "sala benessere" venissero consumate ulteriori limitazioni ingiustificate della loro libertà di movimento, costringendoli a rimanere inginocchiati e a non muoversi da un punto all'altro della "sala" (limitazioni, che si sono verificate e sono perdurate nei rispettivi



turni di servizio, di cui, dunque, dovranno rispondere ai sensi dell'art. 40, co. 2, c.p., disposizione normativa il cui contenuto verrà approfondito in seguito in relazione ai reati di violenza privata).

~~Così ricostruito il fondamento della responsabilità dei due dirigenti, non appare condivisibile la tesi difensiva secondo cui alcun addebito sarebbe ascrivibile al Solimene, per avere egli delegato i suoi compiti di vigilanza all'ispettore Mari.~~

Ed invero, a tacere del difetto di prova in ordine a tale circostanza, non può non rilevarsi che, da un lato tali compiti, ove pure eventualmente delegabili, avrebbero richiesto una verifica circa l'idoneità del delegato a svolgerli (nella specie sicuramente inesistente in considerazione di quanto accaduto nella "sala benessere"), dall'altro, a prescindere dalla delega, era specifico compito dell'imputato dare opportune disposizioni affinché venisse accertata da parte dei suoi sottoposti la sussistenza delle condizioni che legittimavano il trattenimento delle persone offese ai fini di essere perquisite ed identificate, il che, come si è dimostrato, non avvenne in alcun modo.

Identico dovere di verifica e di controllo, incombeva sui poliziotti che materialmente avevano ricevuto "in carico" i ragazzi accompagnati nella caserma "Virgilio", oltre, naturalmente, all'obbligo di non procedere alle ulteriori ingiustificate limitazioni della loro libertà di movimento cui si è fatto cenno in precedenza, che sarebbero state illegittime, concretizzando un'autonoma ipotesi di sequestro di persona, anche se, per avventura, legittimo fosse stato il trattenimento per l'identificazione e la perquisizione nella "sala benessere".

Tutti i predetti imputati, come emerso dalle dichiarazioni delle persone offese, rese sia in sede dibattimentale che di incidente probatorio, e dai turni di servizio, risultavano impegnati nel turno di servizio presso la "sala benessere" della caserma "Virgilio" fin dal momento in cui erano arrivati i primi ragazzi prelevati presso gli ospedali cittadini (ad eccezione del solo Manna Raffaele, che, come si vedrà meglio in seguito, iniziò ad operare a partire dalle ore 14.00 circa, unitamente al Ciccimarra).

Sarebbe stato, dunque, loro preciso obbligo giuridico verificare la sussistenza o meno delle condizioni che avrebbero potuto legittimare la permanenza delle persone offese presso la Virgilio ed impedire (ove non vi abbiano partecipato in prima persona, come pure, purtroppo è avvenuto) le ulteriori limitazioni della libertà di movimento, consistenti negli inginocchiamenti di cui si è parlato in precedenza, che avvenivano, date le ridotte dimensioni della "sala benessere", sotto i loro occhi.

Né, in contrario, può invocarsi la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, ex art. 51, c.p., posto che l'ordine di trattenere presso la "sala benessere" della caserma "Virgilio" le persone che vi sono state condotte per essere perquisite ed identificate, da chiunque sia stato dato, in mancanza delle condizioni di legge che lo consentivano, facilmente riscontrabili se solo fosse stato dato ascolto alle proteste delle persone offese, era palesemente illegittimo (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 11.12.2008, n. 16703, P. e altro).

Vanno, infine, ritenuti assorbiti nel delitto di cui all'art. 605, co. 2, n. 2, c.p., i delitti di cui all'art. 323, c.p., contestati nei capi 1) e 2) della rubrica, perché la condotta in essi descritta risulta caratterizzata dagli stessi elementi di fatto (abuso dei poteri inerenti alle funzioni ad essi attribuite commesso dai pubblici ufficiali), che hanno determinato l'evento specifico del reato di sequestro di persona (privazione ovvero limitazione della libertà personale delle persone offese).

#### I DELITTI DI FALSO

Agli imputati Leopardò, Vitale, Morales, Casoria, Santoro, Bandiera, Conte, Sepe, Albano, Esposito Vincenzo e Parentato vengono rispettivamente addebitati i reati di falso in atto pubblico, fidefaciente, di cui ai capi 27), 28), 29), 33), 39), 46), 47). Proprio la particolare natura degli atti presi in considerazione – verbali di perquisizione e sequestro redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio di una pubblica funzione – ha indotto il PM a considerare non coperti da prescrizione i reati in parola ritenendo trattarsi di

atti facenti fede fino a querela di falso e come tali puniti, ai sensi del secondo comma dell'art. 476 cp, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Le difese hanno criticato tale assunto sostenendo che la mancata ~~contestazione specifica della aggravante de qua ne impediva il riconoscimento~~ ai sensi del disposto di cui all'art. 521 cpp., altrimenti violandosi il principio della correlazione tra accusa e sentenza.

Ritiene per contro il Tribunale che la specifica descrizione dell'atto di cui si assume la falsità - per i peculiari aspetti che si vedranno in seguito, nel corso dell'esame delle singole posizioni - adempia in maniera rassicurante l'obbligo di precisa contestazione spettante all'accusa.

In tema di correlazione tra contestazione e sentenza va evidenziato che, invero, anche secondo il costante insegnamento del S.C. sul punto, la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (cfr. Cass. Sez. IV, 5.11.2009 n. 6687) e nella specie l'indicazione precisa ed analitica dei singoli atti di cui si assume la falsità pare al Collegio elemento idoneo ad assolvere all'obbligo di contestazione delle circostanze aggravanti, ferma ed impregiudicata, se mai, la questione relativa alla loro sussistenza nella specie. Altra e diversa questione è infatti quella della sussistenza o meno di tale aggravante se cioè si possano considerare come fidefacienti i verbali di perquisizione e sequestro redatti da appartenenti alla Polizia di Stato nell'esercizio di un'attività propria, d'istituto.


Ebbene è noto che l'atto pubblico di fede privilegiata, citato nel capoverso dell'art 476 cp., è quello disciplinato dagli artt. 2699 e 2700 c.c. Da ciò deriva che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, appunto a norma dell'art. 2700 cc., è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché ai fatti che il p.u. attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti (cfr. sul punto Cass. Sez. V. 24.10.1980 n. 337), al contrario "non gode della forza probante privilegiata la valutazione che nell'atto può essere

contenuta dei fatti attestati dal p.u. a meno che la legge non attribuisca a quest'ultimo il potere di valutare i fatti medesimi con effetto legale" (Cass. 10.2.1984 Manarin).

~~Alla stregua di tali premesse non può che affermarsi, in ciò confortati dalla costante giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Sez. V. 24.11.1983-31.1.1984 n. 798), con assoluta certezza, la forza probante privilegiata dei verbali di perquisizione e sequestro di cui ai capi di imputazione indicati e ciò vieppiù ove si consideri che tale caratteristica è stata attribuita dai Supremi Giudici addirittura alla c.d. relazione di servizio sottoscritta da agenti ed ufficiali di p.s. – atto certamente di minore "valore ponderale" rispetto a quelli in esame (cfr. sul punto Cass. Sez. V, 11.10.2002).~~

Altro aspetto sottolineato dalle difese e che il Collegio non ritiene di condividere attiene alla asserita innocuità del falso ideologico contestato ai prevenuti. Si è infatti ricordato che, per propria intrinseca natura, il delitto di falso serve ad introdurre una rappresentazione dei fatti diversa dal vero che, peraltro, deve risultare essenziale ai fini degli ulteriori scopi illeciti perseguiti, risultando, in caso contrario, del tutto evidente la inutilità dell'attività di falsificazione posta in essere. "Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione", come ha ricordato una difesa citando la dottrina più accreditata, giungendo ad affermare che "tutti i falsi contestati agli imputati sono risultati in concreto inidonei a ledere l'interesse tutelato alla genuinità dei verbali, tali cioè da non avere alcuna capacità di conseguire uno scopo antiggiuridico, nel senso che la falsa attestazione appare del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio" (così memoria depositata in sede di discussione dall'Avv. Rastrelli).

Risulta peraltro agevole asserire la certa sussistenza, nella falsificazione degli atti in esame, delle caratteristiche indicate. Se infatti il verbale di perquisizione e sequestro è destinato a provare gli accadimenti in esso descritti come posti in essere dalle persone ivi indicate e nelle circostanze di tempo e luogo narrate, non v'è dubbio che alterazioni o mendacio circa alcuno di tali elementi inficino in maniera irreversibile la loro forza probante.



Deve infatti osservarsi che "non può ritenersi punibile, in quanto innocua, solo la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato della genuinità dei documenti, che non abbia cioè la capacità di conseguire uno scopo antiggiuridico" (Cass. Sez. V, 13.5.1987 n. 7875) ossia quando la contraffazione del documento appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probante. Nel caso che occupa peraltro l'alterazione di elementi essenziali dei verbali suddetti - rappresentati dall'indicazione delle persone che all'atto di perquisizione avevano partecipato, all'orario in cui lo stesso si era verificato, agli adempimenti formali posti in essere, alle modalità con cui era stato espletato, ovvero agli esiti dello stesso - ha di certo snaturato l'essenza stessa di tali documenti conseguendo lo scopo antiggiuridico di non essere più in grado di attestare la reale rappresentazione del vero. Da tanto è derivata la difficoltà, ad esempio, di identificazione dei soggetti presenti in caserma, descritti dalle pp.oo. e magari riconosciuti dalle stesse, ma che non risultavano compatibili con il tenore documentale degli atti formali acquisiti. E che tanto fosse chiaro agli operanti - e risultasse addirittura voluto - è comprovato dalle dichiarazioni della Russo Donatella che, all'udienza del 1.6.07, ha ricordato di aver discusso con il poliziotto che le aveva consegnato, dopo averlo compilato, il verbale di perquisizione e sequestro, in quanto vi era segnato un orario - le h. 18.00- diverso da quello, assai anticipato, in cui l'atto era stato materialmente espletato. Il verbalizzante, da identificarsi per Manna Raffaele, riconosciuto peraltro anche in aula dalla teste, le spiegò che tanto era necessario per giustificare il lungo tempo di permanenza all'interno della caserma. Non può dunque certamente parlarsi di innocuità dei falsi ideologici in contestazione, nel senso sopra detto, imponendosi pertanto l'esame nel merito delle singole imputazioni ascritte ai prevenuti.

**Capo 27).** All'imputato Leopardò Ciro - firmatario dei verbali di perquisizione di Cioffi Andrea e Sabatino Aldo - si addebita la falsa attestazione di aver partecipato a tali due atti di perquisizione, al contrario

effettuati da altri agenti o appartenenti alla PS, di cui alcuni noti ed altri non identificati.

L'accusa nei confronti del prevenuto trova la sua genesi nelle dichiarazioni rese dalle due parti offese - ~~rispettivamente all'udienza dell'11.1.2008 e 16.2.2007~~ - nonché negli esiti degli incidenti probatori nelle date 5.6 e 7.6.2002.

Sia il Cioffi che il Sabatino, entrambi perquisiti all'interno della Caserma Virgilio, il Cioffi addirittura due volte, sono stati categorici nell'escludere che la persona che aveva redatto il verbale di perquisizione loro consegnato nell'imminenza del rilascio, ossia il Leopardò (cfr. documento in fasc. prodotto dal PM), fosse uno dei partecipanti all'atto di perquisizione espletato nei loro confronti nel bagno.

Il Cioffi ha riferito di essere stato condotto in tale luogo e di essere stato fatto oggetto di perquisizione con modalità assolutamente violente ed illegali da parte degli stessi poliziotti che lo avevano prelevato dall'ospedale ove aveva accompagnato un'amica; questi stessi avevano redatto un verbale di perquisizione e sequestro avente esito "positivo" in ragione di un portachiavi ritenuto oggetto atto ad offendere che lui firmò solo per non complicare la situazione seppure dopo una debole protesta. Ha peraltro aggiunto di aver ricevuto, dopo la foto segnalazione, un secondo verbale di perquisizione, redatto da un soggetto che non aveva visto prima e che non era presente in bagno (cfr. f. 31 verb. cit.) di contenuto negativo e con "orario di comodo" in quanto risultava che la perquisizione era stata effettuata verso le h17.30 anziché subito dopo il suo arrivo in caserma - tra le 13.00 e le 14.00-. Deve inoltre sottolinearsi che il Cioffi ha riconosciuto, in sede di incidente probatorio, alcuni degli agenti che lo perquisirono in bagno e dunque, dovendosi escludere che tra questi rientrasse il Leopardò, risulta assolutamente certa la falsità ideologica dell'atto dal medesimo sottoscritto.

Il Sabatino ha anch'egli precisato di essere stato condotto in bagno da tre persone che ha descritto - benchè non sia riuscito a riconoscere compiutamente in sede di incidente probatorio - ma si è detto certo che il verbale attestante l'esito negativo della sua perquisizione fu redatto, intorno

alle h.18-18.30, ossia varie ore dopo che l'atto era stato compiuto, da una persona diversa da coloro che l'avevano perquisito (cfr. ff. 28 e ss. verb. cit.). Anche con riferimento a tale atto deve dunque ritenersi acclarata la falsità ideologica dandosi per espletata dal prevenuto un'attività per contro non compiuta e che, invero, lo stesso mai ha affermato di aver posto in essere, essendosi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere all'udienza del 5.11.2008.

Ritiene dunque il Collegio che la materialità del delitto contestato non possa essere messa in dubbio e che, peraltro, lo stesso possa essere ritenuto sussistente anche con riferimento all'elemento psicologico. E' evidente infatti che se - come, ripetesi, risulta provato, alla stregua delle emergenze descritte - il Leopardò non ha partecipato alla perquisizione delle due parti offese, lo stesso non solo non poteva ignorare di attestare nell'atto fidefaciente che andava a redigere una circostanza di fatto mendace, ma tanto voleva, tenuto conto che, mediante semplice correzione a penna del modulo usato, avrebbe potuto evitare la redazione di un verbale falso, come pure risulta che altri suoi colleghi abbiano fatto.

Deve invero considerarsi che in tema di falsità ideologica in atto pubblico l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi," con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma addirittura anche quando la sua commissione si accompagna dalla convinzione di non produrre alcun danno" (Cass. Sez. V 10.2.1999 n. 4385, 20.1.2004 n. 6246). Sempre la S.C. ricorda infatti che ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, essendo sufficiente per il perfezionarsi del delitto il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Cass. 22.5.1998 Tritta).

Deve dunque affermarsi la penale responsabilità del Leopardò Ciro per il reato come contestatogli al capo 27) della rubrica.

**Capo 28)** Agli imputati Vitale, Casoria, Morales e Santoro – firmatari del verbale di sequestro in danno di Russo Donatella - si addebita la falsa attestazione di aver partecipato all'atto di perquisizione della stessa, al contrario effettuato da un'agente donna non identificata.

La parte offesa Russo Donatella, escussa all'udienza dibattimentale 1.6.2007, ha ricordato di essere arrivata in caserma tra le prime e di aver subito un trattamento assai violento, sia materialmente che psicologicamente, allorquando venne condotta in bagno per la perquisizione. La porta rimase semiaperta e così ella poté ascoltare i commenti triviali e volgari indirizzate da alcuni poliziotti uomini rimasti fuori ("lascia la porta aperta, se questa troia ci facesse scopare almeno servirebbe a qualcosa"). L'atto infatti venne posto in essere da una poliziotta che provvide a sequestrarle un rullino custodito nella borsa, anch'essa fatta oggetto di controllo, nonché altri effetti personali. Ha inoltre escluso di essere stata controllata – sulla persona ovvero nel contenuto dello zaino – prima di salire a bordo della volante che dal drappello ospedaliero la condusse in caserma.

Sulla base delle dichiarazioni precise e dettagliate della p.o. – logicamente confortate dalla circostanza, riferita dall'imputato Solimene e che non ha trovato smentite nel corso del giudizio, ma anzi è stata confermata anche da molte altre pp.oo. di sesso femminile, relativa alla presenza in caserma di donne poliziotto addette alle perquisizioni – deve ritenersi accertata la falsità ideologica del verbale di perquisizione e sequestro a carico della Russo sottoscritto dai predetti imputati, verbale attestante una circostanza assolutamente mendace. I prevenuti infatti, componenti della pattuglia che condusse alla Virgilio la parte offesa, risultano firmatari del verbale di sequestro, apparentemente redatto presso il nosocomio Loreto Mare alle 14.50, in cui si dà conto dell'avvenuto sequestro, a seguito di perquisizione, di oggetti vari tra cui anche il giornale Falce e Martello. Come si è detto peraltro la Russo esclude tale circostanza, riferendo che subì una sola perquisizione ad opera di una poliziotta ed all'interno del bagno.

Il dato sottolineato dalla difesa che, come si vedrà meglio in seguito, risulti accertata un'attività di perquisizione da parte dei detti prevenuti che risultano



firmatari anche di altri verbali, non pare idoneo a sminuire la valenza probante delle dichiarazioni della p.o. non contraddetta, in alcun modo, da risultanze di segno opposto.

~~Seppure, come peraltro riferito in maniera assolutamente approssimativa da~~  
altro testimone, Cioffi Andrea - condotto in caserma dalla stessa pattuglia che aveva preso in consegna la Russo - vi fu una perquisizione "soff" dei ragazzi all'uscita del Pronto Soccorso e prima che gli stessi fossero trasferiti in caserma, in primo luogo non v'è prova che la stessa abbia riguardato anche la Russo, che, invero nega la circostanza, e comunque è evidente che la perquisizione cui si fa riferimento nell'atto in contestazione è quella effettuata in bagno e nel corso della quale furono rinvenuti gli oggetti ritenuti pericolosi e fatti segno di sequestro.

Deve dunque ritenersi assolutamente certa la materialità del reato di cui al capo d'accusa ascritto ai prevenuti attesa la completa attendibilità della parte offesa che è risultata precisa nei propri ricordi che risultano concretamente confortati da una circostanza fattuale da non sottovalutare. A carico della Russo infatti - così, come già detto, anche a carico del Cioffi - risultano stilati due differenti verbali di perquisizione e sequestro, oltre quello in esame, altro, di esito negativo, e recante l'orario delle 18.00 a firma del Manna Raffaele.

Ebbene, nel corso dell'udienza la parte offesa ha appunto riconosciuto tale ultimo imputato come colui che ebbe a redigere tale documento, ricordando di aver avuto anche una discussione con il medesimo in quanto l'atto riportava un orario diverso- e molto successivo- rispetto a quello in cui l'operazione era stata posta in essere, apprendendo dallo stesso che tanto era necessario per giustificare il lungo periodo trascorso in caserma e che se non avesse firmato sarebbe stata portata in Questura.

Tale dato, assolutamente non sollecitato né dal Collegio, né dalle parti, dimostra la precisione dei ricordi della Russo, accreditandola completamente circa l'esclusione di veridicità del verbale sottoscritto dal Morales e dagli altri imputati.

Quanto all'elemento psicologico si ritiene di richiamare integralmente le osservazioni svolte con riferimento alla posizione del Leopardò sottolineando

come una semplice integrazione-modificazione del modulo già prestampato avrebbe impedito la mendace attestazione. L'irrelevanza poi della concreta volontà degli operanti, ossia il fine dai medesimi perseguito con la condotta descritta, già in precedenza evidenziata come costante insegnamento giurisprudenziale della S.C., consente di ritenere acclarata la colpevolezza dei prevenuti per il delitto loro ascritto in concorso.

**Capo 29)** Ai medesimi imputati Vitale, Casoria, Morales e Santoro, nonché al Bandiera, si imputa la falsità ideologica del verbale di sequestro redatto in danno di Rebecca Filippo. In particolare i primi quattro risultano firmatari dell'atto in qualità di agenti che hanno eseguito la perquisizione nei confronti di tale parte offesa, mentre l'atto sarebbe stato posto in essere, unitamente ad altri soggetti non identificati, dal Bandiera, al contrario non sottoscrittore dell'atto.

Con riferimento all'imputazione in esame va detto però che alcuna certezza è stata raggiunta, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, né era riposta nell'incidente probatorio cui il Rebecca partecipò in data 7.6.2002, al fine di pervenire all'identificazione di vari agenti che parteciparono alla perquisizione.

La p.o. invero, in data 15.2.2008, ha riferito di essere arrivata in caserma intorno alle h.12.30/13.00, di essere stata in ginocchio, di essere stata colpita alla schiena da calci, di essere stata variamente insultata e offesa in vario modo fino a quando venne condotta in bagno per la perquisizione. Qui venne percossa con modalità varie in quanto ogni volta che si chinava per raccogliere gli oggetti contenuti nello zaino e che erano stati gettati a terra, riceveva un calcio in viso. Poiché aveva una cintura con una catena ornamentale gliela tagliarono ed un poliziotto gliela mise al collo tentando di sollevarlo mentre un altro gli sferrava un calcio nel costato. Nel bagno erano presenti vari poliziotti, ma solo uno, ossia quello che lo aveva preso a calci, non si era mai allontanato a differenza degli altri che entravano ed uscivano. Ha infine dichiarato di non ricordare a che punto venne consegnato dagli uomini della volante ai colleghi presenti in caserma.

In sede di incidente probatorio il Rebecca aveva riconosciuto con certezza, quale uno degli autori della perquisizione, il solo Bandiera in quanto lo teneva di fronte tanto da averlo visto bene ed essere stato in grado anche di descriverlo.

Sulla base di tali elementi ritiene il Collegio di non poter affermare la penale responsabilità dei prevenuti per il delitto loro contestato.

Proprio l'incertezza palesata dalla p.o. circa la possibilità di riconoscere tutti gli agenti che parteciparono alla sua perquisizione nega l'assunto accusatorio che i firmatari del verbale di sequestro, in cui di tale atto si dà conto, ossia gli imputati Vitale, Casoria, Morales e Santoro, o almeno due di essi - considerato che il teste quantifica in tre gli operanti ed il riconoscimento di Bandiera deve ritenersi certo - non abbiano concorso alla perquisizione. E comunque tale incertezza di individuazione proietta i propri effetti sulla complessiva imputazione in quanto sebbene i firmatari siano quattro e, alla stregua dei ricordi della p.o. solo due potrebbero aver partecipato alla perquisizione, l'impossibilità di ascrivere a soggetti precisi la falsa attestazione ne impone l'assoluzione collettiva.

Sentenza assolutoria va pronunciata anche con riferimento all'imputato Bandiera la cui posizione risulta speculare rispetto agli altri: egli infatti, che certamente ha partecipato alla perquisizione, non risulta tra i firmatari del relativo verbale .

In primo luogo alcun elemento è stato proposto dall'accusa, o risulta dalle emergenze dibattimentali, da cui desumere un concorso del prevenuto nella attestazione dei colleghi.

Mentre infatti i primi quattro formavano una pattuglia ed hanno operato sempre insieme, il Bandiera apparteneva ad altra squadra e non risulta neppure una compresenza temporale del medesimo con i coimputati.

Deve poi considerarsi che, secondo quanto riferito da moltissimi testi, alla redazione dei verbali di perquisizione e sequestro provvedevano, a parecchia distanza di tempo dal fatto, agenti posizionati con delle scrivanie lontane dal bagno: è dunque ben possibile che il prevenuto non avesse avuto neppure contezza della redazione di tale verbale verosimilmente compilato in sua

assenza , poichè che lo stesso apparteneva al primo turno di servizio e poteva già aver lasciato la caserma allorquando il reato venne commesso.

Ritiene pertanto il Collegio che non possa affermarsi la penale responsabilità del'imputato per il delitto come contestato di talchè lo stesso debba essere mandato assolto con la formula di cui al dispositivo.

**Capo 33)** All'imputata Conte Raffaella Dominique si imputa un delitto di falso ideologico per aver dato atto, contrariamente al vero, in vari verbali relativi alla perquisizione ed ispezione di diverse ragazze, tutte nominativamente indicate, di aver informato le interessate della facoltà di farsi assistere da un difensore e della relativa, mendace, rinuncia delle stesse a tale facoltà.

Ebbene l'esame delle parti offese elencate nel capo d'accusa non ha confortato l'assunto accusatorio se non con riferimento alla Falcione Monica. Le altre ragazze - Ciarlatani Lara, Costigliola Monica, Foresi Alessandra, Fortunato Marianna, Nelli Allegra - invero non fanno alcun riferimento all'aspetto oggetto di contestazione, pur essendo state ampiamente escuse circa il tempo ed il modo trascorso all'interno della caserma.

La Ciarlatani, all'udienza del 7.4.2006, ha narrato di essere arrivata alla Virgilio - dopo un passaggio al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini ove l'aveva accompagnata, perché ferita in piazza, Chiara Pezzuti, conosciuta per strada - unitamente all'amica Gentileschi Elena, con cui era venuta a Napoli da Bologna proprio per partecipare alla manifestazione. All'interno della sala c'era molta confusione, tanto che ha dovuto aspettare in una saletta antistante, unitamente ad un'altra decina di ragazzi, circa un'ora prima di entrare. Si è poi avvicinata ad un bancone ove c'erano due donne poliziotto ed un uomo seduto che stilava i verbali. Ha subito prima la perquisizione della borsa il cui contenuto è stato rovesciato e poi si è recata in bagno con la poliziotto per la perquisizione personale da lei considerata "violenta" per le modalità con cui si svolse. Dopo il foto segnalamento, verso le h.19.30 ca. poté uscire (cfr. verb. cit.). Com'è evidente dunque l'assenza del benché minimo accenno ad opera della p.o. all'assistenza di un difensore, in difetto di altri elementi che possano smentire il tenore del documento in contestazione, ne impedisce

un'affermazione di falsità con l'ovvia conseguenza dell'insussistenza del delitto ascritto .

Analogamente la Costigliola, escussa in data 14.12.2007, la Foresi, escussa in ~~due udienze in data 16.6.e 7.7.2006, la Fortunato, sentita il 14.11.2007 e la Nelli sentita in data 29.9.2006, tacciono qualsivoglia riferimento al contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro che pure ricordano di aver sottoscritto e ricevuto poco prima di lasciare la caserma. In particolare alcun accenno è fatto, da alcuna delle dette parti offese, all'informativa apparentemente risultante da tali atti di potersi fare assistere da un difensore ed al loro rifiuto di avvalersi di tale facoltà.~~

Difetta dunque con riguardo a tali parti lese qualsivoglia elemento di prova specifico che possa confortare l'assunto accusatorio del mendacio dei verbali sul punto in esame, non potendosi, com'è evidente, accreditare l'ipotesi d'accusa con i vaghi riferimenti fatti da altri giovani circa le loro continue richieste di potere contattare un avvocato ed il conseguente, derisorio, diniego ricevuto da alcuni agenti. Nel capo 33) è infatti cristallizzata un'accusa precisa che poteva essere confortata unicamente dalle destinatarie dell'atto di cui si assumeva la falsità ideologica: l'assenza di tale specifico conforto impone che la prevenuta veda mandata assolta dal reato ascritte, relativamente alle parti offese sin qui citate, per insussistenza del fatto.

Diversa risulta peraltro la situazione probatoria con riferimento a Falcione Monica. Costei non è stata escussa a dibattimento in quanto, in data 15.2.2008, con il consenso delle parti, sono state acquisite le SIT rese al PM in data 26.11.2001. Nel corpo di tale atto è contenuta una precisa ricostruzione degli avvenimenti verificatisi nella caserma ed in particolare la p.o. dichiara " ho letto nel verbale che rinunciavo alla difesa di un avvocato, ma preciso che non mi hanno chiesto se volevo essere assistita da un avvocato". La poliziotta mi ha rassicurato dicendo che serviva la firma per potere uscire". Quando ho chiesto che mi sarebbe accaduto se non avessi firmato, mi hanno detto che sarei stata trattenuta". (cfr. doc. in verb. cit.).


In primo luogo la p.o., della cui attendibilità non è dato dubitare risultando la sua dichiarazione precisa e coerente e assolutamente non aggressiva nei

confronti dell'imputata relativamente alla quale, al contrario, da' atto di una condotta corretta, ricorda precisamente di non essere stata informata della facoltà di farsi assistere dal difensore e fornisce anche una specifica motivazione di tale ricordo: ~~avendo riletto il documento e visto che conteneva un'"inesattezza" ne ha chiesto contezza, verosimilmente proprio per non avallare una falsità. E' assolutamente credibile peraltro che, in una situazione~~ quale quella esistente all'interno della caserma, la giovane Falcione volesse essere più che precisa nella sottoscrizione di un atto formale che, come aveva immediatamente rilevato, risultava, almeno sul punto, non corrispondente al vero. La circostanza poi che a rassicurarla sia stata proprio la poliziotta, ossia l'imputata, esclude qualsivoglia errore, equivoco, o incertezza circa l'attribuzione alla stessa del mendacio contenuto nel verbale.

Dunque non solo la Conte era consapevole – perché le era stato fatto espressamente notare dalla p.o. – che il verbale conteneva una circostanza non veritiera, ma addirittura ha suggerito alla Falcione di ignorarla dicendole che serviva la firma per potere uscire. Neppure pare potersi dubitare sulla identificazione dell'imputata come la poliziotta che ebbe a colloquiare con la p.o. atteso che la stessa Conte ha precisato al PM di non essersi occupata delle perquisizioni – tutte espletate dalla Mele Marina – e di essersi per contro occupata esclusivamente della redazione dei verbali (cfr. verb. interrogatorio in data 13.5.2003 acquisito all'udienza del 5.11.2008 ai sensi dell'art. 513 cpp.).

Vi è dunque prova, a giudizio del Collegio, sia dell'elemento materiale che di quello psicologico del delitto come contestato di cui deve pertanto essere affermata la sussistenza con conseguente penale responsabilità della prevenuta.

**Capo 39)** All'imputato Sepe Luciano si imputa un delitto di falso ideologico per aver dato atto falsamente, nei verbali relativi alla perquisizione ed ispezione di Laccetto Roberto e Liberti Fabio di aver informato gli stessi della facoltà di farsi assistere da un difensore e della relativa, mendace, rinuncia dei due a tale facoltà.



Così come per l'imputata Conte anche per il Sepe le risultanze probatorie consentono l'affermazione di colpevolezza solo con riferimento ad uno dei verbali in contestazione, ossia quello in danno di Laccetto, avendo il Liberti, ~~escusso dal Tribunale all'udienza del 7.12.2007, omesso qualsivoglia riferimento all'argomento de quo.~~

Diversa risulta peraltro la situazione probatoria con riferimento a Laccetto Roberto. Costui, escusso a dibattimento in data 19.5 2006, ha effettuato una precisa ricostruzione degli avvenimenti verificatisi nella caserma, ricordando di aver cercato conforto alle violenze e alla tensione nella lettura del vangelo che portava sempre con sé, e di essere stato per questo fortemente deriso. In particolare ha ricordato che dopo aver "fatto le foto" gli dissero che se non firmava un documento non poteva andare via. Lui firmò in quanto molto impaurito, senza neppure leggere. Appena uscito vide che trattavasi del verbale di perquisizione e si accorse che in esso si diceva che rinunciava alla difesa di un avvocato, circostanza questa non veritiera in quanto egli non aveva mai espresso tale volontà non essendogli stato chiesto se lo voleva (cfr. verb. cit.).

In primo luogo la p.o., della cui attendibilità non è dato dubitare risultando la sua dichiarazione precisa e coerente e assolutamente non aggressiva nei confronti né dell'imputato né di colui o coloro che ebbero a perquisirlo - atteso che ha ricordato di essere stato richiesto di spogliarsi ma che riuscì a togliersi solo scarpe e calze in quanto il poliziotto gli disse che poteva bastare - ha narrato spontaneamente la circostanza, precisando di essersi accorto che il verbale conteneva una mendace dichiarazione solo allorquando era ormai uscito e dunque non avrebbe più potuto contestarla.

Quanto poi alla asserita irrilevanza della condotta di falso contestata sulla base della sua "non incidenza sull'esistenza, efficacia e validità dell'attività esperita (ossia la perquisizione)" non incidendo sulla validità del verbale stesso, di talché l'attività compiuta appunto la perquisizione, "conserva le sue caratteristiche originarie senza tenere conto dell'attestazione vera o falsa" (cfr. memoria difensiva depositata in sede di conclusioni), va detto che, al contrario, ai sensi degli artt. 354-356 cpp, 114 disp. Att. Cpp. in relazione

all'art 178 lett. c) cpp., il difetto dell'informazione relativa alla garanzia difensiva, non può che riverberarsi sulla validità dell'atto nel suo complesso. Il Collegio condivide infatti il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la polizia giudiziaria, quando procede d'iniziativa al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cpp., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta alle indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cpp. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il PM, l'obbligo di richiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere in caso negativo, alla designazione di un legale d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo previsto dalla art. 114 disp. Att. Cpp. di avvisare la persona sottoposta ad indagine, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.: "l'eventuale violazione di tale obbligo dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta" (cfr. Cass. 2.4.2003 n. 20271 Annibaldi). Non solo dunque, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'atto ove fosse stato redatto nel rispetto degli obblighi normativamente previsti, sarebbe stato diverso da quello mendace posto in essere, in quanto non affetto da nullità, ma la patologia non si sarebbe diffusa a quelli successivi in quanto "la nullità di un atto (nella specie atto di pg nullo per omesso avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione di prelievo del quanto di paraffina) rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo" (cfr. Cass. 27.9.1994 Salemi).

Deve ritenersi dunque certa non solo la materialità del delitto contestato ma altresì sussistente l'elemento psicologico del reato di falso atteso che il modulo usato per la redazione del verbale dava già conto della necessità dell'avviso alla parte di farsi assistere dal difensore e che il redigente, ossia il Sepe, ha volontariamente riportato la falsa dichiarazione del Laccetto di rinunciare a tale facoltà.

L'imputato va dunque dichiarato penalmente responsabile del delitto ascrittogli limitatamente alla p.o. Laccetto Roberto.

**Capo 46)** . Agli imputati Albano Guido ed Esposito Vincenzo, entrambi rinunzianti alla prescrizione, è contestato il delitto di falso ideologico



commesso nella redazione del verbale di perquisizione e sequestro nei confronti di Ciciarello Stefano; in tale atto si attestava, contrariamente al vero, che la perquisizione in danno del medesimo era stata da loro effettuata.

~~A giudizio del Collegio, peraltro, la deposizione della p.o. non consente, stante anche ulteriori elementi logici confortanti la difesa dei prevenuti, l'affermazione di penale responsabilità dei medesimi per il delitto come contestato. Si ritiene infatti che non sia stata fornita dall'accusa una prova assolutamente rassicurante circa la falsità del verbale in contestazione, non risultando esaustive al riguardo le dichiarazioni del Ciciarello all'udienza dibattimentale del 10.11.2006.~~

La p.o. ha invero premesso, "per correttezza"(cfr. f. 87 verb. cit.), di essere particolarmente provato fisicamente sia in quanto portatore di handicap visivo - è infatti ipovedente - che per le gravi ferite riportate in piazza: "Io ho una visione monoculare parziale e quell'occhio, in quel momento era bendato, quindi la mia visione era limitata alla porzione inferiore destra dell'occhio sinistro, al di sopra c'era una benda. Praticamente in talune situazioni cercavo di guardare per terra per camminare, non è che il mio raggio visivo, già, ristretto, fosse così ampio insomma". Ha poi narrato di essere stato abbondantemente deriso per le proprie condizioni fisiche e di essere stato fatto oggetto di calci e spintoni, ma nulla ha detto rispetto alle persone che parteciparono alla sua perquisizione. Tale atto si svolse in bagno, "con modi molto, molto bruschi", ove venne fatto spogliare completamente e subì anche una perquisizione anale. Venne controllata anche la sua borsa e così venne notata la tessera dell'associazione ciechi - cui egli apparteneva - il che comportò un evidente mutamento di atteggiamento con "ammorbidimento dei toni" tanto che all'uscita dal bagno, venne quasi accompagnato - e non più spinto con "enfasi"- al banco ove erano gli altri poliziotti che facevano le foto e chiedevano i dati personali(cfr. f. 95 verb. cit.).

Com'è evidente alcun elemento utile alla identificazione dei soggetti che, rispettivamente, perquisirono e poi verbalizzarono gli esiti di tale atto nei confronti del Ciciarello, è desumibile dalle dichiarazioni del medesimo. E tanto è stato immediatamente evidente e percepito dagli inquirenti atteso che

il giovane non risulta tra coloro che procedettero ad incidente probatorio. Dunque, seppure invero si potrebbe dedurre dalla narrata successione degli eventi- in ciò peraltro confortati dal dictum di tanti altri giovani escussi - che ~~vi fosse, all'interno della sala benessere, una ripartizione di competenze per~~ cui alcuni poliziotti partecipavano alle perquisizioni ed altri, allocati alle scrivanie poste lontane dal bagno, procedevano alla redazione dell'atto, innanzi tutto non v'è alcun elemento accusatorio a carico dei prevenuti. La p.o. invero non fornisce alcun dato utile all'identificazione di colui o coloro - neppure è infatti precisato se fossero una o più persone - che procedettero all'atto, ed inoltre l'obiettivo stato di ridottissima capacità visiva del teste - oltre che dal medesimo dichiarato, comprovato dal referto del Policlinico di Roma ove venne condotto da alcuni amici appena uscito dalla caserma (cfr. doc. acquisita all'udienza citata) - è circostanza che esclude qualsivoglia intento di reticenza da parte della stessa.

E pertanto ben possibile che, così come risultante dal verbale relativo e come dichiarato dall'Albano, la perquisizione del Ciciarello sia stata effettuata proprio dai firmatari dell'atto, in tal modo escludendosi il mendacio dello stesso. E che tale ipotesi non sia assolutamente peregrina è affermazione che trova il suo conforto logico in alcune circostanze di fatto emergenti dagli atti. L'Albano nel corso dell'esame reso all'udienza del 7.11.2008 ha ricordato di essere in pattuglia insieme ai colleghi Esposito Vincenzo ed Adesso Francesco - tutti appartenenti alla Squadra Mobile - e di essere arrivato in ritardo presso la caserma, ossia non prima delle h.16.00-16.15; la situazione era tranquilla tanto che poterono anche uscire per prendere un caffè. Al ritorno presero in consegna tre ragazzi refertati all'ospedale Loreto Mare, ossia oltre al Ciciarello, Carniani Marco e Gallo Davide, ed egli provvide ad una loro perquisizione sommaria redigendo poi i relativi verbali. Ebbene dalla relazione di servizio dell'agente Pizzi Francesco, acquisita all'udienza in data 11.10.2006, emerge che realmente i tre giovani vennero prelevati insieme dal detto nosocomio, dopo le h.16.15 ca. -in quanto questo è l'orario in cui la pattuglia si reca al PS su nota Cot - , di talchè giunsero in caserma in ora assolutamente compatibile con l'orario risultante sul verbale

redatto a carico del Ciciarello e con i tempi di attesa da questo indicati, e che vennero consegnati al personale della Squadra Mobile, di cui si ricordi, i prevenuti facevano parte. La circostanza poi che anche i verbali di perquisizione e sequestro a carico del Carniani e del Gallo risultano sottoscritti dall'Albano in orario immediatamente precedente o successivo a quello della p.o. avvalorata la veridicità dell'atto in contestazione specie ove si consideri che il primo, escusso all'udienza del 7.4.2006, pur avendo ricordato di aver tentennato prima di firmare, ha aggiunto di essersi convinto considerato che vi era scritto solo il suo nome e quello dell'agente e che non era stato trovato niente, nulla dicendo circa una non corrispondenza tra le due persone fisiche.

Analogamente il Gallo, di cui su accordo delle parti sono state acquisite, all'udienza dell'11.1.2008, le Sit rese al PM in data 29.11.2001 ha ricordato di essere arrivato molto tardi in caserma, intorno alle 17.00, di essere stato perquisito in bagno con modi gentili e che il poliziotto che a tanto aveva provveduto si era limitato a fargli togliere solo le scarpe e a verificare ciò che aveva indosso, dopo di che gli venne rilasciato un verbale, circostanza questa confortata dalla produzione documentale che dà conto di un verbale di perquisizione negativa, a firma Albano, nei confronti del Gallo alle h. 16.45. Va pertanto pronunciata sentenza assolutoria nei confronti degli imputati per insussistenza del fatto.

**Capo 47)** All'imputato Parentato Luigi è addebitata la falsità ideologica del verbale redatto e sottoscritto nel quale attestava che la perquisizione nei confronti di Mosiello Mariano era stata da lui effettuata mentre, al contrario, era stata effettuata dai colleghi Avallone Damiano e Tedesco Damiano. Con riferimento all'imputazione in parola, ritiene il Collegio che le dichiarazioni dell'imputato, in uno agli esiti dell'incidente probatorio dal medesimo effettuato in data 5.6.2002, rappresentino elementi di indubbia deponenza accusatoria e siano dotati di forza probante tale da poter corroborare l'accusa.

La p.o. invero non è stata escussa a dibattimento essendosi raggiunto l'accordo, all'udienza dell'11.1.2007, circa l'acquisizione delle Sit dalla stessa rese al PM in data 19.11.2002 nonché del verbale di individuazione fotografica in data 12.2.2002.

Da tali atti emerge che il Mosiello, partecipante alla manifestazione con la sezione di Rifondazione Comunista di Casoria, venne ferito in piazza e soccorso da un'ambulanza che lo condusse al PS dell'Ospedale Loreto Mare, ove venne medicato e suturato e da dove telefonò al padre perché venisse a prenderlo. Al passaggio al drappello apprese invece che doveva essere portato in caserma a bordo di una volante, cosa che avvenne, unitamente ad altri due ragazzi, uno, napoletano, molto alto, da identificarsi in Mosca Luigi e l'altro, un fotografo italiano che viveva però in Olanda, poi identificato per Frasca Mario.

All'arrivo, circa intorno alle h. 14.00, dopo essere stati gravemente insultati e provocati da almeno una trentina di poliziotti, entrò nella grande sala ove gli "si parò dinanzi agli occhi una scena impressionante" in quanto vi erano cinque, sei ragazzi palesemente feriti, in ginocchio, faccia al muro, con le mani dietro la testa. Anch'egli fu costretto ad inginocchiarsi contro un pilastro, con le mani dietro la schiena e lì venne perquisito. Anche i due ragazzi arrivati con lui furono perquisiti con le stesse modalità in quanto la stanza era occupata, almeno in quella fase, da numerose suppellettili che "impedivano ai poliziotti di metterci tutti nella stessa posizione".

Ha precisato di non essere mai stato perquisito nel bagno e che temeva moltissimo tale evenienza avendo appreso da alcuni ragazzi che li accadevano spesso violenze e danneggiamenti. Ha infine concluso di aver ricevuto il proprio verbale dopo il foto segnalamento sebbene non fosse stato nuovamente perquisito e di essere stato rilasciato verso le h.20.00.

Ebbene da tali dichiarazioni emerge che il Mosiello venne perquisito, una sola volta nella giornata, appena arrivato, ossia subito dopo le 14.00, dagli stessi agenti che lo avevano accompagnato alla caserma Virgilio a bordo della volante.



Risulta per contro dal verbale di perquisizione e sequestro in atti, che lo stesso sarebbe stato fatto oggetto di tale atto solo alle h.18.40 ossia svariate ore dopo e che tale incombenza sarebbe stata espletata appunto dal prevenuto.

~~Tanto è però sicuramente falso. La prima sonora smentita il verbale a firma~~

~~Parentato la riceve dalla relazione di servizio, sottoscritta dall'agente scelto~~

~~Tedesco Damiano, nella quale si dà atto che, alle h.13,15 ca., su nota Cot, una pattuglia, di cui faceva parte in qualità di autista l'agente Scelto Avallone Damiano, si recava presso l'Ospedale Loreto Mare ed "accompagnava" presso la Caserma Virgilio tre persone, ossia Frasca Mario, Mosca Luigi e Mosiello Mariano e che, ivi giunti, "si procedeva alla perquisizione e al sequestro, come da atti allegati" (cfr. relazione cit. in fasc. documenti),~~

~~rappresentati appunto da un verbale di sequestro e di perquisizione," con esito positivo, di 2 Smart medie da 16 MB per macchina fotografica digitale".~~

~~In primo luogo dunque gli agenti operanti danno atto di aver "trattato" tutti e tre i trasportati e precisano che ciò è avvenuto appena arrivati, come peraltro risulta per tabulas dai verbali in danno di Frasca, redatti rispettivamente alle h. 13,50 e 14.15.~~

~~Ma v'è di più. In sede di individuazione fotografica innanzi al PM il Mosiello riconosce proprio nel Tedesco e nell'Avallone coloro che, come dimostrato dagli atti dinnanzi esaminati, lo hanno accompagnato in caserma e lo hanno perquisito, precisando che il secondo ebbe anche a sferrargli un calcio immediatamente dopo. Si è detto altresì certo che colui che sottoscrisse il suo verbale non aveva partecipato all'atto e lo compilò molte ore dopo. Anche nel corso dell'incidente probatorio la p.o. ha riconosciuto con certezza nella persona dell'Avallone l'agente che ebbe a perquisirlo, oltre che a picchiarlo (cfr. verb. in fascicolo relativo ff.142-147).~~

~~I cooccupanti della volante hanno d'altra parte confermato in toto le dichiarazioni del Mosiello: il Frasca, escusso all'udienza del 1.2.2008, ha ricordato di essere stato perquisito solo sommariamente - di essere stato "tastato" dai poliziotti che lo avevano trasportato - nei pressi di un pilastro e comunque non in bagno, e non più di 10,15 minuti dopo l'arrivo in caserma; ebbe subito il verbale di sequestro redatto dagli stessi operanti che~~

sottoscrisse. Ha poi riconosciuto, senza esitazione, in sede di incidente probatorio, il Tedesco e l'Avallone come coloro che lo trasportarono, lo perquisirono e, quanto al secondo, lo stratonarono (cfr. verb. 5.6.2002 ff. 161-176).

Anche il Mosca ha poi ricordato di essere stato perquisito, subito dopo l'arrivo, vicino ad un pilastro e che gli venne prelevato un rullino fotografico che aveva in tasca, sebbene non attinente alla manifestazione; di aver firmato un verbale di sequestro che, sebbene già prestampato, era stato completato da uno dei due che lo aveva accompagnato (cfr. ff. 150-161 verbale di incidente probatorio del 5.6.2002) e che in sede di individuazione fotografica aveva riconosciuto i due agenti che lo avevano accompagnato e poi perquisito (cfr. verb. ud. 1.6.2007 ff.76 e ss.).

In conclusione può dirsi, sulla base delle concordi e coincidenti deposizioni dei tre occupanti la vettura dell'equipaggio Tedesco-Avallone, che questi ultimi, con riferimento ai loro "fermati" provvidero al compimento della perquisizione e di ogni ulteriore incombente, ivi compresa la redazione dei verbali, quanto meno con riferimento al Frasca Mario ed al Mosca Luigi, verosimilmente perché a loro carico erano risultati oggetti ritenuti sequestrabili. Nei confronti del Mosiello, per contro, il verbale venne redatto successivamente, ossia subito prima dell'uscita, e da personale diverso da quello che aveva operato.

Può dunque ritenersi assolutamente certa la falsità ideologica del verbale oggetto di contestazione che dà atto di un'operazione non compiuta da chi l'atto ha sottoscritto.

Analogamente a quanto già varie volte prima osservato deve ritenersi certa la consapevolezza del prevenuto di fare un'attestazione mendace nonché la volontà di agire in tal senso, risultando assolutamente possibile, e non particolarmente dispendiosa in termini di tempo, dare conto della reale paternità dell'operazione.

Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto come contestato.

In conclusione, e riassumendo, in relazione ai reati di falso di cui ai capi 27), 28), 33), 39), 47), con le precisazioni sopra indicate in relazione alla Conte ed al Sepe, tutti gli imputati, di cui è stata affermata la colpevolezza, andrebbero condannati.

Non può però omettersi di considerare che ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cp, per determinare il tempo necessario a che si maturi la prescrizione dei reati, deve aversi riguardo non alla fattispecie criminosa astratta prevista dalla norma incriminatrice, bensì al reato nella sua concreta delineazione finale, emergente a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, col correlativo giudizio di comparazione operato ai sensi dell'art. 69 cp.

Orbene, ritiene il Tribunale, sulla base degli elementi a disposizione, che ben possano essere riconosciute a tutti i detti imputati le attenuanti generiche da valutarsi equivalenti alla contestata aggravante.

Pur a tacere la considerazione dell'assoluta incensuratezza dei medesimi e delle specifiche attestazioni di merito nell'esercizio delle funzioni pubbliche per tanti anni espletate senza addebiti, va sottolineato invero come, nell'ambito della complessiva valutazione del *dies orribilis* che è stato il 17.3.2001, la condotta specifica avuta dai singoli prevenuti sia priva di qualsivoglia connotazione violenta e, pur integrando la fattispecie delittuosa ascritta, ben possa essere addebitata a superficialità, difetto di coordinazione, erronea previsione, da parte degli organizzatori dei vari servizi, del numero di unità da impiegarsi all'interno della caserma Virgilio, che ha imposto a quegli insufficienti agenti ed ufficiali presenti un lavoro affrettato ed impreciso.

L'applicazione delle circostanze nei termini di cui alla premessa porta dunque l'ipotesi delittuosa contestata a ricadere tra quelle per cui è previsto un termine di prescrizione ordinaria di sei anni, pari al massimo della pena edittale prevista, estensibile ad un massimo di 8 anni, grazie all'interruzione dovuta all'emissione del decreto di citazione a giudizio, ed in considerazione dell'assenza di recidiva degli imputati.

A tale conclusione si perviene ai sensi della nuova disciplina contenuta nella L. 5.12.2005, n. 251, che deve ritenersi senz'altro applicabile al caso oggetto

del presente giudizio, come si desume dal disposto dell'art. 10 L. cit. (come modificato a seguito della sentenza n. 393/06 della C. Cost.) e dal raffronto della nuova normativa sulla prescrizione, certamente più favorevole, con quella previgente.

Pertanto, considerato che i fatti sono del 17.3.2001 il termine di prescrizione appare ormai decorso, con tutto quanto ne consegue in termini di improcedibilità dell'azione penale iniziata.

### IMPUTATI RINUNCIANTI ALLA PRESCRIZIONE

#### 1) Adesso Francesco

All'imputato Adesso Francesco vengono addebitati i reati di cui ai capi 15)16)17 della rubrica, tutti inerenti alla perquisizione personale di Villinger Niccolò che si assume illegittima perché effettuata con modalità offensive della dignità della persona e nel corso della quale vennero procurate al medesimo varie lesioni personali, si procedette al ritiro di due videocassette, rappresentanti scene della manifestazioni girate per conto della testata Indymedia, nonché delle batterie della videocamera, senza la contestuale redazione del verbale di sequestro, ed infine, mediante reiterate minacce e violenze, lo stesso venne costretto ad omettere di denunciare tutto quanto subito all'interno del bagno della caserma Virgilio.

La valutazione della posizione del prevenuto non può che iniziare, com'è ovvio, dalla dettagliata deposizione resa dalla p.o. in data 21.12.2007.

Innanzitutto il Collegio Il Villinger ha ricordato che all'epoca, da circa due anni, svolgeva attività di giornalista, pur non essendo iscritto all'ordine, per la testata on line Indymedia per conto della quale, a titolo assolutamente volontario e gratuito, fungeva anche da fotografo e videoperatore. In tale veste, unitamente all'amico Mariani Jacopo, era giunto a Napoli da Firenze, ove vive, per partecipare alla manifestazione. Arrivato in Piazza Municipio si posizionò su alcune impalcature, peraltro già occupate da altri operatori, per avere una più ampia visuale dell'area. Ben presto però, a seguito dei violenti scontri che erano in corso, venne fatto scendere e, poiché era stato ferito da un



sasso ad una spalla, chiese ad un'ambulanza di essere condotto in ospedale. Arrivò dunque, sempre unitamente all'amico Jacopo Mariani ed ad un fotografo olandese, al PS del Vecchio Pellegrini, già molto affollato, sebbene fossero solo le h.12.30 ca. Venne identificato al drappello, riuscì a parlare con una giornalista ed anche con un avvocato che egli indicò come proprio legale e che confermò la circostanza, ma, ciononostante, non riuscì ad avvicinarlo e venne trascinato ad una volante che lo condusse, molto velocemente, sempre insieme all'amico, alla caserma Virgilio. Arrivò in loco verso le h. 14.00-14.30. Appena entrato alcuni poliziotti tentarono di prendergli la telecamera ma lui resistette con fermezza, anche perché l'apparecchio non era suo, e propose di consegnare solo le cassette. La proposta venne accettata, ma vennero prese anche le batterie e, benché ne facesse richiesta, non gli venne consegnato un verbale di sequestro; al contrario, alla sue insistenze, gli venne detto che sarebbe stato portato nella stanza delle torture.

Dopo circa un'ora, un'ora e mezzo, dall'arrivo - ma, a seguito della contestazione della difesa, si è appreso che in fase di indagine aveva detto "poco dopo l'ingresso" e che all'epoca il suo ricordo era molto più vivo (cfr. f. 76 verb. cit.) - venne condotto in bagno per la perquisizione da tre poliziotti in borghese alquanto robusti. Potè vederli bene e così li descrive: Capelli chiari, nessuno più alto di lui - che raggiunge il metro e ottantacinque - anzi 2 più bassi, uno solo con gli occhi celesti. Nel bagno venne fatto oggetto di molte percosse e violenze, schiaffi e pugni, tanto che si accucciò per difendersi. Tentarono di infilargli la testa in una sorta di bidet molto sporco, ma le strette dimensioni del vano lo impedirono. Nel corso della colluttazione si accorse della presenza di una quarta persona "diversa dalle altre perché aveva dei tratti somatici diversi" (Cfr. f. 41 verb. ud. Cit.). Era un po' più anziana degli altri ed ha tentato di tirargli un calcio ma, essendo troppo lontano, è quasi caduto. La descrizione di questo quarto poliziotto, sollecitata da un domanda del difensore dell'imputato è la seguente "Più basso di me, anche lui robusto, capelli scuri, aveva i baffi, delle sopracciglia pure scure, un po', non so se la parola è giusta, un po' tagliato forse nella posizione, gli occhi scuri, ma non scuri scuri, di un colore comunque non acceso, tipo azzurro, ma tipo marrone.

Mi sembra che avesse una giacca" (cfr. f. 77 verb. cit.). Il teste a proposito degli occhi – segno identificativo del prevenuto particolarmente evidente, come meglio si vedrà innanzi – ha infine ribadito che il quarto poliziotto aveva gli occhi scuri, "ma non scuri neri, scuri marroni" (f. 81 )

Le dichiarazioni della p.o. fanno menzione di vari altri soggetti ristretti che ebbero a condividere i momenti particolarmente tragici appena narrati - ad esempio tali Filippo e Sara, entrambi veneti, da identificarsi in Rebecca e De Franceschi, che hanno parlato (cfr. verbb. udd. 15.2.2008-11.1.2008) di violenze subite in bagno, così come ricordato dal Villinger, e di urla provenienti da tale locale, circostanza anche questa che conforta il dictum della p.o. secondo cui, proprio a causa delle sue grida, dall'esterno bussarono alla porta del bagno dicendo "questo ragazzo si sente troppo, sta urlando, quindi dovete zittirlo", dovete finirla (cfr. f. 43 verb. cit.) che lo accreditano dunque come assolutamente attendibile.

Ulteriore conferma le dichiarazioni del Villinger la ricevono dalla deposizione del Mariani. Questi è stato escusso alla medesima udienza del 21.12.2007 e ricostruisce in conformità ai ricordi dell'amico la cronologia e la sostanza degli eventi specie con riferimento all'orario di arrivo in caserma - h.14.00,14.30 - e alla discussione del compagno per non farsi sottrarre la telecamera nonché alla minaccia della stanza delle torture. In particolare è certo che il Villinger venne condotto in bagno per la perquisizione appena arrivato e lui subito dopo - "A lei che posizione venne detto di tenere? Chiede il PM; Risposta: In particolare venni strattonato e messo dietro una colonna ...venni buttato lì mentre il mio compare venne mandato dentro la stanzina" (cfr. f. 106 verb. ud. Cit.) Quanto tempo può essere passato? Qualche minuto (f. 122) - da due o tre persone entrambe molto grosse. "Una un po' più grassa e una più robusta, nel senso della grossezza, una persona con gli occhi chiari, senza capelli, occhi molto chiari, anche belli e l'altra persona con una faccia un po' pacioccona, rotonda" (f. cit.) All'esito della deposizione si apprende che ha riconosciuto in fase d'indagine le foto n. 55b,- portava le persone in bagno, violenta, faceva parte del gruppetto delle 3/ 4 persone forse è entrata anche con Villinger - 57- condotta identica al precedente - album 2 e 13

dell'album 3 – la persona in giacca e cravatta che lo prese in disparte e gli fece una ramanzina essendo egli figlio di un generale della GdF . Dalla consultazione degli album acquisiti al fascicolo dibattimentale emerge che i soggetti riconosciuti sono Pellegrino Michele, n. 55/b, Incalza Francesco, n.

57/b, Solimene Carlo n. 13.oltre ad altro non imputato.

A tanto vanno aggiunti gli esiti dell'incidente probatorio cui entrambi i soggetti sono stati sottoposti in data 6.6.2002.

Il Villinger (cfr. ff. 26 e ss.) in tale sede ha ricostruito gli eventi che lo videro purtroppo protagonista nel bagno della caserma ed ha ricordato come, allorquando dall'esterno, si richiese di farlo tacere egli rialzandosi ed uscendo, finalmente, riuscì a vedere anche la quarta persona, che indossava la giacca, a differenza degli altri tre, ed aveva i baffi e gli occhi scuri. Quando poi l'imputato è comparso, unitamente ad altri due soggetti, la p.o. non ha avuto esitazioni ad indicarlo come la persona che vide per ultima per i baffi, i capelli, anche se al momento li aveva un po' più lunghi, e la forma del viso. Riguardo agli occhi, su cui il Gip lo invitava a riflettere, ha espressamente riferito " il resto mi è bastato. Gli occhi non sono riuscito a vederlo abbastanza tempo da focalizzare anche sugli occhi". Il Gip ha insistito: "lei nel descrivere questa persona ha detto che aveva gli occhi scuri". Risposta: "si mi sembrava che avesse gli occhi scuri". Invitato nuovamente a guardare la persona presente, la p.o. risponde: "più che lo guardo, più sono convinto che è lui. Domanda Gip : "li ha visti gli occhi? Risposta: "gli occhi sono marroni, però sul chiaro. Però sono sicuro e lo riconosco". Gip: " per lei gli occhi dell'indagato sono marroni, per quello che ha visto?" Risposta: "sì". Il Gip dà per contro atto che gli occhi dell'Adesso sono chiari, tanto che chiede spiegazioni ulteriori al teste e questi riferisce che ha visto solo un attimo la persona, non è riuscita a focalizzare gli occhi e anche quando ha narrato del tentativo di calcio, effettuato sempre dallo stesso soggetto, ha ricordato "mi sembrava lui da lontano, però il bagno era piccolo e stretto". Ha inoltre riconosciuto come certamente presenti alla perquisizione Incalza Francesco e Chianese Paolo.

Il Mariani, escusso nella stessa sede, ha anch'egli riconosciuto l'Incalza, l'agente dagli occhi chiari, oltre al Pellegrino Michele e al Solimene, ossia gli stessi soggetti che aveva visto in foto, ma nulla ha detto circa l'Adesso.

~~Per contrastare le descritte emergenze l'imputato ha reso un lungo esame dibattimentale in data 13.6.2008 nel corso del quale ha negato di essere la persona che partecipò alla perquisizione violenta nei confronti della p.o. per non essere ancora presente in caserma quando questa ebbe a verificarsi.~~

L'imputato - con turno di servizio 14.00-20.00, prorogabile alle 24.00 - ha ricordato di essere arrivato in Questura intorno alle 14.00, avendo parcheggiato la propria vettura all'esterno del palazzo ed avendo incontrato nel tragitto un collega, De Paolis Antonio, con cui si trattenne a parlare unitamente ad alcuni conoscenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria ove egli aveva prestato servizio. e che erano stati in piazza per ragioni d'ufficio. La partenza dalla Questura per la caserma Virgilio, alla quale gli era stato comandato solo quel giorno di portarsi per dare lo smonto ai colleghi del turno di mattina, avvenne peraltro con notevole ritardo in quanto il capo pattuglia, Isp. Albano Guido, a causa di problemi familiari, così come aveva comunicato, non arrivò prima delle 15.00, considerato che viveva in Avella, nell'avellinese. Inoltre l'autista Esposito Vincenzo ebbe difficoltà a reperire un'auto - essendo tutte impegnate - e solo alle 15.15 prese in carico una Nissan Almera verde da colleghi che smontavano; non giunsero pertanto alla Virgilio prima delle 16.00 avendo anche dovuto seguire un tragitto più lungo a causa di una manifestazione sul corso Umberto. Lui non effettuò perquisizioni nei bagni e, così crede, neppure la sua pattuglia. Lasciarono la caserma, autorizzati dal Ciccimarra, verso le h 18.00-18.15.

Le circostanze narrate dal prevenuto sono state confermate sia dai coimputati che da testi estranei. In particolare l'Albano, nel corso dell'esame cui si è sottoposto all'udienza del 7.11.2008, ha ricordato che a cagione della gravidanza a rischio della moglie il giorno 17.3.2001, benché il suo turno iniziasse alle h. 14.00, arrivò in Questura non prima delle h.15.00, ove lo aspettavano i compagni di pattuglia Adesso ed Esposito Vincenzo che, peraltro, aveva avvertito telefonicamente. Si portò con loro alla caserma ove

giunsero intorno alle 16.00. Vide il dr. Ciccimarra con cui si scusò per il ritardo e, poiché la situazione era tranquilla, andò al bar con l'Adesso, e forse anche con l'Esposito, per un caffè. Il primo atto che compì in caserma fu la presa in carico, unitamente ai colleghi, di tre soggetti refertati al Loreto Mare che dovevano essere perquisiti. Egli insieme ad Esposito procedette alla perquisizione di Ciciarello, Carniani e Gallo.

L'ispettore Adesso che conosce da oltre sedici anni ha gli occhi azzurri, capelli sempre con lo stesso taglio ed ha sempre portato solo i baffi, mai la barba.

Il teste Ass. Capo PS De Paolis Antonio, escusso, su istanza della difesa, all'udienza del 13.3.2009, ha ricordato l'incontro con il prevenuto intorno alle h. 13.30 all'inizio del Corso Umberto e di aver percorso con lo stesso tutto il tragitto fino alla Questura, ove entrambi erano diretti per prendere servizio alle 14.00. In realtà arrivarono forse con qualche minuto di ritardo avendo incontrato per strada dei colleghi della Squadra Mobile di Reggio Calabria che conoscevano l'Adesso e con cui questi si trattenne un po' a chiacchierare. Ha infine ricordato di non aver mai visto l'imputato con barba incolta o capelli lunghi, avendo sempre portato un taglio corto di capelli, la barba sempre curata, sempre ben vestito e ben curato. Anche quel giorno aveva l'aspetto solito.

Altro teste della difesa ha poi riferito sulla lettura dei tabulati telefonici relativa al cellulare dell'Isp. Albano Guido.

La d.ssa Venuti - dirigente Telecom responsabile dei rapporti con l'autorità giudiziaria per Campania, Basilicata e Puglia e dunque particolarmente attendibile quanto alla illustrazione degli elementi risultanti dai tabulati telefonici acquisiti - all'udienza del 10.4.2009, indotta dalla difesa, ha ricordato, avvalendosi dei tabulati telefonici su cui tali dati erano riprodotti, che alle h.13.29 il cellulare n. 339-4501040 intestato ad Albano Guido lascia una traccia nella cella di Avellino - zona Montevergine. Successivamente di tale cellulare è possibile seguire il percorso, sempre attraverso le celle codificate dal tabulato, dalla Questura alla Caserma. In particolare la teste ha evidenziato che l'apparecchio è stato rilevato nella zona indicata in blu dalla

mappa – ossia zona Questura, via S. Brigida, Via Medina – per poi proseguire nella zona rosa - Via Tribunali – ed infine nella zona verde, ossia via Ponte di Casanova, via Martiri d'Otranto andando verso Napoli est .

Alle 15.35 e 15.36 si rilevano due telefonate relative a due celle diverse, dalla zona rosa – cioè via dei Tribunali - alla zona verde cioè Napoli est. (cfr. verb. cit. e tabulato allegato).

Da tanto può desumersi, in difetto di elementi di segno contrario attestanti che l'imputato si sia allontanato dal collega Albano, che la pattuglia, di cui lo stesso faceva parte, non giunse in caserma prima, quanto meno, delle 15.36.

Alla stregua di tutti gli elementi descritti ritiene il Tribunale che permanga un dubbio concreto circa la ascrivibilità dei reati in contestazione all'Adesso. Una duplice serie di perplessità invero sussiste all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Per un verso infatti - come si è in precedenza evidenziato - il riconoscimento del prevenuto ad opera della p.o. quale coautore delle illecite condotte incriminate è permeato da gravi incongruenze e, sotto altro profilo, le annotazioni difensive, corroborate da validi elementi di riscontro, taluni anche aventi carattere oggettivo e documentale, paiono accreditare l'assunto di una sua non presenza in caserma nel momento in cui si procedeva alla perquisizione del Villinger con le modalità indicate.

Non può invero nascondersi che già il Gip nel corso dell'incidente probatorio faceva notare alla p.o. che il soggetto riconosciuto in sede di individuazione personale - poco prima descritto come la quarta persona entrata nel bagno durante la perquisizione, che aveva tentato di sferrare un calcio e che aveva gli occhi neri - ossia, secondo l'ipotesi d'accusa, l'odierno imputato - aveva indiscutibilmente gli occhi azzurri - come peraltro constatato dal Collegio nel corso delle moltissime udienze dibattimentali alle quali lo stesso è stato sempre presente.

Tale incongruenza fattuale mina, in maniera profonda, la attendibilità del riconoscimento. E' indubbio, secondo il giudicante, che il Villinger fosse in buona fede e sinceramente convinto dell'identificazione dell'Adesso quale autore delle condotte descritte e però l'oggettiva discrepanza tra la descrizione fisica del soggetto e la persona riconosciuta, in specie con riferimento al suo

elemento maggiormente caratterizzante ossia il colore degli occhi, particolarmente intenso e chiaro, non consente di attribuire alla testimonianza del giovane l'attendibilità ritenuta in sede di indagine. E ciò specie ove si consideri ~~che anche un altro poliziotto - Incalza Francesco - certamente presente al momento dell'arrivo del Villinger e del Mariani - tanto che è stato riconosciuto con certezza da entrambi come colui che voleva prendere la telecamera al Nicolò (cfr. incidenti probatori citati) - ha gli occhi azzurri e dunque quest'ultimo non aveva alcuna incapacità di descrivere tale colore dell'iride, avendo altresì ammesso in sede dibattimentale di non essere daltonico.~~

L'elemento che aveva indotto il Tribunale del Riesame a confermare la misura custodiale nei confronti dell'Adesso non era dunque così inconfutabile in quanto sebbene riconoscimento personale vi era stato e caratterizzato dalla certezza assoluta - al 100% - lo stesso aveva riguardato una persona non corrispondente alle caratteristiche somatiche salienti descritte dalla p.o. Né può sottacersi che il Mariani, che pure ha riconosciuto di persona ed in fotografia alcuni dei poliziotti presenti e che hanno agito nei confronti propri e dell'amico, mai l'ha fatto nei confronti dell'imputato che pure non poteva non aver notato essendo entrato nel bagno per la perquisizione subito dopo che l'amico ne era uscito.

Ma v'è di più. Come emerge dalle dichiarazioni dei due amici fiorentini, ed indirettamente anche dal riconoscimento che il Mariani fa del Solimene come colui che lo redarguì ricordandogli l'onta che rappresentava per il padre finanziere - in quanto è circostanza acclarata che il cambio turno avvenne intorno alle 14.30 - i fatti contestati si verificarono in orario antecedente a tale momento e, specificamente, immediatamente appena giunti in caserma. Sul punto non deve sviare la prima risposta resa dal Villinger nel corso dell'audizione dibattimentale - la perquisizione avvenne dopo circa un'ora, un'ora e mezza, dall'arrivo - in quanto a seguito di contestazione della difesa, il teste ha precisato che l'orario indicato in sede di indagini - ossia pochi minuti dopo l'arrivo - doveva ritenersi maggiormente attendibile essendo le Sit rese a poca distanza dai fatti.

Ma se dunque le condotte incriminate furono poste in essere quando ancora il Solimene era presente in Caserma e cioè entro le 14.30-14.40, risulta sempre meno credibile che le stesse possano essere state commesse dall'imputato.

A tacere delle varie prove orali sopra riassunte - il cui esito è concorde nell'indicare l'arrivo dell'Adesso non prima delle 16.00 - deve ricordarsi come anche testi indotti dalle difese di altri imputati abbiano indicato l'orario d'arrivo della pattuglia formata dall'imputato e da Albano ed Esposito intorno alle h.16.00 (cfr. teste Casillo ud. 20.3.09,) e risulta altresì documentalmente che Mosiello, Gallo e Carniani, perquisiti e verbalizzati dall'Albano e dall'Esposito non arrivarono prima delle 16.00, così come d'altronde il Ciciarello - orario certamente incompatibile con le lesioni e le violenze psicologiche inferte in bagno al Villinger.

E a dar credito alla tesi difensiva della estraneità del prevenuto ai fatti ascrittigli esistono anche i dati documentali del registro di uscita dell'auto di servizio condotta dall'Esposito - acquisito all'udienza del 13.6.2008 - da cui emerge che solo alle 15,15 detta vettura lasciò la Questura e che il 17.3.01 un solo Esposito prestava servizio, nonché i tabulati telefonici TIM e relative celle geografiche - per come illustrate in aula dalla teste Venuti (cfr. verb. 10.4.09) - che rendono incompatibile la presenza dell'Adesso alla caserma Virgilio quanto meno in orario antecedente alle 15.36.

Tali essendo le complessive emergenze probatorie ritiene il Tribunale che non possa dirsi raggiunta una prova certa e rassicurante della ascrivibilità all'imputato di tutti i fatti addebitatigli ai capi di imputazione 15), 16), 17) dovendosi ritenere quanto meno minata dagli elementi offerti dalla difesa a discarico la fonte d'accusa primaria rappresentata dall'individuazione personale compiuta dalla parte offesa, peraltro, a sua volta, caratterizzata, a parere del Collegio, da svariate incongruenze come sopra evidenziato. Conseguentemente, in ossequio al disposto di cui al secondo comma dell'art. 530 cpp. e stante l'avvenuta rinuncia alla prescrizione effettuata dal prevenuto - che impone al giudicante di valutare il merito della fattispecie secondo gli ordinari parametri di giudizio elencati all'art. 530 cpp - l'Adesso Francesco va mandato assolto da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.



## 2) Tedesco Damiano

All'imputato Tedesco Damiano risultano ascritti, oltre al reato di sequestro di persona di cui al capo 6) del decreto di citazione a giudizio, esaminato ~~specificamente innanzi, i reati di cui ai capi 7), 8), 9) ossia, in concorso con altri, violenza privata aggravata, realizzatasi, con le modalità descritte in imputazione, in danno di molti dei presenti alla caserma Virgilio; lesioni personali aggravate in danno di Ciciarello Stefano, Cioffi Andrea, De Franceschi Sara, Ludeno Giovanni, Russo Donatella, Sabatino Aldo, Russo Agostino, Pistone Antonio e Rebecca Filippo ed infine lesioni personali aggravate in danno di Orazi Vincenzo.~~

Ritiene il Collegio che le emergenze processuali consentano un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato solo con riferimento al reato sub 7).


Giova premettere all'esame delle condotte ascritte al prevenuto una cronologia delle attività d'istituto dal medesimo espletate che ne consentano di individuare, con accettabile attendibilità, l'orario d'arrivo in caserma e dunque la compatibilità, quanto meno temporale, con i ricordi delle pp.oo.

Ebbene, risulta per tabulas, come già sopra indicato nell'esaminare la posizione dell'imputato Parentato, che il Tedesco subito dopo le ore 13.15 arriva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto mare ed alle 13.50 è già in caserma. Dalla relazione di servizio, a firma dell'imputato, emerge infatti che lo stesso, unitamente all'agente scelto Avallone Damiano, autista, si recò, su nota Cot delle 13.15, presso il detto nosocomio ed accompagnò alla caserma Virgilio i refertati Frasca Mario, Mosiello Mariano e Mosca Luigi nei cui confronti provvide alla perquisizione ed al sequestro "come da atti allegati"(cfr. documento allegato al fasc. dib.). E tutti i detti testi hanno confermato tali circostanze (come già sopra riferito), trova dunque piena conferma la dichiarazione del prevenuto, in sede di esame reso all'udienza del 5.11.2008, di essere giunto in caserma intorno alle 13.45. e di essersi occupato, unitamente al collega di pattuglia, essenzialmente dei tre soggetti che aveva provveduto a trasportare. Con riferimento al presunto orario di allontanamento del medesimo dalla caserma, per contro non v'è certezza. Il Tedesco ha dichiarato di essersi trattenuto per circa un'ora, un'ora e mezzo,

per poi tornare alle proprie occupazioni e dunque verosimilmente avrebbe lasciato la caserma Virgilio verso le .h. 16.30, 17.00.

Tornando all'esame delle singole fattispecie delittuose ascritte non può non considerarsi che nessuna delle parti offese, vittime di violenza all'interno della caserma, e nominativamente elencate nel capo 8) - Ciciarello Stefano, Cioffi Andrea, De Franceschi Sara, Ludeno Giovanni, Russo Donatella, Sabatino Aldo, Russo Agostino, Pistone Antonio e Rebecca Filippo - ha riconosciuto il prevenuto come autore materiale di tali illecite condotte. Ed invero, sottoposti ad incidente probatorio nel corso del quale ebbero comunque a riconoscere alcuni dei soggetti che avevano in precedenza descritti, nè il Cioffi (cfr. verb. 5.6.02), né il Ludeno (cfr. verb. 6.6.02), né infine il Rebecca e la De Franceschi, il Sabatino ed il Pistone (cfr. verb. 7.6.02) ebbero ad indicare il Tedesco come autore di violenze ai loro danni. Inoltre buona parte di tali violenze si sarebbero esplicate in orario addirittura incompatibile con la presenza dell'imputato in caserma. Ed invero con l'eccezione del Ciciarello che, come si è visto, fece ingresso in caserma non prima delle h 16.30, tutti gli altri giovani appartenevano al gruppetto di quelli che per primi fecero ingresso nella sala benessere. Il Cioffi ed il Ludeno, trasportati sulla stessa vettura, hanno concordemente ricordato di essere giunti tra le h.12.30 e le 13.00 (cfr. verbali di udienza 11.1.08) e di essere stati subito perquisiti, circostanza che ha trovato conferma documentale nel verbale di perquisizione che reca l'orario delle h.14.00; la Russo Donatella arriva tra le h. 12.00 e le h. 13.00 (cfr. verb. ud. 1.6.07), la De Franceschi ed il Rebecca, entrambi padovani, entrano in caserma tra le 12.20 e le 13.00 (cfr. verbali udienza 11.1.2008 15.2.08), il Sabatino tra le h. 13.00 e le h.13.30 (cfr. verb. ud. 16.2.07) ed infine il Russo Agostino ed il suo amico Pistone - non partecipanti alla manifestazione ma fermati per strada, a bordo di un motorino, intorno alle h.12.30, e portati direttamente in caserma - vi giungono subito dopo e, comunque, non oltre le h. 13.00 (cfr. verbali di udienza 1.6.07, 15.6.07).

Dalle indicate emergenze si rileva agevolmente l'impossibilità di ascrivere al prevenuto, anche solo nella forma dell'omesso intervento per interromperle.



le attività delittuose poste in essere da altri atteso che, nella quasi totalità dei casi, come si è appena visto, gli stessi si sarebbero verificati in epoca non compatibile con l'arrivo del Tedesco alla caserma Virgilio avvenuto, si ripete intorno alle 14.00 e subito seguito da attività nei confronti dei ragazzi trasportati. Con riferimento al Ciciarello poi, che astrattamente sarebbe stato fatto oggetto di violenze in orario compatibile con il permanere del prevenuto nella sala benessere, deve in primo luogo evidenziarsi la minima coincidenza di tale permanenza, atteso che la p.o. è giunta intorno alle 16.30 ed il Tedesco è andato via intorno alle 17.00, con tutto quanto di generico ed approssimativo discende da una ricostruzione temporale non ancorata a dati controllabili ma lasciata a vaghi ricordi delle parti, spesso prive di orologio.

Deve poi considerarsi che il teste ha chiaramente ricordato di essere stato fatto oggetto di soprusi in bagno nel corso della perquisizione e non è stato in grado di descrivere, né riconoscere, alcuno dei suoi aggressori, anche a causa dell'handicap visivo da cui è affetto e delle lesioni patite in piazza all'occhio sano. Non v'è prova diretta dunque nei confronti del Tedesco e pertanto deve escludersi che lo stesso abbia colpito o istigato a colpire la p.o.; neppure peraltro può allo stesso genericamente imputarsi, per aver omesso di impedire, una condotta illecita posta in essere non nella sala - ove avrebbe potuto trovarsi qualora gli orari, indicati con largo margine di approssimazione, potessero essere ritenuti totalmente attendibili - ma in bagno, in difetto di qualsivoglia elemento, anche solo indiziario, che dimostri la sua presenza in tale luogo, dalla parte interessata circoscritto ad un unico ambiente chiuso, ove le violenze sono state commesse.

Il Tedesco va pertanto mandato assolto dal reato di cui al capo 8) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

Quanto al capo 9) unica fonte di prova è rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla p.o. Orazi Vincenzo. Al riguardo giova precisare che il predetto non è stato escusso in sede dibattimentale ma si è provveduto, in data 11.4.2008, all'acquisizione delle Sit rese al PM il 16.10.2001 e 26.2.2002, essendosi nelle more manifestatisi, a seguito di grave incidente stradale, gravi problemi psichiatrici che ne hanno impedito l'esame (cfr. doc. in atti da cui risultano

esiti di politrauma con trauma cranico commotivo e disturbo di personalità border-line, nonché “psicosi schizofrenica paranoide ad evoluzione cronica ed in fase residuale che non lo rendono capace di viaggiare autonomamente e comunque condizioni di stress sarebbero pregiudizievoli negativamente per il suo equilibrio psico-fisico “come attestato dal dr. Iommetti Enrico, psichiatra DSM ZT13 Asur Marche nella nota allegata al verbale d’udienza).

Ebbene dalle dichiarazioni rese subito dopo i fatti si evince che l’Orazi venne ferito in piazza e refertato presso il PS dell’ospedale Loreto Mare alle ore 13.00 (cfr. referto in atti) Arrivò in caserma “certamente molto prima delle 14.30”, assolutamente tra i primi atteso che erano solo in quattro, “tre ragazzi ed una ragazza”; venne fatto inginocchiare, così come gli altri giovani arrivati con lui, con il capo rivolto al muro e mentre si trovava in tale posizione, poiché si era un attimo girato verso un poliziotto che colpiva con veemenza una ragazza inginocchiata accanto a lui, venne violentemente colpito al capo ed al viso, tanto che le ferite già suturate si riaprirono - “l’occhio si è gonfiato sproporzionatamente”- ed egli fu costretto a far ritorno in ospedale; venne pertanto portato all’Ospedale Cardarelli, verso le h. 14.30, ove venne refertato alle 15.25 (cfr. verb. in atti). Prima peraltro di lasciare la caserma venne condotto in bagno per la perquisizione da tre poliziotti. Qui gli venne chiesto di spogliarsi completamente, cosa che fece tanto da restare nudo, con la sola maglietta, ed ebbe un paio di calci. Al Pronto Soccorso del Cardarelli avrebbero voluto ricoverarlo ma lui rifiutò e pertanto venne riportato in caserma, asseritamente per le fotografie, che, peraltro, non gli vennero fatte.

Nel corso dell’incidente probatorio espletato in data 6.6.2002 l’Orazi riconobbe l’imputato Pellegrino Michele come colui che lo aveva fatto oggetto delle violenze descritte in imputazione prendendolo a pugni (cfr. verb. Cit. in cui la p.o., dopo aver fornito una descrizione della persona – pelato o con capelli molto corti, robusto - riconosce al 100% il Pellegrini come la persona che lo prese a pugni). Riconobbe poi vari altri appartenenti alla PS sia quali autori di condotte violente od offensive, sia semplicemente perché presenti in caserma, ma alcun riferimento venne fatto al Tedesco.

Già innanzi al PM peraltro la p.o. aveva riconosciuto in foto il Pellegrino come colui che mentre era inginocchiato lo prendeva a calci e a cazzotti in faccia, precisando di non poter chiarire le condotte degli altri soggetti individuati – tra cui peraltro non risultava il prevenuto – che comunque gli sembrava essere in caserma durante la sua permanenza lì.

~~E d'altronde la mera compatibilità temporale tra le condotte illecite perpetrate in danno dell'Orazi, verificatesi nel breve lasso di 15 minuti circa, e la presenza in caserma del prevenuto - che deve ritenersi, per quanto sopra osservato, essere giunto alla Virgilio alle h.13.45 circa – rappresenta elemento di modestissima valenza probatoria in difetto di precise indicazioni circa il posizionamento del medesimo specie ove si consideri che lo stesso viene chiamato a rispondere del delitto in parola non quale autore materiale dei fatti ma per non averne impedito il compimento, avvenuto comunque in un ambiente diverso dalla sala benessere, ove, verosimilmente, il Tedesco si trovava e del quale pertanto, fino a prova contraria, poteva non avere contezza.~~

Anche dall'imputazione di cui al capo 9) della rubrica pertanto il prevenuto va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

In relazione all'ultimo capo di imputazione – ossia il n. 7) – comune all'imputato Manna si ritiene di poterlo affrontare in un unico contesto allorquando sarà stata esaminata anche la posizione di tale coimputato al fine di evitare inutili ripetizioni atteso che l'imputazione de qua residua esclusivamente a carico dei due prevenuti rinuncianti alla prescrizione, risultando per gli altri estinta per tale causa.

### **3) Manna Raffaele**

All'imputato Manna Raffaele risultano contestati molti capi di imputazione, oltre a quelli sub 6) di cui si è già detto, e 7) di cui si dirà innanzi, i capi 8) e 9), in concorso, tra gli altri, con il Tedesco, nonché quelli sub 10),11),12) 13) e 14) ossia lesioni aggravate, danneggiamento, violenza privata e perquisizione e ispezione abusiva in danno di Nicoletti Giuseppe.



Iniziando dalle imputazioni sub 8) e 9), della cui oggettività si è detto esaminando la posizione del coimputato Tedesco, deve osservarsi come pure con riferimento al Manna difetti una prova certa e rassicurante circa la sua colpevolezza. Pur con tutti i limiti derivanti dall'assenza di atti formali da cui evincere l'esatta ora di arrivo del prevenuto alla caserma Virgilio, è peraltro possibile con sufficiente attendibilità affermare che il Manna fece il suo

ingresso ivi non prima delle h14.15-14.30- come peraltro dal medesimo dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale reso all'udienza del 2.7.2008.

In primo luogo è certo – perché risultante dai turni di servizio e dichiarato dal coimputato – che il predetto arrivò in caserma a seguito del Ciccimarra, nella cui sezione operava – e che quest'ultimo, il cui turno di servizio iniziava alle h.14.00, ritardò. La circostanza è stata espressamente ricordata sia dal coimputato (cfr. verb. ud. 13.6.2008), sia dal Solimene, secondo cui egli lasciò la Virgilio non prima delle 14.20-14.30 proprio a causa del ritardo del collega – il Ciccimarra appunto - che doveva subentrargli e della necessità di passarsi le consegne con lo stesso (cfr. verb. ud. 11.4.08). Come per il Tedesco, dunque, anche per il Manna valgono le perplessità indotte dal mancato riconoscimento, ad opera delle pp.nn. indicate al capo 8) dell'imputazione, del prevenuto come autore delle violenze patite ed anzi il leggero ritardo, rispetto al coimputato già esaminato, con cui deve ritenersi il prevenuto abbia fatto ingresso nella sala benessere, rappresenta un dato di maggiore valenza difensiva in suo favore.

Ricordando infatti che tutti i soggetti citati hanno espressamente collocato le violenze subite tra le ore 12.00 e le ore 13.00 circa, ossia in orario non compatibile con le risultanze sopra esaminate con riferimento all'ingresso del Manna nella struttura, risulta del tutto impossibile ascrivere a quest'ultimo le condotte descritte in imputazione, anche nella meno gravosa forma dell'omesso intervento per impedirle. Neppure risultano utili per confortare l'ipotesi d'accusa i riconoscimenti che del Manna sono stati effettuati, nel corso degli incidenti probatori, dal Cioffi e dal Sabatino.

Il primo, in data 5.6.2002 innanzi al Gip riconosce invero con certezza il prevenuto come "uno di quelli che facevano parte del gruppetto degli

scalmanati, ... con i capelli lunghetti e con la barba incolta, un po' brizzolata", ma , a precisa domanda, dichiara di non ricordare alcuna condotta specifica del medesimo nei confronti suoi o di altri presenti, e di non poter affermare se lo stesso avesse o meno partecipato alla sua perquisizione, e neppure se si fosse posizionato sulla porta nel corso della stessa (cfr. ff. 93 e ss. verb. cit.).

Il Sabatino poi, nel corso dell'incidente probatorio espletato in data 7.6.2002, indica tre soggetti come autori delle violenze in suo danno, precisando di averne riconosciuto solo due in foto ed in particolare di non aver effettuato un riconoscimento fotografico di un terzo uomo, "magrolino, con i capelli scuri, lunghetti, ma non capellone, sul collo, con camicia nera, che gli aveva dato un pugno allo zigomo sinistro durante la perquisizione" (cfr. ff. 22 e ss. verb. cit.). Il teste ritiene di riconoscere nel Manna, mostratogli unitamente ad altri due soggetti a lui somiglianti, proprio tale agente violento – "è quello più magro con la camicia nera" (f. 33) – sebbene immediatamente aggiunga: "però sempre vagamente, con incertezza", di cui quantifica il grado addirittura nell'80%, - come riassume infatti il Gip "la certezza è del 20%"!.

Com'è evidente da quanto sopra riportato le dichiarazioni delle due parti offese Cioffi e Sabatino – che, comunque, avrebbero ricevuto le violenze descritte in orario antecedente all'arrivo dell'imputato in caserma – hanno solo apparentemente riconosciuto il Manna quale autore di tali condotte. Il Cioffi, invero, non è stato in grado di ascrivere al prevenuto alcuna condotta concreta ed il Sabatino, che, al contrario, gli addebitava il colpo allo zigomo, risulta assolutamente inattendibile, vuoi per la descrizione fisica che ne rende – incompatibile con quelle di molti altri parti offese che pure hanno identificato l'imputato, escludendo che lo stesso indossasse una camicia nera, come meglio si vedrà innanzi con riferimento ai capi 10), 11) e 14) – vuoi per la obiettiva incertezza che, correttamente, ha manifestato sin dal primo momento e che impedisce, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, di accreditarlo come fonte di prova certa.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Così come per il Tedesco, si impone dunque anche per il Manna una sentenza ampiamente assolutoria per non aver commesso il fatto in relazione al capo 8) della rubrica.

Analogamente il Collegio ritiene di dover emettere con riferimento alla ~~fattispecie delittuosa di cui al capo 9) ossia le lesioni in danno di Orazi Vincenzo. Al riguardo si ritiene di poter richiamare sic et simpliciter quanto sopra riportato nell'esaminare la posizione del Tedesco: il tenore delle dichiarazioni rese dalla p.o. - certamente inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza a carico del Manna - ed il mancato riconoscimento fotografico del medesimo - quanto meno come uno dei poliziotti presenti in caserma - appaiono elementi inidonei a confortare l'ipotesi d'accusa, risolvendosi, per converso, in circostanze favorevoli alla tesi difensiva dell'estraneità dell'imputato al reato contestato. E tutto ciò a tacere dell'ulteriore considerazione relativa all'orario di arrivo del prevenuto, posticipato rispetto a quello del Tedesco e dunque ancora più difficilmente compatibile con il momento in cui il delitto si perfezionava, ossia, secondo quanto sopra ricostruito, prima delle h. 14.30.~~

Diversa per contro risulta essere la posizione del Manna riguardo alla vicenda che ha come protagonista Nicoletti Giuseppe.

Quest'ultimo, escusso all'udienza del 1°6.2007, ha ricordato di aver partecipato alla manifestazione in quanto appassionato di fotografia e di essere giunto in piazza, unitamente ad alcuni amici ed alla sua ragazza dell'epoca, Mantuano Vanessa, abitante a Roma. Nel corso degli scontri la giovane venne ferita ed egli la accompagnò, a mezzo di un'ambulanza, all'Ospedale S. Giovanni Bosco ove venne refertata. Era all'incirca mezzo giorno ma egli, intuendo che i tempi sarebbero stati lunghi, chiamò l'albergo ove lavorava per informare che avrebbe tardato rispetto al turno di servizio il cui inizio era fissato alle h. 14.00. Venne poi condotto in caserma unitamente alla Mantuano ed a due fratelli di Eboli - da identificarsi in Mario e Tullio Toriello - di cui uno solo ferito e medicato. Sull'arrivo in caserma il teste non è stato preciso identificando l'orario con le 13.30 circa. C'erano però già a suo dire "un sacco di ragazzini, provenienti dalla manifestazione" (cfr. f. 8



verb. cit.), tra le 80 e le 100 persone (cfr. f. 19), oltre a molti agenti sia in divisa che in borghese. Dopo circa 20/30 minuti venne portato in bagno per la perquisizione da tre agenti. Per prima cosa questi gli aprirono lo zaino, gettando a terra la macchina fotografica, nuova e del costo di 1000 euro, che, cadendo, si ruppe e, più volte, chiamandolo comunista. Nel mentre poi si accingeva a svuotare le tasche venne colpito da uno schiaffo sul viso, assolutamente non giustificato da alcuna sua attività, (il PM chiede: "si era rivolto male, aveva tentato di uscire dal bagno? Risposta: assolutamente no. Ritengo di essere una persona molto tranquilla" f. 9 verb. cit.). Inoltre venne gettato a terra il cellulare che, schiacciato con il piede, ovviamente si ruppe, e srotolati tutti i rullini fotografici. Nel contempo veniva dileggiato malamente - ("sei un frocio, invece di stare a casa a scopare vai a fare le manifestazioni" f.11 verb. cit.) - ed ancora colpito con dei calci e pugni che gli procurarono un ematoma sulla gamba ed un livido all'occhio. Scoppiò a piangere, ("perchè non è da essere umano fare una cosa del genere" f.11) e poi iniziò a spogliarsi. Rimase completamente nudo, anche privo delle scarpe, benché il pavimento fosse assai sporco, e venne richiesto di fare alcune flessioni sulle gambe: ne fece una sola mentre i suoi abiti erano buttati sul pavimento. Quando poté rivestirsi per uscire, ribadendo agli agenti che glielo chiedevano che "aveva capito la lezione" (f. 14), un ultimo agente, "quello che fino a quel momento non lo aveva colpito" gli mise uno sgambetto "cercando di farlo cadere" cosa che però non avvenne. Ritornò quindi nella sala ove attese per oltre cinque ore prima di poter uscire, verso le 19.30-20.00.

Il Nicoletti ha precisato che non tutti i tre agenti che lo portarono in bagno lo picchiarono: in particolare non lo fece quello di altezza media che stava vicino alla porta, a differenza di quello più alto che lo colpì almeno una volta e quello più robusto, di carnagione più scura, che si è "più accanito, era il più arrabbiato"(cfr. f. 34 verb. cit.).

Quanto poi al riconoscimento di tali soggetti il teste ha ricordato di aver visionato degli album fotografici confermando di essere certo all'epoca di quanto dichiarato. In particolare dalla contestazione del Pm si è appreso che il teste riconobbe la foto n. 55 b dell'album 2, ossia Pellegrino Michele e 47

dell'album 2, ovvero Adesso Francesco, come coloro che lo avevano picchiato nel corso della perquisizione, nonché le foto 2 dell'album 4 – relativa a soggetto non imputato, come l'agente che lo condusse dall'ospedale in caserma e 57 dell'album 2, ossia Incalza Francesco come un poliziotto che stava in caserma e che la sua ragazza Vanessa ricordava di aver già visto altre volte presso il ristorante ove lavorava.

L'esito dell'incidente probatorio in data 7.6.2002 peraltro confermò solo l'individuazione del Pellegrino come uno degli autori materiali del pestaggio cui il Nicoletti venne sottoposto. In particolare, in tale sede, il teste non riconobbe né il Manna, ossia la persona con il codino che stava sulla porta, né l'Adesso, in relazione al quale peraltro il Tribunale del Riesame ha poi escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (cfr. ff. 35- 47 verb. cit.).

Ebbene ritiene il Collegio che, nonostante la mancata individuazione del prevenuto ad opera della p.o., se ne possa affermare con certezza la colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli sub 10), 11), 14), risultando quello sub 13) assorbito, come si vedrà innanzi, nel capo sub 7).

Le dichiarazioni del Nicoletti invero vanno lette con quelle dei testi dal medesimo indicati come giunti con lui in caserma – la Mantuano ed i fratelli Toriello – che, oltre a confortarle, possono integrarle e precisarle, nonché con gli ulteriori elementi emergenti dagli atti, idonei, a giudizio del Tribunale, a fare certezza circa alcuni dei punti salienti della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o.

Ebbene la Mantuano Vanessa, escussa all'udienza dell'11.1.2008, ricostruisce in maniera assolutamente conforme a quanto dichiarato dall'ex fidanzato, tutta la cronistoria antecedente all'arrivo alla Virgilio che indica, approssimativamente intorno alle 14.00, tenuto conto dell'inizio turno lavorativo del Nicoletti e del fatto che era in ritardo. C'erano già molti ragazzi, alcuni anche inginocchiati, e venne subito insultata e minacciata da un agente ("sei una cessa, puttana, non esci viva da qui, ti squaglio nel cemento" cfr. f. 110 verb. cit.). Il Nicoletti venne portato in bagno prima di lei e con lui entrarono alcuni poliziotti di cui uno con il codino. Era posizionata

nei pressi del bagno in piedi e poté sentire delle grida provenienti da lì ("no, no ti prego non lo fare" f. 118 verb. cit.) e riconobbe la voce del fidanzato che, comunque, all'uscita, aveva il labbro ed un occhio gonfi. Lei venne perquisita certamente dopo le 15.00, anzi tra le 15.00 e le 16.00, ed uscì dalla caserma intorno alle 18.30.

Nel corso dell'incidente probatorio effettuato in data 6.6.2002, la Mantuano risulta molto precisa. In primo luogo riconosce con certezza la prima persona che vide all'arrivo in caserma e che descrive come "giovane con aria da fighetto, vestito con giacca e cravatta che la derideva (ah, siamo stati noi a picchiare i poliziotti? Vediamo ora come la mettiamo!)", ossia il Ciccimarra, - com'è confermato dallo stesso imputato all'udienza del 13.6.2008 (f. 30) che ha ammesso di essere l'unico in giacca e cravatta; indica poi il Manna come la persona che entrò in bagno quando veniva perquisito il Nicoletti. Egli aveva il codino, una barbetta ma non i baffi. Precisa la teste: "di faccia non l'ho vista, l'ho vista di sfuggita entrare nel bagno", ma ricorda di averla già individuata in foto davanti al PM e di averla poi rivista, per caso, in un bar. Proprio a causa di tale breve visione chiede di poter rivedere la tre persone che le erano state sottoposte e ribadisce l'individuazione del Manna (cfr. ff. 14 e ss. verb. cit.).

I fratelli Toriello, escussi rispettivamente alle udienze del 26.1.e 16.2.2007, hanno confermato di essere giunti alla caserma, insieme ad una ragazza ferita ed al suo fidanzato, che l'aveva solo accompagnata al PS, intorno alle 15.00, secondo Tullio e alle 14.14.30 secondo Mario; giunsero comunque quando già vi erano moltissimi ragazzi in attesa, ca. 60 per Mario, ca. 30 per Tullio. Solo quest'ultimo fu perquisito ma non subì alcuna violenza, seppure sentì minacce ed offese e vide persone piangere, cosa che fece anche lui.

Mario, per contro, non venne portato in bagno ma fu perquisito sommariamente; dice inoltre che ebbe un diverbio con un agente in quanto questi, avendo saputo che era di Battipaglia gli chiese perché non andava a mettere le bombe sotto casa dei camorristi di tale paese, e lui rispose che non era solito fare ciò, al che un altro uomo - da identificarsi nel Ciccimarra, secondo il suo stesso ricordo (cfr. esame in data 13.6.2008), gli disse di

smetterla e stare zitto, dandogli "un paio di schiaffetti" (cfr. verb. cit.). Ha poi ricordato di aver incontrato per caso, alcuni giorni dopo, il ragazzo che era arrivato con lui, ossia il Nicoletti, con un occhio nero. Lo stesso gli disse di essere stato picchiato durante la perquisizione.

~~Dalle risultanze narrate emerge in primis la compatibilità della presenza del prevenuto con lo svolgersi dei fatti delittuosi subiti dal Nicoletti. Si è già detto che lo stesso arrivò alla Virgilio unitamente al Ciccimarra verosimilmente intorno alle 14.00-14.30 e tutti i testi di cui sopra sono state sintetizzate le dichiarazioni hanno riferito di non essere arrivati prima di tale orario. Pur con le imprecisioni comprensibili in un momento tanto concitato, due elementi, a giudizio del Tribunale, cristallizzano la presenza dell'imputato nel momento in cui i fatti si compivano:~~

- a) la circostanza che il Nicoletti, già quando si trovava al Pronto Soccorso, aveva chiamato l'albergo presso cui lavorava per avvertire del ritardo. Da ciò discende infatti che l'arrivo in caserma non poteva essere avvenuto prima delle 14.00-14.30, atteso che il suo turno iniziava alle 14.00;
  - b) l'avvenuto riconoscimento da parte di due dei trasportati con il Nicoletti, ossia la Mantuano ed il Toriello Mario, dell'imputato Ciccimarra come presente al momento del loro arrivo alla caserma. Tale circostanza, peraltro ricordata persino del prevenuto nel corso del suo esame, conferma, definitivamente, che il Manna si trovava in caserma quando il Nicoletti venne picchiato e fatto oggetto delle altre condotte descritte in imputazione, di talchè risulta temporalmente compatibile l'assunto accusatorio nei suoi confronti.
- Ma v'è di più. Non può infatti tacersi che il dato identificativo, particolarmente pregnante in quanto rappresentante un unicum all'interno della sala benessere, atteso che non risulta comune ad alcun altro appartenente alle forze di polizia colà presenti, ossia i capelli raccolti a codino, non è stato smentito dal prevenuto che mai ha contestato tale acconciatura quel giorno. Ebbene, se il Manna portava il codino, e proprio sulla base di questo elemento, ripetesì non comune ad altri, la Mantuano ha potuto individuare l'imputato come colui che aveva partecipato alla perquisizione del fidanzato restando sulla porta, tale riconoscimento, peraltro effettuato con particolare

A

Q

cautela dalla teste che ha voluto rivedere per ben due volte le persone prima di esprimersi in termini di certezza (cfr. ff. 14 e ss. incidente probatorio cit.), rappresenta per il Tribunale elemento d'accusa di altissimo valore probante in quanto, per un verso, conferma la descrizione che dell'uomo ha reso la p.o. - ~~caratterizzata esclusivamente per la presenza del codino - e, sotto altro profilo, consente di superare l'apparente fragilità della deposizione del Nicoletti che non ha riconosciuto il prevenuto quale uno dei suoi aggressori, essendo quello che è rimasto sulla porta - così come peraltro riferito dalla Mantuano - e ha "solo" tentato di dargli un calcio.~~

Ma esiste agli atti un ulteriore elemento che consente al Collegio di escludere qualsivoglia incertezza circa l'individuazione del prevenuto come uno degli autori della perquisizione in danno del Nicoletti e dei fatti illeciti in tale sede compiuti: la deposizione della teste Nobile Loredana che nel corso dell'incidente probatorio espletato in data 5.6.2002 riconosce il Manna proprio quale l'agente presente in caserma e con il codino. Ebbene la teste, che fino alle 13.30-14.00 era nel cortile dell'ospedale Vecchio Pellegrini - ove vide e parlò con una giornalista, ossia con l'inviata del giornale "La Repubblica" Conchita Sannino che, escussa in data 21.12.2007, ha confermato la circostanza della sua presenza in tale luogo almeno sino alle h.14.00- e dunque arriva alla caserma in orario compatibile con la presenza dell'imputato, ha effettuato alcuni riconoscimenti, di soggetti che avevano avuto specifici comportamenti risultando particolarmente precisa nell'individuazione della poliziotta che ebbe a perquisirla - l'imputata Mele Marina -; per contro di un agente che aveva fatto il gesto di strapparle la tessera di un partito che possedeva, descritto con dovizia di particolari ed estrema attenzione, individuato in Iavarone Luciano, non ha potuto essere certa a causa di un "pizzetto" che all'epoca non aveva, pur coincidendo gli altri parametri riferiti.

Tanto si è riferito per evidenziare l'estrema cautela dimostrata dalla teste nell'attività di individuazione propositale che la rende particolarmente attendibile e credibile

Ebbene, con riferimento al Manna, di cui si badi la Nobile non denuncia alcuna attività illecita o violenta, ricordando, al contrario, che lo stesso intervenne in sua difesa nell'atto in cui il collega voleva strapparle la tessera (~~"non si può. E' di Rifondazione Comunista, un partito legale, devi restituirla"~~) (cfr. f. 96 verb. cit.) - circostanza questa che la accredita ancor di più non essendo sospettabile di alcun acredine o risentimento personale - la teste effettua un'individuazione assai precisa, cosa ben comprensibile atteso che rimase a parlarci per parecchio tempo (cfr. ff. 97-100 verb. cit.).

La Nobile si dice certa del riconoscimento ed attribuisce qualche riserva esclusivamente al fatto che "quella persona, in quel momento, aveva i capelli lunghi, cioè erano capelli gonfi, tipo capelli che sono ricci o arruffati, e che sono lunghi e voluminosi, però sono tenuti insieme in una coda e quindi, nonostante la coda, qui in pratica, intorno alla testa, danno gonfiore" Alle richieste di precisazione del Gip ("quindi il motivo del dubbio è dovuto al fatto che lei se lo ricorda con i capelli più lunghi, in coda e gonfi"), la teste risponde "sì", pur chiarendo le ragioni che la inducono ad identificarlo - ossia gli occhi piccoli, il viso magro, non molto alto, corporatura esile, non in divisa - e precisando che se la persona riconosciuta avesse i capelli un po' più lunghi ed arruffati non avrebbe dubbi (cfr. ff. 100-102 verb. cit.).

Il riconoscimento del prevenuto come l'agente in borghese con il codino, presente in caserma in orario compatibile con le violenze poste in essere nei confronti del Nicoletti ad opera di soggetto assolutamente estraneo e non coinvolto con la parte offesa - diversamente dalla Mantuano, ex fidanzata della stessa - ed anche dei fratelli Toriello accumulati dal medesimo destino dei due giovani quanto meno per essere stati trasportati insieme in caserma - attribuisce evidente vigore al riconoscimento del prevenuto ad opera della Mantuano come sopra narrato in quanto conferma l'esistenza del dato identificativo dello stesso rappresentato dall'acconciatura dei capelli.

Sulla base di tutti tali concordanti elementi ritiene il Collegio che possa affermarsi la penale responsabilità del prevenuto per i delitti indicati. Pur non avendo infatti i testi attribuito al medesimo un'attiva partecipazione all'azione violenta, in danno della persona e delle sue cose, posta in essere dai

coimputati, se non nella minima misura del tentativo di colpire il Nicoletti con un calcio, la condotta di condivisione del Manna deve ritenersi piena e totale attesa l'assoluta assenza di comportamenti di segno contrario o comunque, quanto meno, di contrapposizione attiva all'azione violenta e vessatoria posta in essere da altri in sua presenza, tenuto conto della sua collocazione sulla porta e delle modeste dimensioni del bagno, come riferite sostanzialmente da tutti i testi escussi.

Non deve invero sottacersi che al prevenuto le condotte contestate vengono ascritte proprio nella forma omissiva per non aver impedito eventi delittuosi che, per la funzione ricoperta ed il grado avuto, con la conseguente posizione di garanzia derivatane, aveva l'obbligo giuridico di impedire. Pare al riguardo necessario richiamare la costante giurisprudenza del S.C. in ordine al precetto di cui all'art. 40 cp che richiede, oltre la sussistenza del nesso di causalità diretta tra l'omissione e l'evento "...che gli eventi che l'agente non si adopera a impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica" (Cass. Pen. sez. III 27/6/1995 n. 10556), altresì statuendo che la responsabilità a titolo di condotta omissiva "... richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito..." (Cass. Sez. V 4/5/2007 n. 23838; conformi: n. 9536 del 1992; 14745 del 1999; n. 36764 del 2006).

Nel caso in esame non può esservi dubbio circa la sussistenza nel comportamento del prevenuto di tutti tali indici. Le elencate emergenze probatorie hanno infatti pacificamente dimostrato che l'imputato non solo era presente nella sala benessere allorquando si verificavano i fatti delittuosi in danno del Nicoletti ma, stazionando nei pressi della porta del piccolo bagno allorquando gli stessi venivano realizzati, ne aveva specifica, precisa ed immediata percezione e certamente ha omesso qualsivoglia condotta - anche solo un richiamo verbale ai colleghi o l'invito a smettere - tesa ad impedire, o almeno a sminuire, le conseguenze dannose di tali comportamenti.

Al contrario, il ricordo della p.o. del tentativo, da parte del poliziotto che "fino a quel momento non lo aveva picchiato" - e che dunque era presente al pestaggio da parte dei colleghi - da identificarsi, per quanto sin qui osservato,

nell'odierno imputato – di mettergli uno sgambetto, per farlo cadere, dimostra una concreta condivisione di tale modus procedendi da parte del Manna.

Il ricordato intervento da parte del medesimo nel caso dell'ipotizzato sequestro, rectius distruzione violenta, della tessera del partito in danno della

~~Nobile Loredana, che ebbe esito positivo come riferito dalla teste, dimostra, infine, ove ancora fosse necessario, l'esistenza della posizione di garanzia in capo al prevenuto che dunque non solo poteva, ma doveva evitare i fatti in contestazione.~~

Deve dunque ritenersi provato che il Nicoletti, nelle circostanze spazio temporali indicate, abbia subito le lesioni personali, il danneggiamento e l'abusiva, per le modalità con cui si svolse, perquisizione ed ispezione personale descritte ai capi 10), 11), 14) della rubrica e che di tali condotte, per tutto quanto sin qui osservato, il Manna debba essere ritenuto responsabile.

Diverso discorso deve farsi, per contro, per il delitto di cui all'art. 323 c.p. contestato all'imputato Manna, nonché al Pellegrino Michele, al capo 12 della rubrica. Tale contestazione trova la sua genesi nella perquisizione ed ispezione personale effettuata in danno del Nicoletti con le modalità offensive della dignità personale sopra descritte e dunque in violazione delle disposizioni normative che regolano tali attività, nonché di quelle inerenti la verbalizzazione degli atti compiuti dalla p.g. – atteso che alcun verbale venne rilasciato all'interessato - causando allo stesso un ingiusto danno rappresentato proprio dalla mancata consegna di tale atto.

Come già osservato in precedenza con riferimento agli analoghi capi d'accusa di cui ai nn. 21) e 32), rileva il Collegio, l'impossibilità di sussumere tale condotta – da ritenersi accertata per quanto sin qui osservato – in quella astrattamente prevista dalla norma incriminatrice. Detta disposizione invero punisce il p.u. o l'incaricato di p.s. che, nello svolgimento del servizio o delle funzioni, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero in altre ipotesi tassative, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Nel caso che occupa si rinviene l'ipotesi del danno ingiusto consistito nel “non avergli rilasciato alcun verbale attestante l'esecuzione delle attività nei suoi confronti, dopo





aver proceduto ad una perquisizione personale, peraltro illegittima perché effettuata con modalità offensive della dignità della persona e del pudore”.

Ebbene osserva il Collegio come secondo l'insegnamento della S.C.” per la consumazione del reato di abuso d'ufficio nella formulazione dell'art. 323 cp. introdotta dalla L. 16.7.1997 n. 234, nel caso in cui il risultato dell'azione

delittuosa consista nel cagionare ad altri un danno ingiusto, non basta che tale danno sia conseguenza naturale della condotta posta in essere dall'agente per un fine diverso, ma è indispensabile che esso sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente, e quindi da costui voluto quale obiettivo del suo operato come si evince dalla presenza dell'avverbio *intenzionalmente* utilizzato dal legislatore nella configurazione della fattispecie astratta del reato” (Cass. Sez. VI 4.5.1998 n. 6563). Tanto si riverbera anche sull'elemento psicologico del reato in quanto in ipotesi quale quella in esame, “è indispensabile che il danno ingiusto sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente e quindi che sia da costui voluto quale obiettivo del suo operato, come si evince dall'avverbio *intenzionalmente* utilizzato dal legislatore” (cfr. Cass. Sez. VI 17.2.2003 n. 11413).

Trasportando tali principi al caso in esame non può non considerarsi che il danno ingiusto contestato ai prevenuti quale azione diretta della condotta illegittima da loro posta in essere in concorso è stato identificato nel mancato rilascio del verbale delle operazioni svolte e che dunque questo avrebbe dovuto essere, alla luce della giurisprudenza richiamata, l'obiettivo che i predetti volevano realizzare con la illegittima condotta posta in essere. E' peraltro di tutta evidenza che altro, ben diverso e più grave era lo scopo finale del comportamento tenuto dagli imputati, facilmente identificabile con la volontà di sopraffare la p.o. offendendone la dignità e procurandole lesioni personali ed insulti morali realizzate mediante l'esecuzione di un atto astrattamente legittimo, ma posto in essere con violenza e derisione. La condotta vietata cioè non è stata posta in essere dagli agenti perseguendo come scopo finale di essa quello di arrecare al Nicoletti il danno ingiusto contestato - ossia, ripetesi, il mancato rilascio del verbale di perquisizione -

ma avendo di mira altri obiettivi e dunque tale danno non risulta *intenzionalmente* realizzato.

Seppure pertanto non possa escludersi che tale finalità siano state perseguite indirettamente dagli imputati, deve ritenersi che tale atteggiamento psicologico non sia sufficiente ad integrare quello richiesto per la sussistenza del reato.

Conseguentemente il Manna, nonché il Pellegrino – in relazione al quale una sentenza pienamente assolutoria deve ritenersi pacificamente prevalente rispetto ad una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai sensi del disposto di cui all'art. 129 cpp - vanno mandati assolti dal reato di cui al capo 12) per insussistenza del fatto.

Al capo 7) del decreto di citazione si addebita al Manna, nonché al Tedesco - sia nella forma diretta che per non aver impedito l'evento - in unione a molti altri imputati, le cui posizioni non sono state specificamente esaminate risultando il reato estinto per prescrizione - il delitto di violenza privata aggravata in danno di alcune delle persone condotte presso la caserma che - nel lasso temporale intercorrente tra le h. 12.30 e le h. 17.00 – erano costrette ad ubbidire ad una serie di ordini illegittimi nonché a tollerare numerose, ingiustificate e diversificate vessazioni in spregio dei diritti inviolabili dell'individuo: in particolare insulti, minacce, denigrazioni e sputi, maltrattamenti e percosse, il ritiro e la distruzione sistematica del materiale fotografico, nonché del materiale informativo inerente la manifestazione, l'esecuzione di perquisizioni ed ispezioni arbitrarie, l'ordine di staccare la batteria del telefono personale e non farne uso, di non recarsi in bagno, di non bere e non mangiare, di stare in ginocchio, di non parlare, di firmare i verbali che venivano sottoposti con la minaccia di impedire di lasciare la caserma ed altro.

Com'è evidente tale contestazione è quella che più di ogn'altra riassume i fatti verificatisi il 17.3.2001 all'interno della caserma della PS Virgilio Raniero in quanto ricomprende sia condotte specifiche poste in essere nei confronti di precisi soggetti e che hanno formato oggetto di imputazioni individualizzate,



sia comportamenti adottati indiscriminatamente in danno di tutti coloro che, incolpevolmente, erano stati prelevati dai vari ospedali cittadini ove a volte si erano recati solo per ragioni di amicizia o per aiutare persone ferite e residenti in altre città.

~~Proprio tale ampiezza descrittiva, consentita peraltro dal precetto assai vasto e generalizzato della norma di cui all'art. 610 cp., deve far ritenere come~~ meramente ripetitivo l'ulteriore delitto di violenza privata contestato al Manna al capo 13) della rubrica in relazione alla perquisizione del Nicoletti, costretto, con violenza e minacce, a denudarsi completamente e ad eseguire flessioni sulle ginocchia.

Ritiene cioè il Collegio che tale contestazione rappresenti mera riproposizione di quanto addebitato, peraltro in maniera ben più ampia e dettagliata, al capo 7) in esame che, con il riferirsi specificamente all' "esecuzione di perquisizioni ed ispezioni arbitrarie, effettuate senza il rispetto della dignità e del pudore delle persone" ricomprenda anche l'atto illegittimo posto in essere in danno della detta p.o. di talchè, con riferimento all'imputato Manna, in applicazione dei principi generali in materia ed al fine di evitare una duplicazione non consentita, il reato di cui al capo 13) della rubrica deve ritenersi assorbito in quello di cui al capo 7) in esame, avente la medesima oggettività ma più ampio e grave, in quanto relativo a molteplici, ulteriori, condotte.

Nel merito l'imputazione risulta assolutamente fondata. Si è già fatto ampio riferimento, parlando dei reati dichiarati estinti per prescrizione, alle emergenze probatorie rappresentate dall'esame delle numerosissime parti offese, in base alle quali può affermarsi, senza dubbio alcuno, la veridicità dell'assunto accusatorio quanto alle illegittime imposizioni ingiunte ai giovani riuniti alla Virgilio con minacce e percosse, specie nella fascia oraria in contestazione.

Moltissimi testi, e non solo quelli arrivati in caserma per primi, parlano di persone inginocchiate con il viso rivolto al muro, che non potevano parlare tra loro, che hanno visto e subito violenze, calci, sputi, ingiurie, danneggiamenti di oggetti personali ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine, i quali,

richiesti di chiarimenti o informazioni, reagivano in malo modo, talvolta inaspriando la propria condotta.

Le deposizioni di Pezzuti Chiara (ud.12.1.2007), Ludeno Giovanni (ud. 20.10.2006), Cioffi Andrea (ud. 11.1.08), Allegra Nelli (ud. 29.9.2006)

Rebecca Filippo (ud.15.2.08), De Chiara (ud. 10.11.06), Cufaro Petrone Davide (ud. 24.3.06), Carbone Gianluigi (ud. 3.3.06), Nicoletti Giuseppe (ud.

1.6.07), Mantuano Vanessa (ud.11.1.08) Scotti Raffaele (ud. 14.11.07),

Mariani Jacopo e Villinger Niccolò (ud. 21.11.07) De Franceschi Sara (ud. 11.1.08), Frasca Mario, (ud. 1.2.08), Oliviero Vincenzo (ud. 18.5.07) Pontillo

Fiorella (ud. 16.6.06) Gasparro Maria (ud.27.1.2006 ), Pistone Antonio (ud. 15.6.07) - particolarmente attendibile perché assolutamente estraneo alla

manifestazione, non passato attraverso il pronto soccorso ospedaliero e che arrivò in caserma a bordo del proprio motorino, su cui si trovava con Russo

Agostino quando venne fermato dai "falchi", scortato dai poliziotti), e quelle di tanti altri testimoni danno conto invero di un clima, all'interno della

caserma, rectius all'interno della sala benessere e del suo bagno, di alta tensione generata da atteggiamenti di assoluta ed ingiustificata aggressività da

parte dei poliziotti che ivi si trovavano.

In particolare ai giovani veniva imposto di stare inginocchiati - e tanto è stato

constatato anche in orario successivo all'inizio dell'arrivo dei giovani alla Virgilio, ne parla infatti sia Toriello Mario che arrivò tra le h.14-14.30, se non

addirittura alla 15.00 secondo il ricordo del fratello Tullio all'ud. 16.2.07) sia il Catalano (il cui referto è delle h. 13.30, dunque arriva verosimilmente entro

le 14.00 e resta in ginocchio, ove gli viene imposto di stare, non all'atto dell'arrivo ma dopo 10/15 minuti ca., per almeno mezz'ora) sia il Carbone

Gianluigi (che arriva in caserma verso le 14.30 e si mette in ginocchio come richiestogli, come stavano vari altri giovani, e come rimane almeno 20/30

minuti ud. 3.3.06), con il viso rivolto al muro e le mani sopra la nuca; inoltre anche in tale scomoda, innaturale, ed incomprensibile posizione, ai ragazzi

non venivano risparmiati - per ottenere un rispetto costante della stessa - spintoni, calci e pugni, peraltro sferrati alla spalle e dunque impedendo

l'attribuzione di tali condotte a soggetti specifici. Osserva il Collegio che tale

ultima circostanza dà ragione del fatto che, a fronte di un'accusa generalizzata sull'espletamento di tali condotte, modesti siano stati i riconoscimenti degli autori dei reati.

I ragazzi venivano poi ingiuriati e derisi, *coram populi*, con epiteti più vari e riferiti ai tratti somatici, alle richieste effettuate, ai gusti sessuali, alle scelte politiche, alle scelte religiose, finanche all'abbigliamento e, in conseguenza, offesi pesantemente.

Venivano poi zittiti ogniqualvolta "osavano" richiedere a coloro che li avevano in custodia -e dunque avevano l'obbligo di garantire la loro incolumità ed i loro diritti - o legittime informazioni sul loro stato giuridico - ossia se arrestati, fermati o altro - e quando sarebbero potuti tornare liberi ovvero, più semplicemente, di poter espletare necessità personali primarie come mangiare o bere o andare al bagno.

E tale atteggiamento, si badi, deve ritenersi comune a tutti i poliziotti che si trovavano nella sala benessere nell'arco temporale considerato in imputazione, se è vero com'è vero, che molti ragazzi hanno riferito di essersi rivolti a vari agenti, sempre con le stesse richieste peraltro mai soddisfatte. Il Collegio ricorda in particolare la Nobile Loredana che, all'udienza del 27.1.2006, narrando i fatti occorsile in caserma ripeteva, come un mantra doloroso, "io piangevo e chiedevo, chiedevo e piangevo", senza peraltro mai ottenere risposte. Analogamente i fratelli Guerrera (ud. 19.5.06) hanno ricordato di aver ripetutamente informato tutti i poliziotti con cui venivano in contatto della minore età del ragazzo Marco, senza che peraltro ciò sortisse alcuno effetto. Il Ciciarello Stefano, visibilmente ferito e portatore di handicap, che, deriso per la sua andatura precaria e trattato con "modi bruschi, molto bruschi", vide ammorbidire l'atteggiamento violento nei suoi confronti solo allorquando gli venne trovata indosso la tessera dell'associazione italiana ciechi e venne poi ricondotto in ospedale. E ciò a tacere dell'esperienza del Cioffi Andrea (ud. 11.1.2008) ricordata peraltro da molti altri ragazzi (Scotti Raffaele, Allegra Nelli, Ludeno Giovanni ecc.) colpiti dal trattamento violento e derisorio riservato al giovane procuratore definito con spregio l'avvocatino. Questi, proprio in quanto assertore del suo diritto di essere

informato dello status giuridico che aveva al momento – non risultando né arrestato, né fermato ed essendo già stato documentalmente identificato presso il drappello ospedaliero – si vide riservato un trattamento molto violento. Ebbe addirittura due perquisizioni, oltre varie percosse, e ad un certo punto si determinò a non protestare più – ossia a rinunciare all'esercizio di propri diritti fondamentali, - intendendo che sarebbe stato peggio. Tanto, com'è ovvio, risulta particolarmente inaccettabile per chi del diritto e del primato di esso sulla barbarie della violenza ha scelto di fare la propria ragione di vita e lavoro ed infatti la deposizione del teste ha dato ampiamente conto della coercizione morale indotta dalle descritte condotte in suo danno. Si ricordi ancora l'esperienza dell'Orazi Vincenzo, sopra narrata, preso a calci, solo perché si era girato verso la ragazza inginocchiata accanto a lui, Russo Donatella - che all'ud del 1.06.07 ha confermato la circostanza, peraltro narrata anche dal teste oculare Frasca Mario (ud. 1.2.08) - che veniva picchiata selvaggiamente; e le percosse in suo danno ebbero tale veemenza da far riaprire le ferite già suturate tanto che il giovane dovette essere riportato al pronto soccorso.

Tantissimi comunque sono stati gli episodi di violenza, ingiuria, minaccia anche particolarmente odiosi - si pensi ancora al Cioffi, vero e proprio bersaglio designato, cui dissero che conoscevano dove abitava, facendogli intendere che sarebbe stato raggiungibile in qualsiasi momento, e dunque estendendo, o tentando di estendere, all'infinito, il metus ingenerato nella vittima. Si pensi ancora alle varie "promesse" di stupro riservate alle ragazze maggiormente identificabili, per abbigliamento, gioielli, piercing, come attiviste politiche, nei cui confronti è stata ripetuta spesso l'espressione dialettale "a questa ci'ha chiavamm", corredata da epiteti come "zoccola, puttana, cessa" ed altro.


Moltissimi giovani hanno poi riferito che, sebbene non abbiano avuto contezza diretta di violenze da parte dei poliziotti nei confronti di coloro di cui condividevano la sorte, hanno comunque sentito grida o invocazioni d'aiuto provenire dal bagno ove venivano effettuate le perquisizioni, (si vedano le dichiarazioni del Rebecca, della De Franceschi, della Russo

Donatella, del Nicoletti, dalla Mantuano del Frasca, del Ludeno, del Cioffi, del Catalano nelle udienze già citate, del Rodo nell'udienza del 1.2.08 ecc); in taluni casi, hanno poi notato, nei soggetti che uscivano da tale locale, visi gonfi come da schiaffi ricevuti, ovvero ferite già suture riaperte, ovvero fuoriuscita di sangue da piercing strappati o persone sconvolte, come era Cera Olga, secondo il racconto del suo amico Persichetti Alessandro (ud. 3.3.06); ciò a tacere delle occasioni in cui, come avvenne nel caso di Villinger, già ricordato, la porta del bagno non era completamente chiusa e dunque anche dall'esterno era possibile quanto meno sbirciare l'interno del locale e certamente sentire le sue invocazioni d'aiuto, percepite infatti oltre, che dall'amico Mariani, posizionato nei pressi, anche da altri poliziotti che, come ricordato dalla p.o., bussarono chiedendo di far tacere il giovane che urlava troppo (cfr. verbali delle udienze citate).

Proprio tale ultima circostanza avvalorata, o mai ve ne fosse la necessità alla stregua dell'entità numerica e del peso ponderale delle dichiarazioni sopra riportate – che, ripetesi, si riscontrano tra loro e trovano conforto nella loro intrinseca attendibilità che può essere dedotta proprio dalle imprecisioni di cui a volte sono corredate e dalla circostanza, comune indistintamente a tutte le pp.oo., che nessuna ebbe a presentare immediata denuncia per i soprusi subiti a cagione della situazione di intimidazione e di paura in cui si trovavano - la veridicità dei ricordi dei giovani ristretti.

Può dunque affermarsi che nel periodo in contestazione ossia dalle h.12.30 alle 17.00 ca. nella sala benessere della caserma della Polizia di Stato Virgilio Raniero vennero realizzati, ad opera di vari appartenenti alle forze dell'ordine ivi presenti, comportamenti assolutamente illeciti ed ingiustificati al solo fine di ingenerare nelle parti offese una complessiva situazione di prostrazione, con conseguente, protratta, compromissione della libertà morale delle stesse che furono costrette, da violenze e gravi minacce, ad obbedire ad ordini illegittimi e a tenere comportamenti assolutamente non giustificati da qualsivoglia esigenza di sicurezza o di ordine.

L'elenco delle condotte criminose poste in essere in danno delle persone transitate nella caserma di Virgilio il 17.3.2001 consente di concludere, senza



alcun dubbio, come ci si trovi dinanzi a comportamenti che rivestono, a pieno titolo, i caratteri del trattamento inumano e degradante. Tali condotte, seppure materialmente commesse da un numero limitato di autori - che hanno certamente tradito il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e alla sua norma fondante ~~ossia la Carta Costituzionale~~ - e in una particolare situazione ambientale - peraltro, verificatasi ore prima, durante gli scontri di piazza, in cui molti colleghi erano stati gravemente feriti - hanno, comunque, inferto un vulnus gravissimo, oltre a coloro che ne sono stati vittime, anche alla dignità delle Forze della Polizia di Stato e soprattutto alla fiducia della quale detta ultima istituzione deve godere, in virtù della meritoria attività quotidiana svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella comunità dei cittadini.

E però deve considerarsi che analoga corresponsabilità deve essere addebitata a coloro che, essendo presenti ai fatti e potendolo evitare, in quanto dotati di titolo e competenza, da tanto si sono astenuti, consentendo che altri infliggesero a inermi cittadini, nei cui confronti non risultava allora, e non è risultato in seguito, alcun addebito di colpa, violenze e minacce assolutamente ingiustificate.

Deve invero sottolinearsi al riguardo l'insegnamento del S.C. per cui "la norma dell'art. 40 cpv. cp., secondo la quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, deve essere interpretata in termini solidaristici in base alle norme costituzionali degli artt. 2 (che ispirandosi al principio solidaristico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), 32 (che esalta il diritto alla salute e quindi alla integrità psico-fisica), e 41 comma 2 (che vuole che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana) " (Cass. Sez. I 12.3.1991 n. 6848).



Tale risulta proprio essere il caso del Tedesco e del Manna, nei confronti dei quali l'intervenuta rinuncia alla prescrizione impone l'esame nel merito delle accuse.

I due imputati infatti erano certamente presenti nella sala allorché la maggior parte delle violenze e delle minacce furono realizzate – ossia nell'arco temporale compreso tra le h.13.00 e le 16.00, sebbene sia risultato uno stato di tensione ed aggressione, quanto meno verbale, sino intorno alle h. 17.00 (cfr. dich. Brigida M. Grazia, Auricchio, Manca, all'ud. 10.2.06) – essendo stato sopra dimostrato che vi fecero ingresso il primo intorno alle 13.50 ed il secondo, unitamente al Ciccimarra, tra le ore 14.15-14.30. Ebbero pertanto oltre due ore per rendersi conto della situazione di generale abdicazione ai principi cardine del nostro ordinamento – tanto ben cristallizzati nella Costituzione e richiamati specificamente dalla Corte di Cassazione; principi che ad entrambi, pubblici ufficiali e rappresentanti dell'istituzione nazionale preposta alla tutela dell'ordine pubblico, dovevano appunto istituzionalmente stare a cuore. Se infatti, come si è notato allorché si è esclusa la responsabilità di entrambi i prevenuti per specifici episodi loro ascritti, gli stessi potevano non aver partecipato o non aver visto che altri realizzassero specifiche condotte dannose in danno di singoli soggetti, certamente non potevano non notare l'unanimità di ragazzi inginocchiati con le mani dietro la nuca ed il volto rivolto al muro, ovvero in piedi nella stessa posizione per ore senza alcun giustificato motivo; né potevano non aver sentito gli insulti, le offese, le minacce che avvenivano senza alcuna circospezione ed in danno, indiscriminatamente, di tutti i presenti. Al tal riguardo depongono non solo le dimensioni, non particolarmente estese della sala – visionate dal Collegio nell'ambito di un sopralluogo – e neppure le costanti e convergenti deposizioni delle pp.oo. che tutte sostanzialmente, benché collocate in luoghi diversi della stessa, hanno fatto riferimenti a continue, reiterate ed indiscriminate ingiurie e dileggi, quanto piuttosto la circostanza, veridica perchè riferita da più giovani, che proprio perchè udibili dall'esterno del bagno, le grida dei ragazzi dovevano essere impedito.

E dunque seppure i due imputati non ebbero visione diretta di episodi di violenza – ma ciò deve escludersi sia con riferimento al Manna, di cui sopra è stata ricostruita la penale responsabilità nelle lesioni procurate al Nicoletti nonché, per quanto si dirà oltre, anche nei riguardi del Tedesco – certamente ben si resero conto del trattamento particolarmente vessatorio riservato ai ragazzi - sia all'interno della sala benessere che nel bagno; altrettanto pacifico deve ritenersi che gli stessi nulla fecero per impedirlo.

Certamente entrambi ne avrebbero avuto il potere, vuoi per il grado ricoperto che per la presenza in loco di superiori gerarchici che avrebbero potuto sensibilizzare circa la necessità di intervenire per placare i colleghi più scalmanati e ciò è tanto più vero ove solo si consideri che il Manna un intervento del genere ebbe ad effettuarlo, sebbene solo per ristabilire una correttezza formale. Ci si riferisce, com'è evidente, all'episodio narrato dalla Nobile Loredana, secondo cui fu proprio l'imputato ad impedire che altro poliziotto le strappasse la tessera di Rifondazione Comunista, ricordandogli che trattavasi di un partito legale.

Non constano per contro interventi più pregnanti in difesa delle giovani vittime al fine di ristabilire il predominio del diritto all'interno della sala, ed anzi, secondo le dichiarazioni del Cioffi in sede di incidente probatorio, allorquando riconobbe il Manna, quest'ultimo apparteneva al gruppetto degli scalmanati da cui provenivano gli insulti (cfr. f. 94 verb. 5.6.02).

Ma anche il Tedesco risulta raggiunto da un riconoscimento preciso da parte del Frasca Mario ("sarei sorpreso se non fosse lui" (f. 177 verb. 5.6.02) il quale lo indica come uno dei due agenti che lo condusse in caserma insieme al Mosca e al Mosiello, occupandosi con il collega Avallone di tutti gli atti relativi alle loro posizioni. Ebbene, a tacere del fatto che anche gli altri due ragazzi, pur non riconoscendo il prevenuto, hanno correttamente indicato i componenti della volante con la quale giunsero in caserma, descrivendo in maniera assolutamente conforme lo svolgersi dei fatti, ed indicando l'Avallone, ossia il collega di pattuglia del Damiano, come la persona violenta che sferrò un calcio al Mosiello e stratonò il Frasca, non può tacersi che i verbali di perquisizione e sequestro relativi a quest'ultimo e al Mosca

risultano redatti appunto da tali due agenti, il che dimostra una attività di coppia che li ha uniti.

Se dunque il Tedesco ha agito in squadra con l'Avallone, soggetto certamente violento essendo stato riconosciuto come autore di specifici atti di percosse,

~~se era presente quando ai tre giovani è stato chiesto e preteso di stare in ginocchio - e certamente lo era avendo il Frasca ricordato "abbiamo avuto contatto con loro nel momento di forte tensione dell'inginocchio faccia al muro e riuscire a dare un'espressione e a mantenere un contegno tale da far capire che non ero disposto a mettermi in ginocchio" (f. 170 verb. cit.) - non v'è dubbio che egli abbia non solo avuto visione di tale abuso da parte del collega, ma lo abbia avallato, rendendosene complice, avendo omesso qualsivoglia intervento dissuasivo, ed anzi, verosimilmente, spalleggiandolo atteso che i giovani, ad eccezione del Frasca, hanno dichiarato di essere stati inginocchiati.~~

Ritiene dunque il Collegio di poter affermare la penale responsabilità di entrambi i suddetti imputati per il delitto di violenza privata - loro contestato in concorso con altri al capo 7) dell'imputazione - la cui sussistenza deve ravvisarsi ogni qualvolta l'agente con violenza o minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare tollerare o omettere qualcosa; è inoltre certamente reato di danno nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione delle volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita (cfr. Cass. Sez. V. 10.3.2000 n. 5593).

Neppure può revocarsi in dubbio, come già sopra ricordato, che tale reato possa concorrere con quello di sequestro di persona contestato al capo 6) nel caso in cui l'agente non solo privi il soggetto passivo della sua libertà personale, ma gli imponga di fare, tollerare o omettere qualcosa, poiché diversi sono i beni giuridici offesi e si realizzano, conseguentemente, due diversi eventi (Cass. Sez. V 5.12.1991 Filippone). Non può invero ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia stata sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dal reato più grave; il sequestro di persona priva invero la vittima della libertà di movimento e della scelta del luogo ove rimanere, nella

fattispecie di cui all'art 610 cp per contro è tutelata la libertà psichica di fare o non fare alcunché senza esservi costretti da altri. "La coazione al compimento di singoli atti che senza la violenza o la minaccia il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì un'attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione della libertà di movimento, integra l'autonomo delitto di violenza privata, concorrente con il primo"(Cass. Sez. VI 17.1.1995 n.2780).

### TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Limitata dunque l'affermazione di responsabilità di ciascun imputato alle ipotesi sopra indicate e passando alla concreta determinazione della pena da irrogare a ciascuno, deve preliminarmente osservarsi l'impossibilità di riconoscere in favore dei prevenuti le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp..

Sebbene infatti tutti gli stessi risultino assolutamente incensurati e relativamente a molti di loro le difese abbiano dato conto di vari encomi ricevuti nel corso della lunga attività lavorativa espletata, non può non rilevarsi l'assoluta gravità dei fatti ascritti che, proprio perché posti in essere da appartenenti alle forze di polizia e nell'esercizio di attività istituzionale per di più nei confronti di soggetti estranei a qualsivoglia ipotesi delittuosa, appaiono assolutamente ingiustificabili ed incomprensibili.

L'intima connessione obiettiva sussistente tra i vari reati rispettivamente ascrivibili agli imputati Manna e Tedesco (reati che per quanto si è finora detto rappresentano certamente l'espressione di un unico disegno criminoso), consente di ritenere gli stessi riuniti dal vincolo della continuazione, sotto la più grave ipotesi, che è per tutti quella del delitto di sequestro di persona ex art. 605 cp.

Ritiene per contro il Collegio di dover escludere la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1) e 5) cp.

Ed infatti, i motivi che hanno spinto gli imputati a commettere i reati per cui sono stati condannati, riconducibili ad un malinteso senso della propria funzione, da un lato non rivelano in essi un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e disprezzo in ogni persona di moralità media (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 15.11.1993, n. 10359, Conte); dall'altro non possono considerarsi sintomatici di una causale irrisoria (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 16.4.1999, n. 4819, Casile).

Quanto alla circostanza aggravante di cui al n. 5), pure se ne deve escludere la sussistenza, in quanto essa presuppone condizioni oggettive (come quelle di tempo o di luogo in cui viene commesso il reato: ad esempio tentato omicidio commesso in tempo di notte, in un luogo isolato e privo di illuminazione) o particolari condizioni soggettive della persona offesa (per esempio la debolezza fisica legata all'anzianità), che, ostacolando la pubblica o la privata difesa, si aggiungono agli elementi costitutivi del reato, mentre nel caso di specie è solo la particolare natura di pubblici ufficiali dei soggetti attivi (già presa in considerazione dalla circostanza aggravante di cui all'art. 605, co. 2, n. 2, c.p.) ad avere reso possibile la commissione dei reati per cui si procede e non altre condizioni estranee alla struttura del reato.

E dunque, tenuto conto dei parametri di riferimento indicati all'art. 133 cp, si stima equo commisurare la pena da infliggere a ciascuno nel modo che segue:

- per SOLIMENE CARLO e CICCIMARRA FABIO - responsabili del reato di cui all'art.605 cp, capo 6) - anni 2 e mesi 8 di reclusione tenuto conto della qualità di entrambi di dirigenti della Polizia di Stato e responsabili, quali più alti in grado, delle operazioni condotte presso la caserma;
- per BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, AVALLONE DAMIANO ed AVELLINO ESPEDITO responsabili del reato di cui all' art. 605 cp , capo 6) - anni 2 di reclusione;
- per TEDESCO DAMIANO - responsabile dei reati di cui agli artt. 605 e 610 cp -capi 6) e 7) -anni 2 mesi 2 di reclusione (pena base, reato più grave capo 6) anni 2 di reclusione poi aumentata per la continuazione a quella inflitta);
- per MANNA RAFFAELE - responsabile dei reati di cui ai capi 6), 7) - in esso assorbito il capo 13) -, 10), 11) e 14) - anni due mesi sei di reclusione (p.b.

reato più grave, capo 6, anni due di reclusione aumentato di mesi uno giorni 15 di reclusione per ognuno dei restanti quattro reati).

Consegue per tutti gli imputati, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

~~Tutti i predetti imputati vanno inoltre dichiarati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della pena a ciascuno inflitta, ai sensi dell'art.31 cp.~~

Ritenuto che i delitti accertati siano stati commessi nell'ambito di una particolare contingenza fattuale e che dunque, anche alla luce delle risultanze dei certificati del casellario penale in atti che attesta il permanere dell'incensuratezza di tutti i prevenuti, anche a così tanta distanza dai fatti, possa esprimersi una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri reati, può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, principale ed accessoria, ai sensi dell'art. 163 cp. nonché quello della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cp. a Bandiera Pietro, Pellegrino Michele, Incalza Francesco, Chianese Paolo, Avallone Damiano ed Avellino Espedito.

Le pene principali sopra inflitte vanno dichiarate interamente condonate in relazione agli imputati SOLIMENE, CICCIMARRA, MANNA E TEDESCO, per effetto del provvedimento di indulto di cui alla L. 241/06, ricorrendo in concreto tutte le condizioni di legge per la fruizione del beneficio.

Non sussiste invero alcuna delle specifiche esclusioni previste dalla legge citata e sia l'entità della pena inflitta, sia il tempus commissi delicti, risultano compatibili con i parametri di riferimento - ossia pene detentive sino a tre anni di reclusione e reati commessi sino a tutto il 2.5.2006.

Alla condanna penale consegue quella degli imputati SOLIMENE, CICCIMARRA, TEDESCO e MANNA, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite Pezzuti Chiara, Rebecca Filippo, De Franceschi Sara, Cioffi Andrea, Villiger Niccolò, Mariani Iacopo, Scotti Raffaele, Cufaro Petrone Davide e Napolitano Salvatore, tutte indicate quali parti offese del delitto di sequestro di persona - capo 6) della rubrica- e specificamente costituitesi nei confronti dei predetti imputati nonché dei soli TEDESCO e MANNA, riconosciuti responsabili altresì del reato di cui all'art. 610 cp.- capo 7) della

rubrica - anche in relazione alle parti civili Buono Mauro e Catalfamo Alessandro, che hanno proposto la loro domanda risarcitoria nei confronti di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.

~~Tali danni peraltro andranno liquidati in separati giudizi civili. La mancanza di sufficienti indici di riferimento che ne consentano un'immediata integrale valutazione nel loro ammontare, specie ove si consideri che gli stessi appaiono per buona parte di natura morale, ne impedisce infatti la liquidazione odierna.~~

I predetti imputati vanno inoltre condannati al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle indicate parti civili che si liquidano come in dispositivo.

La mancata dimostrazione di un danno certamente quantificato nella sua entità, anche solo parziale, induce il rigetto delle richieste di provvisoriamente avanzate dalle pp.cc.

Tenuto conto del numero degli imputati e delle imputazioni, nonché della complessità delle questioni giuridiche da affrontare, ai sensi dell'art. 544 cpp, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

## PQM

letto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di SOLIMENE CARLO, CICCIMARRA FABIO, BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, PETRONE LUIGI, MELE MARINA, AVALLONE DAMIANO, IAVARONE LUCIANO, AVELLINO ESPEDITO CATALDO CIRO, COSIMO CARMINE, ESPOSITO ROSANNA, LE NOCI EMANUELE, BIANCHINI PASQUALE, CASTELLANO PASQUALE e ROSSI DOMENICO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 30), 31), 34), 35), 36), 37), 38), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 48), 49), 50) e 51), perché estinti per intervenuta prescrizione;

ed inoltre nei confronti di LEOPARDO CIRO per il reato di cui al capo 27), PARENTATO LUIGI per il reato di cui al capo 47), VITALE DAVIDE, CASORIA LUCIO, MORALES GIUSEPPE, SANTORO VINCENZO per il reato di cui al capo 28), CONTE RAFFAELLA DOMINIQUE per il reato di cui al capo 33) limitatamente al verbale relativo a Falcione Monica, SEPE LUCIANO per il reato di cui al capo 39), limitatamente al verbale relativo a Laccetto Roberto -

previa concessione a tutti delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante - perché estinti per intervenuta prescrizione;

Letto l'art. 530 cpp, assolve VITALE DAVIDE, CASORIA LUCIO, MORALES GIUSEPPE, SANTORO VINCENZO e BANDIERA PIETRO dal reato loro ascritto al capo 29); CONTE RAFFAELLA DOMINIQUE dal reato di cui al capo 33) con riferimento ai verbali relativi a Ciarlatani Lara, Costigliola Monica, Foresi Alessandra, Fortunato Marianna e Nelli Allegra; SEPE LUCIANO dal reato di cui al capo 39) con riferimento al verbale relativo a Liberti Fabio; ALBANO GUIDO ed ESPOSITO VINCENZO dal reato di cui al capo 46) perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 530, 2° co. cpp, assolve ADESSO FRANCESCO dai reati a lui ascritti ai capi 15), 16) e 17) per non aver commesso il fatto;

letto l'art. 530 cpp, assolve MANNA RAFFAELE e TEDESCO DAMIANO dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 8) e 9) perché il fatto non sussiste;

letto l'art. 530 cpp, assolve MANNA RAFFAELE e PELLEGRINO MICHELE dal reato loro ascritto al capo 12), BANDIERA PIETRO, CHIANESE PAOLO e IAVARONE LUCIANO dal reato loro ascritto al capo 21) e PETRONE LUIGI dal reato a lui ascritto al capo 32) perché il fatto non sussiste;

letti gli artt. 533, 535 cpp dichiara :

SOLIMENE CARLO, CICCIMARRA FABIO colpevoli del reato di cui al capo 6) - in esso assorbiti i capi 1) e 2);

BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, AVALLONE DAMIANO ed AVELLINO ESPEDITO colpevoli del reato di cui al capo 6);

TEDESCO DAMIANO colpevole dei reati di cui ai capi 6) e 7);



MANNA RAFFAELE colpevole dei reati di cui ai capi 6), 7) – in esso assorbito il capo 13) -, 10), 11) e 14);

escluse per tutti le circostanze aggravanti di cui ai nn. 1) e 5) dell'art. 61 cp,

~~unificati per Tedesco e Manna i predetti reati ai sensi dell'art. 81 cp,~~

condanna:

~~SOLIMENE CARLO, CICCIMARRA FABIO~~

alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione;

BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE

PAOLO, AVALLONE DAMIANO ed AVELLINO ESPEDITO

alla pena di anni 2 di reclusione;

TEDESCO DAMIANO

alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;

MANNA RAFFAELE

alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione,

oltre che tutti i condannati al pagamento delle spese processuali.

Letti l'art. 31 cp, dichiara tutti i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena a ciascuno inflitta.

Pene principali ed accessorie sospese e non menzione per BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, AVALLONE DAMIANO ed AVELLINO ESPEDITO.

Dichiara le pene principali sopra inflitte interamente condonate in relazione agli imputati SOLIMENE, CICCIMARRA, TEDESCO e MANNA, per effetto del provvedimento di indulto di cui alla L. 241/06.

Condanna gli imputati SOLIMENE, CICCIMARRA, TEDESCO e MANNA, a risarcire i danni patiti dalle parti civili costituite Pezzuti Chiara, Rebecca Filippo, De Franceschi Sara, Cioffi Andrea, Villiger Niccolò, Mariani Iacopo, Scotti Raffaele, Cufaro Petrone Davide e Napolitano Salvatore, ed i soli TEDESCO e MANNA, anche in relazione alle parti civili Buono Mauro e Catalfamo Alessandro, da liquidarsi in separati giudizi.

Condanna inoltre i detti imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano come segue oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 12,5%:

per Pezzuti Chiara € 8.000,00; per Rebecca Filippo e De Franceschi Sara  
complessivi € 10.000,00; per Cioffi Andrea € 8.000,00; per Villiger Niccolò e  
Mariani Iacopo complessivi € 10.000,00; per Scotti Raffaele € 8.000,00; per  
~~Cufaro Petrone Davide € 8.000,00; per Buono Mauro e Catalfamo Alessandro~~  
complessivi € 5.000,00;


per Napolitano Salvatore € 2.000,00.

Rigetta le richieste di provvisoriati avanzate dalle pp.cc.


Letto l'art. 544 cpp, indica in giorni 90 il termine per il deposito della  
motivazione.

Napoli, 22.01.2010

Il Presidente est.  
(Dott. Clara Denzelli)



Il Giudice est.  
(dott. Alfredo Guardiano)



## IL TRIBUNALE

Vista la propria sentenza emessa in data 22.1.2010 a carico di SOLIMENE CARLO + 30 nel proc. pen. n.24147/01 RGNR,

rilevato che nel dispositivo della detta sentenza, si dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione, tra gli altri, ai capi 36), 37) e 38), ascritti al solo imputato SEPE LUCIANO, ma per mero errore materiale, si ometteva l'indicazione del nome del predetto imputato tra quelli nei confronti dei quali i reati risultavano estinti.

Occorre pertanto procedere ad una correzione ed integrazione della sentenza in questione, nel senso che, nel dispositivo, ove è scritto:

“letto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di SOLIMENE CARLO, CICCIMARRA FABIO, BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, PETRONE LUIGI, MELE MARINA, AVALLONE DAMIANO, IAVARONE LUCIANO, AVELLINO ESPEDITO, CATALDO CIRO, COSIMO CARMINE, ESPOSITO ROSANNA, LE NOCI EMANUELE, BIANCHINI PASQUALE, CASTELLANO PASQUALE e ROSSI DOMENICO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 30), 31), 34), 35), 36), 37), 38), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 48), 49), 50) e 51), perché estinti per intervenuta prescrizione;


si legga “letto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di SOLIMENE CARLO, CICCIMARRA FABIO, BANDIERA PIETRO, PELLEGRINO MICHELE, INCALZA FRANCESCO, CHIANESE PAOLO, PETRONE LUIGI, MELE MARINA, AVALLONE DAMIANO, IAVARONE LUCIANO, AVELLINO ESPEDITO, CATALDO CIRO, COSIMO CARMINE, ESPOSITO ROSANNA, LE NOCI EMANUELE, SEPE LUCIANO, BIANCHINI PASQUALE, CASTELLANO PASQUALE e ROSSI DOMENICO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 30), 31), 34), 35), 36), 37), 38), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 48), 49), 50) e 51), perché estinti per intervenuta prescrizione”.

PQM

Manda la cancelleria perché proceda in conformità.

Napoli, 21.04.2010

Giudici



Il Presidente

